

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

176° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 15
3 ^a - Affari esteri	» 28
4 ^a - Difesa	» 32
5 ^a - Bilancio	» 36
6 ^a - Finanze e tesoro	» 43
7 ^a - Istruzione	» 44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 64
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 66
10 ^a - Industria	» 71
11 ^a - Lavoro	» 76
12 ^a - Igiene e sanità	» 77
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 88

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag. 109
Caporalato	» 113

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 114
Mafia	» 115
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	» 120
Belice	» 121

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 125
4 ^a - Difesa - Pareri	» 129
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 130
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 136
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 137

CONVOCAZIONI	Pag. 138
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

MERCLEDÌ 12 LUGLIO 1995

141^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CORASANTI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini e i sottosegretari di Stato per l'interno Caramazza e per l'ambiente Gerelli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1930) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO illustra il provvedimento, con particolare riguardo alle modifiche, di tenore non sostanziale, introdotte in sede di reiterazione. Propone, quindi, di confermare il parere favorevole reso sul precedente decreto.

Il senatore PIERONI si dichiara contrario a riconoscere i presupposti di costituzionalità, trattandosi di un provvedimento, più volte reiterato, non risolutivo delle questioni che vi sono sottese, per le quali sarebbe preferibile una legge ordinaria. Propone, in particolare, un parere contrario sull'articolo 12, commi 4, 5 e 6, che considera costituzionalmente illegittimi.

Il senatore SPERONI ritiene che il comma 2 dell'articolo 17 sia improprio e superfluo, considerato che gli effetti decorreranno dall'entrata in vigore della legge di conversione; propone, in proposito, di esprimere un parere contrario per insussistenza del presupposto dell'urgenza.

Il senatore VILLONE non trova persuasiva l'obiezione del senatore SPERONI, ritenendo opportuna la formulazione della disposizione in esame, che non pregiudica la valutazione parlamentare.

Il senatore SPERONI accede a tale interpretazione e ritira la proposta di parere contrario.

La relatrice BRICCARELLO insiste per il riconoscimento dei presupposti costituzionali del decreto-legge.

Si procede alla votazione della proposta di parere contrario concernente l'articolo 12, commi 4, 5 e 6.

Il senatore PIERONI motiva il suo voto favorevole, con particolare riferimento al comma 4, che dissimula un'amnistia adottata in difformità dalle norme costituzionali.

Dissentente il senatore VILLONE, il quale ricorda che il Senato ha in altra occasione riconosciuto i presupposti costituzionali delle disposizioni in questione.

Il senatore SPERONI condivide l'opinione del senatore Villone.

Il sottosegretario GERELLI osserva che la non reiterazione del decreto-legge avrebbe provocato conseguenze assai gravi per molte imprese che si sono adeguate alla nuova normativa. Ritiene, inoltre, che il recepimento delle direttive comunitarie in materia risolverà ogni questione. Quanto all'articolo 12, non si tratta di un'amnistia e le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 sono particolarmente opportune per conferire certezza alle relative situazioni giuridiche.

La proposta di parere contrario sull'articolo 12, commi 4, 5 e 6, posta in votazione, non risulta accolta.

È quindi approvata la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice sull'intero provvedimento.

(1931) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore PIERONI che, annunciando una proposta di parere favorevole, solleva tuttavia la questione della effettiva necessità di un decreto riproposto di anno in anno, interpellando il Governo sulla opportunità di una normativa a carattere permanente. Domanda, inoltre, su quali disponibilità, in concreto, incide l'articolo 6.

Il senatore DE MARTINO Guido ritiene sussistenti i presupposti costituzionali, pur rilevando che gli eventi in questione sono prevedibili. Domanda al rappresentante del Governo, quindi, la motivazione del comma 2 dell'articolo 3, che impone alle Regioni l'onere finanziario delle operazioni.

Il sottosegretario CARAMAZZA considera opportuna una normativa a carattere permanente ma osserva che nell'anno in corso i fenomeni da

fronteggiare assumono una dimensione non ordinaria, considerata la tendenza regressiva registrata nel precedente biennio. Quanto all'articolo 6, si tratta di utilizzare somme rese disponibili in seguito a pre pensionamenti, originariamente destinate al pagamento degli stipendi.

Il senatore DE MARTINO Guido osserva in proposito che l'articolo 6 si riferisce a capitoli di bilancio inerenti anche alle Amministrazioni della giustizia e della pubblica istruzione.

Il sottosegretario CARAMAZZA conferma che si tratta comunque di somme disponibili. Quanto all'articolo 3, la competenza in materia è riservata alle Regioni, alle quali affluiscono risorse statali, sinora utilizzate in modo approssimativo e improprio, ad esempio ricorrendo a personale precario, che in alcuni casi ha suscitato persino il sospetto di essere coinvolto nella provocazione degli incendi. Attraverso le convenzioni, le Regioni possono ricorrere ai Vigili del fuoco, in una forma ritenuta legittima anche dalla Corte dei conti, utilizzando i fondi predetti.

Il relatore PIERONI propone di esprimere un parere favorevole, pur confermando la sua perplessità per l'assenza di una normativa permanente. Quanto all'articolo 6, rileva un andamento non razionale nelle scelte di programmazione concernenti il personale. Conclude, infine, esprimendo l'auspicio che il Governo assuma un'iniziativa per adottare una normativa permanente sulla prevenzione degli incendi.

Il senatore MAGLIOZZI, dichiaratosi perplesso sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, annuncia tuttavia il suo voto favorevole, considerata la gravità del fenomeno in questione.

Il senatore DE MARTINO Guido osserva che la ripartizione delle competenze, in materia di prevenzione degli incendi e di intervento successivo, rende il sistema particolarmente inefficiente.

La proposta di parere favorevole avanzata dal relatore viene infine accolta dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01*, 0052*)

Il presidente CORASANITI sollecita i Gruppi parlamentari a designare i propri rappresentanti nel comitato ristretto incaricato di redigere un testo unificato delle proposte di riforma dell'articolo 77 della Costituzione, disponendone la convocazione per martedì 18 luglio, alle ore 16,30.

Il senatore PIERONI ritiene opportuno procedere tempestivamente nell'esame del disegno di legge n. 1557, concernente il Comitato nazionale per la bioetica.

Il PRESIDENTE prende atto di tale sollecitazione e dà assicurazioni al riguardo.

La senatrice BRICCARELLO, quindi, si sofferma sull'*iter* del disegno di legge n. 1323, recante provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa, annunciando la proposizione di tre nuovi emendamenti, in qualità di relatrice: ritiene opportuno riprendere l'esame del disegno di legge, sospeso ormai da molto tempo.

Il ministro FRATTINI manifesta al riguardo la disponibilità del Governo, che ha sperimentato con esito negativo la possibilità di una soluzione concordata tra gli interessati su alcune questioni controverse.

Il senatore FIEROTTI, quindi, domanda al rappresentante del Governo se abbia tenuto conto, nella formulazione dei propri emendamenti inerenti al disegno di legge n. 1794, del disegno di legge da lui presentato in materia e assegnato alla Commissione in sede referente.

Il ministro FRATTINI osserva che il disegno di legge del senatore Fierotti riguarda prevalentemente il procedimento giurisdizionale amministrativo, e non già i procedimenti amministrativi. Ritiene opportuno, pertanto, che le relative proposte siano riferite al disegno di legge, assegnato alla Commissione giustizia, inerente all'accelerazione dei processi, compreso quello amministrativo.

In proposito, il presidente CORASANITI prospetta l'eventualità di una questione di competenza, considerato che la materia del processo amministrativo è propria della Commissione affari costituzionali.

Concorda la senatrice BRICCARELLO.

Il senatore MANCINO ritiene perseguibile una diversa soluzione, ad esempio tramite lo stralcio delle disposizioni inerenti al processo amministrativo.

Il ministro FRATTINI dichiara la sua disponibilità in tal senso.

Il presidente CORASANITI, quindi, dà conto della risposta negativa resa dal Presidente del Senato alla rivendicazione di competenza sui disegni di legge concernenti la procreazione assistita.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1794) Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 20 giugno 1995.

Il presidente CORASANITI avverte che il Governo e il senatore CASADEI MONTI intendono presentare proposte emendative, pur essendo decorso il termine convenuto dalla Commissione.

La relatrice BRICCARELLO reputa opportuno ammettere tali proposte, considerato che si tratta di una discussione in sede deliberante.

Conviene unanime la Commissione.

Il ministro FRATTINI, quindi, risponde ai quesiti posti dal senatore Villone nella precedente seduta: circa la determinazione di termini uniformi per le diverse amministrazioni, ricorda la precedente esperienza in materia di semplificazione dei procedimenti, che ha indotto a derogare al modello previsto dalla legge n. 241 del 1990, facendo ritenere preferibile una determinazione uniforme nei regolamenti delegati, e le conseguenti modificazioni di termini attraverso decreti ministeriali. Conviene, quindi, sulla eterogeneità degli organi coinvolti nella ridefinizione delle competenze, prospettando una modificazione del testo, che postuli comunque l'attribuzione di competenze a organismi rappresentativi di interessi, ove quelli originariamente competenti siano di tale natura. Quanto alla omogeneità tra discipline di derivazione pubblicistica e privatistica, si sofferma su alcuni casi che inducono a ritenere preferibile la normativa attualmente vigente nel settore privato, ad esempio in materia di infortuni sul lavoro e di infermità per cause di servizio, nonché di indennità integrative e accessorie al trattamento retributivo.

Il senatore VILLONE apprezza i puntuali chiarimenti del Ministro, che ritiene persuasivi quanto agli organi coinvolti nei procedimenti; circa la determinazione di termini uniformi, viceversa, ricorda che il modello previsto dalla legge n. 241 del 1990 è funzionale alla misurazione di efficienza di ogni singola amministrazione. Sulla disciplina omogenea tra settore pubblico e privato, occorre chiarire che gli accordi sindacali sono comunque prevalenti.

Il ministro FRATTINI condivide tale ultima osservazione.

Si procede alla trattazione degli emendamenti.

Il senatore PIERONI fa propri gli emendamenti proposti dal senatore Lubrano di Ricco e li dà per illustrati.

La senatrice BRICCARELLO si dichiara contraria all'emendamento 1.7.

Parimenti contrario è il senatore VILLONE, che ritiene preferibile affidare alla giurisprudenza l'individuazione dei casi di connessione.

L'emendamento, posto in votazione, è respinto dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 1.12, il senatore VILLONE osserva che il testo del disegno di legge non prevede la deliberazione del Consiglio dei ministri per l'adozione dei regolamenti.

Il ministro FRATTINI osserva che tale deliberazione è implicita nel rinvio all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, contenuto nella prima parte della disposizione.

Il senatore VILLONE ritiene preferibile precisare tale passaggio procedimentale. Considera impropria, comunque, la disposizione proposta con il comma 2-ter dell'emendamento in esame, che contempla l'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere.

Concorda il senatore FIEROTTI.

Il senatore MARCHETTI ritiene che tale disposizione possa avere una propria validità e opportunità, omettendone però la prima parte.

Ad avviso del senatore VILLONE anche tale formulazione non sarebbe sufficiente a fugare le perplessità sulla disposizione.

Il senatore PIERONI si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 1.12, chiedendo al rappresentante del Governo quale sia il proprio orientamento sull'emendamento 1.10.

Il ministro FRATTINI esprime il proprio consenso a tale ultimo emendamento.

Il senatore CASADEI MONTI si dichiara contrario alla disposizione contenuta nel comma 2-ter, di cui all'emendamento 1.12, che pregiudica le prerogative sia del Governo che del Parlamento.

Il senatore PIERONI, quindi, ritira gli emendamenti 1.12 e 1.14 e domanda al rappresentante del Governo di precisare la propria opinione in ordine all'ipotesi di modifica, contenuta in più emendamenti, inerente alla potestà propositiva del Ministro per la funzione pubblica.

In proposito il ministro FRATTINI si dichiara disponibile a un'estensione soggettiva della potestà propositiva, senza modificare l'ordine di proposta e concertazione indicato nel testo.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 1.10.

Quanto agli emendamenti 1.2 e 1.8, di contenuto identico, la relatrice BRICCARELLO esprime il suo avviso contrario, e il senatore DE MARTINO Guido ritiene pleonastica la precisazione contenuta negli emendamenti.

Concorda il senatore VILLONE, osservando che il termine *ex lege* non è derogabile dal Governo.

Il senatore MARCHETTI accede a tale interpretazione, purchè non vi sia incertezza sulla natura non derogabile del termine.

Il senatore SCALONE ritiene opportuna la precisazione contenuta negli emendamenti.

Dichiarato decaduto l'emendamento 1.2 per l'assenza del proponente, l'emendamento 1.8 viene ritirato dal senatore PIERONI.

L'emendamento 1.3 viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, mentre gli emendamenti 1.9 e 1.11 sono ritirati dal senatore PIERONI, che ritira anche l'emendamento 1.13, su invito del senatore DE MARTINO Guido.

L'emendamento 1.4 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, mentre sull'emendamento 1.15 si pronuncia in senso contrario la senatrice BRICCARELLO, che ritiene funzionali allo scopo di semplificazione le disposizioni che si propone di sopprimere.

Il senatore PIERONI motiva l'emendamento, conforme alle finalità del disegno di legge.

Il senatore VILLONE prospetta l'opportunità di riformulare l'intera lettera a), omettendo i riferimenti alle attribuzioni e alle competenze, o comunque precisandone l'ambito.

Il ministro FRATTINI fornisce chiarimenti sulla formulazione della lettera a) e sottolinea l'opportunità di un riferimento specifico alle competenze, al fine di superare le resistenze delle singole amministrazioni all'operazione di semplificazione.

Il senatore MARCHETTI condivide la finalità dell'emendamento 1.15.

Il presidente CORASANITI, quindi, richiama l'attenzione sull'articolo 95, terzo comma, della Costituzione, che reca una riserva di legge anche in tema di attribuzioni dei Ministeri.

Il senatore MARCHETTI ritiene che la questione non sia irrilevante.

Il ministro FRATTINI osserva che i procedimenti amministrativi di cui si tratta non interferiscono sulle attribuzioni dei Ministeri.

Il senatore VILLONE rileva che la disciplina in esame riguarda le attività amministrative e che lo schema di delegificazione postulato dalla legge n. 400 del 1988 consente, nel rispetto della Costituzione, di modificare il sistema delle competenze, con scelte riconducibili allo stesso legislatore.

Il presidente CORASANITI obietta che in tal caso la riserva di legge prescritta dalla Costituzione potrebbe non avere effetto.

Dissentente il senatore VILLONE, che ribadisce la propria opinione al riguardo, osservando che la determinazione delle competenze sarebbe comunque affidata alla scelta del legislatore. Propone, quindi, un emendamento sostitutivo dell'intera lettera a) (1.17).

Il ministro FRATTINI si sofferma su un caso specifico di semplificazione procedimentale, quello del rilascio della patente di guida per gli autoveicoli, che esige l'eliminazione delle competenze di un Ministero, senza incidere sulle relative attribuzioni.

Il presidente CORASANITI ritiene che i procedimenti da semplificare riguardino competenze che non si riverberano sulle attribuzioni, quanto meno nell'accezione costituzionale.

Il senatore MARCHETTI, viceversa, ritiene possibile tale effetto.

La relatrice BRICCARELLO aderisce alla proposta di riformulazione della lettera a) avanzata dal senatore Villone.

Ad avviso del senatore MENSORIO, anche tale proposta è insufficiente per rimuovere le perplessità sulla disposizione in esame, in riferimento sia alle norme costituzionali, sia al modello di delegificazione, previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che esige la determinazione in legge delle norme generali regolatrici della materia.

Il senatore PIERONI prospetta l'opportunità di rinviare alla prossima seduta la votazione degli emendamenti in esame.

Il senatore MARCHETTI, quindi, chiede la verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

Il PRESIDENTE, considerata l'assenza di molti commissari e il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, dispone che il seguito della discussione sia rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1794**Art. 1.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica».

1.7

LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I regolamenti sono emanati, entro e non oltre il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro per i profili di relativa competenza. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove anche su richiesta del Ministro competente, riunioni di coordinamento con le amministrazioni interessate.

2-bis. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e alla Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni dalla data della loro assegnazione. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.

2-ter. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge intervenga lo scioglimento delle Camere, gli schemi di regolamento non possono essere trasmessi alle stesse prima dell'avvenuta costituzione delle Commissioni permanenti ed il termine per l'emanazione dei regolamenti è prorogato di novanta giorni dalla data di costituzione delle stesse».

1.12

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il termine dei sei mesi» con le parole: «entro e non oltre il termine di sei mesi».

1.2

BALLESÌ

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il termine di sei mesi» con le seguenti: «entro e non oltre il termine di sei mesi».

1.8

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica,» aggiungere le seguenti: «previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

1.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sostituire le parole: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per la funzione pubblica, con il Ministro competente e con il Ministro del tesoro per i profili di relativa competenza,» con le seguenti: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro per i profili di relativa competenza».

1.3

BALLESI

Al comma 2, sostituire le parole: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro competente e con il Ministro del tesoro per i profili di relativa competenza,» con le seguenti: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro per i profili di relativa competenza».

1.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sostituire le parole: «e delle competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

1.11

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Governo, nella relazione di accompagnamento allo schema di regolamento trasmesso alle Camere per il prescritto parere, deve illustrare specificamente e motivare le abrogazioni proposte e le modifiche o integrazioni apportate alle discipline dei singoli procedimenti».

1.13

LUBRANO DI RICCO

«2-ter. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge intervenga lo scioglimento delle Camere, gli schemi di regolamento non possono essere trasmessi alle stesse prima dell'avvenuta costituzione delle Commissioni permanenti ed il termine per l'emanazione dei regolamenti è prorogato di novanta giorni dalla data di costituzione delle stesse».

1.14

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui;».

1.17

VILLONE

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «anche incidendo sull'assetto delle competenze accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui, eliminandone o istituendone altre».

1.4

BALLESI

Al comma 5, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche incidendo sull'assetto delle competenze, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui, eliminandone o istituendone altre».

1.15

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: «ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato».

1.5

BALLESI

Al comma 5, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato».

1.16

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I servizi di controllo interno svolgono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi formulando osservazioni e proponendo suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

5-ter. I risultati delle verifiche svolte e le misure proposte sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata entro il 31 marzo di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

1.1

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 12 LUGLIO 1995

91^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA*indi del Vice Presidente*
BELLONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCALONE prende la parola per sollecitare la risposta all'interrogazione 3-00547 da lui presentata in data 22 marzo 1995 e relativa al suicidio del maresciallo dei carabinieri Antonino Lombardo.

Il presidente GUARRA rassicura il senatore, preannunciando che la settimana prossima quell'interrogazione, al pari di altre sul medesimo argomento, sarà iscritta all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1875) Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore BECCELLI, dato conto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla Commissione Affari costituzionali e di quello non ostativo espresso dalla Commissione Bilancio, si sofferma sui molteplici emendamenti presentati e ne configura una ripartizione in sedici gruppi, relativi cioè al giudice di pace, ai messi di conciliazione, al personale amministrativo, al libro fondiario di Bolzano, all'articolo 140 del codice di rito, ai termini, alla procura su foglio aggiunto, all'ordinanza

di pagamento, agli articoli 181-309 e 348 del codice di rito, alla forfettizzazione delle spese, alla disciplina transitoria, all'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, all'orario delle udienze, alle nuove eccezioni e prove in appello, alla rimessione al primo giudice competente e al reclamo alle ordinanze sui provvedimenti cautelari.

Il presidente GUARRA, preso atto della messe di emendamenti, propone di confermare l'esclusione della discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il relatore BECCELLI dà quindi conto del successivo parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati, contrario sugli emendamenti 2.0.1, 1.3, 1.0.3, 1.0.5 (limitatamente ai commi 2 e 3), 2.0.8, 9.0.1, 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.6 e non ostativo sui restanti.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore GARATTI illustra l'emendamento 1.1.

Il senatore BECCELLI illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 1.3, invitando i colleghi a riflettere approfonditamente sulla inopportunità di ridurre le competenze dei giudici di pace, come prospettata dai proponenti degli emendamenti all'articolo 1.

In senso adesivo alle osservazioni del senatore Russo interviene il senatore LA FORGIA, scettico anch'egli sulla ipotizzata riduzione della competenza per valore.

Il senatore BELLONI mostra interesse verso l'emendamento 1.1, rammentando che l'obiettivo di fondo da perseguire è quello della introduzione del giudice unico in primo grado.

Il senatore DIANA invita i colleghi a non abbondare in modificazioni al disegno di legge in esame: mostra pertanto contrarietà all'approvazione dell'emendamento 1.1, ma non esclude la possibilità di una convergenza su un nuovo testo emendativo.

Il senatore SENESE interviene per testimoniare il senso di comprensibile insoddisfazione che attualmente alberga fra i giudici di pace. Invita quindi i colleghi a non sottovalutare l'esigenza di dar modo finalmente alla nuova figura del giudice onorario di dimostrare la sua operatività, una volta messo alla prova dei fatti.

Replica il relatore, difendendo la validità dell'emendamento 1.2, mentre esprime la sua contrarietà sui restanti emendamenti.

Prende la parola il sottosegretario MARRA per ricordare la perplessità del Governo a novellare vari aspetti di rito civile attraverso l'interfe-

renza funzionale data dal decreto-legge: tuttavia, qualche ritocco alla procedura è stato introdotto per doveroso rispetto verso atti di indirizzo politico in tal senso approvati presso entrambi i rami del Parlamento. Ciò premesso, auspica il minor numero possibile di interventi emendativi al testo presentato dal Governo.

Il senatore GARATTI propone il momentaneo accantonamento dell'esame, degli emendamenti relativi all'articolo 1 e degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, ad eccezione dell'1.0.5 e dell'1.0.6.

Concorda la Commissione.

Si procede all'esame degli emendamenti 1.0.5 e 1.0.6, fatti propri dal senatore RIZ, che rinuncia ad illustrarli.

Posti separatamente ai voti, entrambi sono respinti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il presidente BELLONI dichiara l'inammissibilità per estraneità all'oggetto del provvedimento degli emendamenti 2.0.2, 2.0.4 e 2.0.5.

Il senatore PALUMBO propone il momentaneo accantonamento dell'esame dell'emendamento 2.0.1.

Concorda la Commissione.

Il senatore GARATTI propone il momentaneo accantonamento dell'esame dell'emendamento 2.0.3.

Conviene la Commissione.

Il senatore SENESE illustra l'emendamento 2.0.6.

Dopo che il relatore ha espresso parere favorevole e il Sottosegretario la disponibilità del Governo, intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori BELLONI e LAFORGIA e per dichiarazione di voto contrario il senatore PREIONI.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.6 è approvato.

Il senatore SENESE illustra quindi l'emendamento 2.0.7, facendo presente che la prospettata norma colma una lacuna molto avvertita.

Il senatore BRIGANDÌ prende la parola per mostrare la sua contrarietà all'emendamento, pur comprendendo le finalità perseguite, che però andrebbero affrontate in prospettiva sistematica e non occasionale. Difende invece la formulazione adottata il senatore BELLONI.

Il senatore DIANA ipotizza una riformulazione dell'emendamento, riconoscendo che la prassi si è sviluppata in modo non sempre con-

forme alla volontà originaria del legislatore, quando ha redatto l'articolo 83 (*Procura alle liti*) del codice di procedura.

Il senatore BELLONI aderisce all'emendamento 2.0.7, apponendovi la sua firma.

Anche i senatori PALUMBO, FABRIS, BECCELLI, PREIONI aderiscono all'emendamento 2.0.7.

Il senatore BRIGANDÌ solleva il sospetto che l'emendamento potrebbe essere dichiarato inammissibile per estraneità all'argomento.

Il relatore BECCELLI propone il momentaneo accantonamento dell'emendamento 2.0.7.

La senatrice SALVATO si dichiara contraria all'accantonamento.

Posta ai voti, la proposta è respinta.

Il Presidente BELLONI si riserva di decidere sull'ammissibilità dell'emendamento 2.0.7.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1875

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «21 novembre 1991, n. 374» inserire le seguenti: «al primo e secondo comma rispettivamente le parole 5 milioni e 30 milioni sono in entrambi i casi sostituite dalle seguenti: 10 milioni, inoltre».

1.1

GARATTI, SCOPELLITI, SILIQUINI

Al termine dell'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

«2. Il comma 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è abrogato».

1.2

BECHELLI, SILIQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Ai fini della copertura dei posti tuttora scoperti nell'organico degli uffici del giudice di pace di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge 21 novembre 1991, n. 374, il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 12, quinto comma, della medesima legge per l'immissione del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione è prorogato al 30 aprile 1995».

1.3

VILLONE, RUSSO, SENESE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative all'apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dei regolamenti o degli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.0.1

SCALONE, SILIQUINI

«2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 del codice di procedura civile sono aggiunte le seguenti parole: "4) per le cause relative alla misura e alla modalità d'uso dei servizi condominiali"».

1.0.2

SCALONE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

Alla copertura dei posti vacanti nelle cancellerie del giudice di pace si provvede mediante immissione in ruolo del personale attualmente in servizio presso gli uffici di conciliazione, secondo le modalità già previste dal D.M. del 14 maggio 1992.

Il Ministro è autorizzato ad emanare entro 30 giorni il decreto di attuazione. In subordine provvede alla copertura dei posti vacanti nelle cancellerie del giudice di pace, assegnando alle stesse, il personale attualmente in servizio presso gli uffici di conciliazione fino all'esaurimento del loro ruolo di appartenenza».

1.0.3

RUSSO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Il giudice di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, assume, nei territori ove vige il sistema tavolare, le competenze del pretore in materia di libro Fondiario di cui al Regio Decreto del 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, qualora nel Mandamento non si trovi una sede o sede distaccata della Pretura Circondariale.

Il giudice di pace che ha competenza in materia di libro Fondiario percepisce l'indennità prevista per le sentenze in materia civile di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per ogni decreto tavolare o prenotazione.

All'indennità di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art.11, comma 4, e successive modifiche nonchè di cui all'art.48 della legge 21 novembre 1991, n. 374».

1.0.5

FERRARI Karl, DUJANY

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

“La legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e successive modificazioni si applicano anche ai giudici di pace della provincia di Bolzano di cui all'art. 6 del D.P.R. 16 marzo 1992, n. 267”.

All'onere finanziario derivante dell'applicazione dell'art. 1-bis, valutato per il 1995 in lire 50.000.000 e in lire 80.000.000 annui per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.0.6

FERRARI Karl, RIZ, DUJANY

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Il personale in servizio presso gli Uffici di Conciliazione alla data del 30 aprile 1995 è assegnato a detti uffici fino all'esaurimento del loro ruolo di appartenenza.»

2.0.1

PALUMBO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Dopo il comma 2 dell'articolo 145 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

“Se la notificazione non può essere effettuata a norma del comma precedente in quanto presso l'indirizzo indicato non è stata reperita alcuna delle persone addette alla sede della società, ovvero questa è stata rinvenuta chiusa, l'Ufficiale Giudiziario provvede a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile, e la notifica si ha per eseguita all'atto del compimento delle formalità in detto articolo indicate, indipendentemente dall'esito della raccomandata”.

2.0.2

GARATTI, SCOPELLITI, SILIQUINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

L'articolo 166 del codice di procedura civile, come sostituito dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria, o in udienza, il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 16, con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione».

2.0.3

GARATTI, SCOPELLITI, SILIQUINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-bis della legge 6 dicembre 1994, n. 673, si interpreta nel senso che la notificazione di tutti gli atti processuali attribuiti al giudice di pace è indifferentemente effettuata dai messi di conciliazione dei comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace e dagli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari in servizio negli altri uffici giudiziari nei quali ricada la circoscrizione del giudice di pace.

2. I messi di conciliazione continuano ad operare nelle sedi già da loro occupate».

2.0.4

LA LOGGIA, GARATTI, CONTESTABILE, SILIQUINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-bis della legge 6 dicembre 1994, n. 673, si interpreta nel senso che la notificazione di tutti gli atti processuali attribuiti al giudice di pace è indifferentemente effettuata dai messi di conciliazione dei comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace e dagli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari in servizio negli altri uffici giudiziari nei quali ricada la circoscrizione del giudice di pace.

2. I messi di conciliazione continuano ad operare nelle sedi già da loro occupate».

2.0.5

Russo

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche agli articoli 163 e 164 del codice di procedura civile)

All'articolo 163, comma 1, n. 7, del codice di procedura civile, la virgola successiva alle parole "articolo 168-bis" è sostituita con un punto, e le parole successive sono soppresse. Al medesimo articolo, comma 1, dopo il n. 7, è aggiunto il seguente:

"7.bis. L'avvertimento che nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni; deve inoltre proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e, se intende chiamare un terzo in causa, farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269". Conseguentemente, all'articolo 164, comma 1, del codice di procedura civile, le parole "se manca l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'articolo 163" sono sostituite dalle seguenti: "se mancano l'invito e l'avvertimento previsti rispettivamente dai n. 7 e 8 dell'articolo 163".

2.0.6

SENESE, RUSSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Il terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile deve essere interpretato nel senso che si considera come apposta in calce anche la procura conferita su uno o più fogli congiunti all'atto del quale si riferisce, a condizione che essa sia stata sottoscritta e l'autografia della sottoscrizione sia stata certificata dal difensore prima della notificazione e del deposito».

2.0.7

SENESE, RUSSO, BELLONI, PALUMBO, FABRIS,
BECHELLI, PREIONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla copertura dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del ministero di grazia e giustizia di cui all'articolo 5 comma 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, si provvede mediante selezione del personale appartenente alla qualifica professionale immediatamente inferiore con almeno cinque

anni di servizio maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A tale selezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie nazionali formate mediante la valutazione dei titoli nel seguente modo:

punti 1, o frazione per ogni anno di servizio prestato nella qualifica funzionale di provenienza;

punti 4 per il possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale per la quale si concorre.

3. All'esito della selezione il personale dovrà frequentare un apposito corso di formazione, organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia, di durata non inferiore a due mesi.

4. Con apposito provvedimento, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle domande, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate di formare le graduatorie di cui al comma 1 e quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie.

5. Il Ministro di Grazia e Giustizia, per le vacanze e per gli aumenti di organico che dovessero intervenire nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad utilizzare le graduatorie di cui al comma 2.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321».

2.0.8

RUSO

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

L'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario è sostituito dal seguente:

«Possono essere nominati magistrati onorari gli avvocati segnalati dai consigli dell'Ordine di appartenenza per la loro esperienza, capacità e probità, che abbiano almeno trentacinque anni complessivi di anzianità di iscrizione all'albo.

Prima di assumere le funzioni di magistrato onorario, l'avvocato deve cancellarsi dall'albo; non può esercitare le dette funzioni nel luogo ove sono i suoi interessi professionali.

Al magistrato onorario spetta una indennità commisurata al trattamento economico dei magistrati di prima nomina; nell'esatta determinazione dell'indennità ed alle necessarie variazioni di bilancio provvede il ministro delle finanze di concerto con quello di grazia e giustizia».

9.0.1

BECHELLI, SILIQUINI

Art. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Copertura di posti vacanti presso il giudice di pace)

1. Alla copertura dei posti di organico del personale di cancelleria presso il giudice di pace, istituiti a norma dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e riservati alle qualifiche inferiori all'ottava, che siano rimasti vacanti dopo l'immissione in ruolo del personale già in servizio presso gli uffici di conciliazione, e di cui al comma 5 del predetto articolo 12, si provvede mediante concorso speciale per titoli riservato, al personale delle cancellerie già in servizio e con qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire.

2. I titoli valutabili sono i seguenti:

- a) l'anzianità di servizio, comunque non inferiore a 5 anni nella qualifica immediatamente inferiore;
- b) i titoli di studio conseguiti;
- c) il merito;
- d) lo svolgimento di funzioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza.

3. Nel bando di concorso il Ministro di Grazia e Giustizia stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di cui al comma precedente».

«Art. 10-ter.

(Dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale)

1. La dotazione organica complessiva concernente i funzionari di cancelleria dell'ottava qualifica funzionale è aumentata di 400 unità con corrispondente riduzione della dotazione relativa alla settima qualifica.

2. Il Ministero di grazia e giustizia opera, mediante apposito decreto ministeriale, le conseguenti variazioni nella pianta organica dei singoli uffici giudiziari, destinando i posti dell'ottava qualifica ai Tribunali, tenuto conto del numero dei giudici, professionali ed onorari, che compongono le sezioni competenti per la definizione dei procedimenti civili arretrati.

3. I funzionari dell'ottava qualifica, nominati ai posti di cui al comma precedente sono assegnati alle predette sezioni, fino alla loro cessazione».

«Art. 10-quater.

(Corso-concorso per funzionari dell'ottava qualifica funzionale)

1. Alla copertura dei posti di organico per funzionari di cancelleria dell'ottava qualifica funzionale, istituiti a norma del precedente articolo

2, nonchè dei medesimi posti presso gli uffici del giudice di pace, rimasti vacanti dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva, si provvede mediante corso-concorso riservato ai collaboratori di cancelleria della settima qualifica funzionale.

2. Si è ammessi al corso-concorso mediante valutazioni dei titoli di servizio posseduti da ciascun candidato alla data del 31 dicembre 1994, che devono essere allegati alla domanda previa elencazione, l'originale o in copia autenticata.

3. Sono valutate le seguenti categorie di titoli, con punteggi a fianco di ciascuna indicati:

a) Diploma di laurea (in giurisprudenza o scienze politiche o in economia e commercio ovvero uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti) con punteggio differenziato in relazione al voto di laurea conseguito;

b) Anzianità di servizio con l'attribuzione di punti per ogni anno di servizio prestato;

c) Svolgimento di funzioni attinenti l'VIII qualifica e superiori, svolte e provate con documenti di data certa, con l'attribuzione di punti per ogni anno;

d) Titolo di «Segretario Principale», conseguito nell'ex carriera di concetto, punti

e) Lodevole servizio nell'amministrazione, punti

Nel bando del corso-concorso il Ministero di grazia e giustizia stabilisce i punteggi.

4. Si è ammessi al corso-concorso secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati nel bando.

5. Gli ammessi al corso di formazione devono frequentare un periodo di formazione di mesi dieci organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

6. Al termine del corso-concorso il candidato è ammesso a sostenere l'esame finale, che consisterà in due prove scritte ed in un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico impartito.

7. L'esito dell'esame finale è considerato favorevole se il candidato ha conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi».

«Art. 10-quinquies.

Le disposizioni tributarie contenute nell'articolo 154 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, così come sostituito dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14, per quanto riguarda le indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 133 e 142 del D.P.R. n. 1229 come sostituiti dalla legge 26 luglio 1984, n. 407, e dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, si interpretano nel senso che le stesse rientrano nelle disposizioni previste dall'articolo 135 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla copertura dei posti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, ancora disponibili, si provvede mediante selezione del personale appartenente al livello ed al profilo professionale immediatamente inferiore con almeno cinque anni di servizio. A tale selezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie distrettuali formate tenendo conto dell'anzianità di servizio nel profilo di provenienza e del possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'appartenenza alla qualifica di provenienza. All'esito della selezione il personale dovrà frequentare un apposito corso di formazione, organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia, di durata non inferiore a due mesi.

2. Con apposito provvedimento, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle domande, le modalità di costituzione delle Commissioni incaricate, a livello distrettuale di formare le graduatorie di cui al comma 1 e quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie.

3. Il Ministro di Grazia e Giustizia è autorizzato, in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad utilizzare le graduatorie di cui al comma 1».

10.0.2

DIANA, PALUMBO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

L'articolo 167 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 167. - (*Comparsa di risposta*). - Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre le sue difese, prendendo posizione sulle domande proposte dall'attore e formulare le conclusioni.

Il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e la eccezione di incompetenza per territorio derogabile con la comparsa di risposta, che deve essere depositata a pena di decadenza, nei termini previsti dall'articolo 166”.

10.0.6

SCALONE, SILIQUINI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

69^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri GARDINI.**La seduta inizia alle ore 15,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A007 000, C03^a, 0012^a)

Il senatore BENVENUTI pone in risalto tre questioni di attualità sulle quali è necessario che il Senato compia una riflessione nella sede più opportuna. In primo luogo gli esperimenti atomici annunciati dalla Francia pongono una questione drammaticamente seria, che va affrontata senza nulla concedere al folklore; le mozioni che saranno discusse domani dall'Assemblea rappresentano il primo momento di un confronto politico che non si esaurirà certo in questa fase. Anche i tragici sviluppi del conflitto in Bosnia richiedono l'attenzione del Senato, non essendo sufficiente il dibattito che si svolgerà su questo argomento nell'altro ramo del Parlamento. Di tutt'altro segno è la decisione che sembra ormai assunta dal Governo degli Stati Uniti in ordine al riconoscimento del Vietnam; a tal riguardo sarebbe forse opportuna una iniziativa del Presidente della Commissione, che esprima la soddisfazione per questo evento positivo.

Il senatore CAPUTO ritiene invece che non sia opportuno un pronunciamento della Commissione sull'ultimo punto indicato dal senatore Benvenuti, tanto più che vi sono opinioni diverse sui motivi che inducono il Governo americano a tale passo. Condivide invece la preoccupazione del precedente oratore per l'aggravarsi del conflitto in Bosnia, pur osservando che il Senato ha recentemente approvato un ordine del giorno il cui contenuto rimane tuttora valido e che, quindi, un'ulteriore discussione è opportuna solo se può condurre all'elaborazione di nuovi indirizzi politici.

Il senatore ANDREOTTI dichiara anzitutto di condividere l'orientamento a discutere degli esperimenti nucleari francesi senza alcuna con-

cessione al folklore; ritiene altresì che di tale questione sia opportuno discutere in connessione a idee costruttive sul rilancio del processo di disarmo. È essenziale ricreare il clima di fiducia che negli scorsi anni permise lo smantellamento di tanta parte degli arsenali nucleari. Ad esempio, potrebbe essere utile discutere la creazione di vaste aree denuclearizzate in aree nevralgiche del pianeta, come il Golfo persico.

Sarebbe forse necessario, a suo avviso, dedicare nella prossima settimana una seduta dell'Assemblea ad alcune questioni di politica estera, come l'aggravarsi della crisi in Bosnia e la situazione in Medio Oriente, dove il ministro Agnelli ha compiuto recentemente un viaggio. Esprime poi soddisfazione per l'imminente decisione degli Stati Uniti di stabilire rapporti diplomatici con il Vietnam, auspicando che in casi analoghi non debba trascorrere tanto tempo prima di una normalizzazione dei rapporti.

Il senatore BRATINA concorda circa l'importanza della svolta nei rapporti tra USA e Vietnam, che ha suscitato enorme interesse nell'opinione pubblica nordamericana. Condivide altresì l'opinione del senatore Andreotti circa la necessità di creare un clima favorevole alle trattative per il disarmo. Per quanto riguarda la situazione in Bosnia, considera gravissima la sconfitta subita dall'ONU, il cui prestigio potrebbe esserne gravemente compromesso in un momento in cui il mondo pullula di pericolosi focolai di conflitti.

Il presidente MIGONE ritiene che la discussione di politica estera sollecitata dal senatore Benvenuti e dal senatore Andreotti potrebbe svolgersi nelle prossime settimane in sede di comunicazioni del Governo alla Commissione. Per ciò che riguarda la svolta nei rapporti tra gli USA e il Vietnam, esprime un giudizio fortemente positivo ma condivide l'opinione del senatore Caputo, secondo cui non vi è ragione che la Commissione si esprima collegialmente su tale punto. Infine osserva che l'esame della Convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche, nella seduta odierna, è l'occasione più propizia per poter collocare la giusta protesta contro gli esperimenti nucleari nel quadro di una rinnovata iniziativa a favore del disarmo.

IN SEDE REFERENTE

(1846) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, il quale sottolinea anzitutto il grave ritardo con il quale inizia l'iter del disegno di legge, che il Governo ha presentato in Senato circa due anni e mezzo dopo la firma della Convenzione di Parigi. Ciò non di meno l'eccezionale importanza dell'Accordo in esame deve indurre la Commissione a compiere ogni sforzo affinché ne sia possibile la ratifica prima delle ferie estive.

Finita l'epoca in cui la sicurezza internazionale si basava sulla reciproca deterrenza, è iniziata una fase storica in cui un più alto livello di sicurezza è possibile grazie agli accordi di disarmo. In tale ambito parti-

colare importanza ha il trattato di non proliferazione nucleare, recentemente rinnovato, che peraltro sarà effettivamente rispettato dai paesi privi di armamento atomico soltanto se le potenze nucleari non avvieranno programmi volti a perfezionare le armi nucleari di cui già dispongono.

La Convenzione di Parigi sulle armi chimiche rappresenta il punto più avanzato raggiunto dal processo di disarmo, poichè reca la soppressione di una intera categoria di armi e l'istituzione di un'autorità sovranazionale, cui sono affidati controlli così penetranti che, solo pochi anni or sono, sarebbero stati ritenuti in contrasto con la sovranità degli Stati. Rispetto al Protocollo di Ginevra del 1925, che vietava unicamente l'uso in guerra delle armi chimiche, la Convenzione del 1993 rappresenta un fondamentale passo in avanti, poichè proibisce anche la produzione, la detenzione e il commercio di tali armi - salvo espressa autorizzazione dei Ministeri dell'industria o del commercio estero - e inoltre impone la distruzione degli arsenali già esistenti.

Prevede altresì l'istituzione di una organizzazione internazionale, con sede all'Aja, i cui organi saranno la Conferenza degli Stati parte, il Consiglio esecutivo e il Segretariato tecnico, il quale si avvarrà di un organico di circa 1.200 unità per la sua attività ispettiva. Tali ispezioni si dividono nelle verifiche di *routine* e nelle cosiddette verifiche su sfida, che possono riguardare qualsiasi impianto ed installazione di uno Stato, anche al di fuori del settore chimico.

Il presidente Migone dà conto poi della classificazione dei composti chimici in tre tabelle, la prima delle quali concerne i composti utilizzati per la produzione di armi chimiche, mentre la seconda riguarda i composti i quali presentano caratteristiche chimiche che potrebbero consentire di usarli come armi e la terza, infine, riguarda i composti che, pur essendo tossici, possono essere prodotti in vasta quantità per scopi non proibiti. A tale distinzione corrispondono diverse ipotesi di reato e differenti sanzioni nella parte del disegno di legge riguardante l'esecuzione della Convenzione nell'ordinamento statale.

Firmata da 159 Stati, la Convenzione entrerà in vigore dopo che sarà stata ratificata da almeno 65 Stati. Attualmente solo 29 paesi hanno già completato le procedure di ratifica; tra essi figurano importanti Stati europei - come la Germania, la Francia e la Spagna - ma non gli Stati Uniti e la Russia che sono i maggiori detentori di armi chimiche. Tuttavia ciò non costituisce una ragione per ritardare ulteriormente la ratifica da parte dell'Italia, che invece è essenziale per poter contribuire al raggiungimento del *quorum* richiesto.

Le disposizioni del disegno di legge concernenti l'esecuzione dell'accordo in esame individuano nel Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale incaricata degli adempimenti previsti dalla Convenzione e, inoltre, istituiscono un comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla produzione dei composti chimici vietati in via generale. È altresì previsto un onere finanziario per l'Italia di 7.100 milioni di lire all'anno, a decorrere dal 1995, che è in massima parte destinato all'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche, alle cui spese l'Italia contribuirà in proporzione ai contributi versati alle Nazioni Unite.

Infine il presidente Migone sottolinea il ruolo trainante che il Governo italiano ha avuto nell'accordo, con particolare riguardo all'inizia-

tiva congiunta Andreotti-Genscher, che impresse una svolta al negoziato nel 1988. A maggior ragione è ora necessario approvare con sollecitudine il disegno di legge, pur con qualche emendamento che si riserva di presentare nella prossima seduta, soprattutto con riferimento alle sanzioni nonchè all'introduzione di termini per la concessione delle autorizzazioni, escludendo comunque qualsiasi procedura di silenzio-assenso.

Dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ANDREOTTI ritiene inquietante il numero assai basso degli Stati che hanno ratificato finora la Convenzione di Parigi, anche se sarebbe un errore attribuire sempre un significato politico a questi ritardi: il caso italiano è emblematico, perchè dimostra che la pigrizia burocratica è sufficiente a far trascorrere due anni e mezzo, anche quando non esistono problemi di ordine politico. È invece confortante la ratifica di grandi paesi europei come la Francia, la Germania e la Spagna.

La straordinaria importanza della Convenzione di Parigi non è soltanto teorica, dal momento che le armi chimiche sono state largamente usate in questo secolo, non solo in conflitti mondiali ma anche nella recente e terribile guerra tra l'Iraq e l'Iran. Si è poi dimostrato, nel corso del negoziato, l'infondatezza della diffusa opinione secondo cui il controllo dell'effettiva distruzione delle armi chimiche fosse quasi impossibile.

Ricorda poi le difficoltà incontrate per la reciproca diffidenza tra i negoziatori sovietici e quelli statunitensi, nonchè l'ostilità suscitata nelle grandi potenze dall'iniziativa italo-tedesca che rilanciò il negoziato nel febbraio 1988. Ora che la Convenzione è stata finalmente stipulata, l'ultimo ostacolo da superare resta il torpore in cui è caduta l'opinione pubblica, che da qualche anno riposa sulla convinzione che il disarmo sia ormai una realtà irreversibile, mentre esistono ancora terribili arsenali da smantellare.

Il sottosegretario GARDINI prende atto dell'intenzione del Presidente di presentare alcuni emendamenti e fa presente che anche il Governo si riserva di fare altrettanto, dopo che saranno state esperite le necessarie intese tra i Ministeri interessati. In particolare, è necessario garantire la protezione dei dati comunicati dalle imprese, per non penalizzare l'industria chimica nazionale.

Rispondendo alle richieste di chiarimento dei senatori Benvenuti e Caputo, il presidente MIGONE avverte che sono già pervenuti i pareri favorevoli della 1ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione e che altre Commissioni permanenti dovranno esprimere il previsto parere nei prossimi giorni. Di particolare importanza è il parere della Commissione giustizia, ai fini della formulazione degli emendamenti sulle disposizioni sanzionatorie. Infine propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia stabilito nella giornata di martedì 18 luglio alle ore 13.

Conviene la Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 12 LUGLIO 1995

87ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE REFERENTE****(1055) COSTA ed altri.** - *Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943***(1186) PRESTI e BAIOLETTI.** - *Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

Dopo che il presidente BERTONI ha dichiarato chiusa la discussione generale, il senatore PETRICCA, relatore, illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, riferiti al disegno di legge n. 1055, assunto come testo base dalla Commissione. Con il primo emendamento s'intende definire puntualmente l'ambito di applicazione della norma e precisare altresì che il conferimento del grado di ufficiale non comporta benefici di carattere economico e previdenziale. Con l'emendamento 1.2 s'intende invece stabilire che il conferimento del grado sia garantito dal vaglio della Commissione ordinaria di avanzamento, che può valutare la eventuale sussistenza di profili incompatibili con una distinzione onorifica.

Il senatore MANZI illustra il subemendamento 1.1/1 il quale ha lo scopo di riservare il conferimento del grado di ufficiale solo a coloro che dopo l'8 settembre abbiano preso parte, o nel corpo volontari della libertà o nell'esercito italiano di liberazione, agli eventi bellici e che quindi abbiano dimostrato fattivamente il loro impegno per il riscatto della patria. Deve altresì essere fatto presente che il provvedimento interessa in particolare la classe dei nati nel 1922, che non fu richiamata

alle armi dal Governo della cosiddetta Repubblica sociale: verrebbero quindi meno, a suo avviso, alcune delle perplessità di quanti vorrebbero estendere genericamente a tutti i combattenti il beneficio previsto dal disegno di legge.

La senatrice BAIOLETTI illustra a sua volta il subemendamento 1.1/2, che intende concedere la distinzione onorifica a coloro che abbiano partecipato agli eventi bellici successivi all'8 settembre per almeno tre mesi, e l'emendamento 1.3 che per alcune categorie di benemeriti non richiede la condizione della partecipazione agli eventi bellici per almeno tre mesi.

Il senatore MAIORCA illustra infine il subemendamento 1.1/4 che stabilisce che la distinzione onorifica è conferita a quanti hanno preso parte agli eventi bellici successivi all'8 settembre 1943, senza condizioni temporali.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1055**Art. 1.**

All'emendamento 1.1, dopo le parole: «non conseguire la nomina di ufficiale di complemento» aggiungere le seguenti: «e a tutti coloro che parteciparono alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate italiane o che siano stati deportati o internati.».

1.1/1**MANZI, PETRICCA**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. Ai cittadini italiani non in possesso di un grado di ufficiale delle Forze armate che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano corsi preparatori per la nomina ad ufficiale di complemento oppure che, in qualità di allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori, erano provenienti od inquadrati nei battaglioni di istruzione del Regio esercito o della Regia aeronautica e che a causa degli avvenimenti successivi non conseguirono la nomina ad ufficiale di complemento, è riconosciuto il grado di sottotenente di complemento «a titolo onorifico» a condizione che ne facciano domanda presso i distretti o comandi militari di appartenenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il conferimento del grado «a titolo onorifico» per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta in alcun caso benefici di carattere economico e previdenziale».

1.1**PETRICCA**

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

La nomina è conferita con decreto del Ministro della difesa tenuto conto del parere espresso dalla Commissione ordinaria di avanzamento sulla base della richiesta degli interessati e di ogni elemento documentato relativo alla posizione militare dei medesimi, nonché delle eventuali condanne, anche in 1° grado, per reati che risultino incompatibili sotto il profilo morale e civile con il conferimento del grado».

1.2**PETRICCA**

All'emendamento 1.1 dopo le parole: «è riconosciuto» aggiungere le seguenti: «qualora abbiano partecipato ai successivi eventi bellici per almeno tre mesi.».

1.1/2

BAIOLETTI, FRONZUTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

Il periodo minimo di tre mesi di cui all'articolo 1 non è richiesto:

a) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano ottenuto una croce al merito di guerra;

b) per i mutilati, gli invalidi ed i feriti per causa di servizio connesso con gli eventi bellici successivi all'8 settembre 1943;

c) per gli ex internati e prigionieri in campo di concentramento».

1.3

BAIOLETTI, FRONZUTI

All'emendamento 1.1 dopo le parole: «è riconosciuto» aggiungere le altre: «qualora abbiano partecipato ai successivi eventi bellici.».

1.1/4

MAIORCA

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

82^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BOROLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Giarda.**La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE REFERENTE****(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995**

(Esame e rinvio)

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1994

(Esame e rinvio)

Il senatore COPERCINI riferisce sul disegno di legge n. 1911 ricordando che per quanto riguarda il fabbisogno del settore statale il Documento di programmazione economico-finanziaria 1995-1997 (luglio 1994) aveva fissato, per lo stesso 1994, un valore limite di 154.000 miliardi; l'avanzo primario veniva fissato in circa 18.000 miliardi.

I risultati del 1994 indicano che il fabbisogno del settore statale, al netto delle regolazioni dei debiti pregressi, è stato pari a 149.802 miliardi, proseguendo la tendenza, apertasi nel 1993, che vede una discesa rispetto all'anno precedente, sia in valore assoluto (per circa 4.300 miliardi) che in rapporto al prodotto interno lordo (9,5 per cento contro il 9,8 per cento). Il saldo al netto degli interessi ha confermato l'inversione di tendenza, già iniziata nel 1992, con un avanzo primario pari a circa 17.630 miliardi.

Per la gestione di competenza, prendendo in considerazione i saldi definiti dalla legge finanziaria - saldo netto da finanziare e ricorso al mercato finanziario -, si nota un peggioramento di entrambi nel passaggio dalle previsioni iniziali a quelle definitive da addebitare agli slittamenti di copertura, alle riassegnazioni di quote di entrate incassate dopo il 31 ottobre 1993, al provvedimento di assestamento del bilancio ed al rifinanziamento della legge n. 64 del 1° marzo 1986 (intervento straordinario nel Mezzogiorno). Va comunque sottolineato che, come previsto dal combinato disposto degli articoli 5, ultimo comma, e 17,

terzo comma, della legge n. 468 del 1978, per le riassegnazioni e dall'articolo 11-bis, quinto comma, per gli slittamenti, il livello del saldo netto stabilito dalla legge finanziaria, ai fini delle operazioni di rendicontazione, deve essere aumentato dei suddetti importi.

Un netto miglioramento va registrato, invece, considerando i risultati della gestione per i due saldi citati e, conseguentemente, per il livello del risparmio pubblico (negativo perchè segnala l'eccedenza delle spese correnti sulle entrate correnti): il saldo netto da finanziare infatti si è determinato in 137.590 miliardi di lire che, rispetto ai 172.048 miliardi delle previsioni definitive, segnano una diminuzione di 34.460 miliardi; analogamente per il ricorso al mercato finanziario si passa dai 295.751 miliardi delle previsioni definitive ai 257.849 miliardi del consuntivo.

Di conseguenza l'avanzo primario (saldo netto da finanziare al netto degli interessi) che, in base alle previsioni iniziali risultava essere di 19.675 miliardi e, per quelle definitive, di 4.425 miliardi, viene determinato in 36.744 miliardi.

Sul versante delle entrate, gli accertamenti per operazioni finali fanno registrare, rispetto alle previsioni definitive, un incremento complessivo di 20.587 miliardi da attribuirsi per 11.953 miliardi alle entrate tributarie, per 8.557 miliardi alle entrate extra-tributarie, per 77 miliardi all'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e alla riscossione di crediti.

La gestione di cassa ha dato luogo ad incassi complessivi per 834.817 miliardi e a pagamenti complessivi per 742.656 miliardi. Gli incassi si riferiscono per 497.614 miliardi ad operazioni finali e per 337.203 miliardi ad operazioni di indebitamento patrimoniale. I pagamenti riguardano operazioni finali per 628.292 miliardi e rimborso di prestiti patrimoniali per 114.364 miliardi.

Il saldo di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti della gestione di cassa risulta quindi essere un avanzo di 92.161 miliardi.

Per quanto riguarda i due principali saldi di bilancio - saldo netto da finanziare e ricorso al mercato - viene confermato l'andamento positivo già registrato nella gestione di competenza: il saldo netto si attesta a 130.678 miliardi (di cui 92.640 miliardi per la gestione di competenza e 33.090 miliardi in conto residui); il ricorso al mercato ammonta a 245.042 miliardi. Va sottolineato che in quest'ultima voce non sono registrate le operazioni di accensione prestiti collegate al saldo negativo del conto corrente di tesoreria già menzionato.

Dal lato della spesa si sono avuti pagamenti per operazioni finali per 628.292 miliardi (88,4 per cento delle previsioni definitive e 80,4 per cento della massa spendibile); il ritmo di realizzazione delle spese finali raggiunge l'80,6 per cento, inferiore al valore registrato nel 1993 (83 per cento).

Risulta confermata anche per il 1994 una divaricazione nelle incidenze dei pagamenti considerando separatamente la gestione di competenza e quella dei residui: per la prima i pagamenti ammontano a 557.164 miliardi che corrispondono all'85 per cento delle previsioni; per la seconda, invece, i pagamenti sono di 71.128 miliardi che corrispondono al 56,6 per cento delle somme spendibili (125.667 miliardi).

Il conto dei residui provenienti dagli esercizi 1993 e precedenti presentava, al 1° gennaio 1994 residui attivi per 89.174 miliardi e residui

passivi per 126.054 miliardi, con una eccedenza passiva, quindi, di 36.880 miliardi.

Per i residui passivi la diminuzione di 7.805 miliardi è stata determinata da economie di gestione per 3.937 miliardi e da somme perente agli effetti amministrativi per 4.660 miliardi, a fronte delle quali si sono verificate eccedenze di spesa per 792 miliardi.

Alla fine dell'esercizio finanziario 1994 il raffronto tra i residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti evidenzia una eccedenza passiva di 36.922 miliardi, con un aumento, quindi, di 42 miliardi rispetto a quanto rilevato al 1° gennaio 1994.

Il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per il 1994 presenta alcune questioni che potrebbero essere oggetto di un approfondimento.

Una prima questione è il livello delle eccedenze di spesa in vari stati di previsione. Le eccedenze rappresentano, come è noto, una patologia del sistema, in quanto esse costituiscono giuridicamente l'insieme degli atti di impegno (e pagamento) superiori rispetto alle cifre stanziati nel bilancio di previsione, tant'è che di esse viene decisa la sanatoria *ex post* in sede di esame del rendiconto, non esprimendo su di esse un giudizio di correttezza l'organo di controllo contabile perchè tali da violare la legge di contabilità.

Le eccedenze di spesa per il 1994 sono ammontate a complessivi 1.207 miliardi, che rappresentano quasi il triplo della corrispondente cifra per l'esercizio 1993. È opportuno, quindi, che il fenomeno formi oggetto di una riflessione, in quanto la sensazione è che ci si cominci a trovare di fronte non più ad un avvenimento patologico e perciò eccezionale, ma ad un andamento che va assumendo un carattere tendenziale, tra l'altro per importi non limitati.

Una riflessione va poi effettuata sulle cause di tali eccedenze, da ricondurre essenzialmente (per 1.102 miliardi) alle vincite al lotto. La corrispondente cifra per il 1993 era di 281,6 miliardi. Anche sotto tale aspetto andrebbe meglio chiarito se il meccanismo normativo settoriale sia da sottoporre a revisione oppure occorra in sede previsionale adeguare in maniera più congrua gli stanziamenti di spesa interessati, evitando artificiose sottovalutazioni dell'onere. Peraltro, va ricordato che anche per i residui si sono avute eccedenze di spesa per ben 792 miliardi, di cui 438 miliardi sempre in relazione alle vincite al lotto. Tutto ciò sempre che la causa della variazione non sia costituita da un corrispondente incremento delle giocate, così come chiarisce la relazione al disegno di legge sull'assestamento in relazione all'esercizio 1995. Si tratta di un punto sui cui è opportuno che il Governo dia informazioni.

Altra questione è che continua a persistere la dinamica ancora elevata nel processo formativo dei nuovi residui passivi. Ciò appare per certi versi meno spiegabile rispetto agli esercizi passati, non solo per il progressivo asciugamento delle poste di bilancio, sicchè vi sarebbe da attendersi una migliore calibratura degli stanziamenti sulle effettive necessità, ma anche perchè dovrebbe iniziare a produrre effetti la recente introduzione del mandato informatico e di nuove norme di gestione della spesa, la cui conseguenza doveva essere - e probabilmente sarà - l'avvicinamento, se non la identificazione in qualche caso, delle varie fasi in cui si articola il procedimento di spesa. Da rilevare peraltro che

una parte consistente dei nuovi residui passivi attiene alla spesa corrente, il che forse accentua la necessità di un approfondimento del fenomeno.

Una ulteriore questione è che una parte del peggioramento dei saldi in sede di consuntivo rispetto al preventivo (sia nel conto della competenza che nel conto della cassa) è ascrivibile, secondo quanto recita la stessa relazione al disegno di legge, al rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante misure per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Probabilmente si tratta delle conseguenze connesse agli interventi di chiusura di tale intervento, che hanno portato ad un elevato volume di impegni nel senso dello smaltimento della competenza e dei residui in essere, con una notevole accelerazione dei pagamenti. Ciò però avrebbe dovuto tradursi in uno sfondamento dei saldi differenziali non in termini di competenza, ma prevalentemente in termini di cassa: invece, l'effetto è stato duplice e quindi anche da questo punto di vista andrebbero approfondite le cause del fenomeno.

Il senatore MANTOVANI riferisce quindi sul disegno di legge n. 1910 precisando che per la parte di competenza, dal complesso delle variazioni proposte risulta un incremento delle entrate finali pari a 4.158 miliardi di cui 3.158 miliardi da attribuire a quelle tributarie in considerazione della positiva evoluzione economica rispetto alle previsioni iniziali; il favorevole andamento del gettito tributario, in particolare, è ascrivibile all'incremento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA che compensano, con un'eccedenza di 3.000 miliardi, la flessione dell'imposta di bollo e di quella sul gas metano. A questo incremento deve, poi, aggiungersi quello di 1.000 miliardi derivante principalmente dai maggiori introiti per entrate di diversa natura dei vari dicasteri. Con riguardo alle spese di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento registrano un incremento delle spese finali pari a 16.676 miliardi, come risultante di un incremento delle spese correnti a fronte di una leggera contrazione di quelle in conto capitale. Tra le voci più significative che hanno contribuito ad un peggioramento dell'andamento delle spese correnti si segnalano le seguenti: le maggiori spese per il personale in servizio derivanti dal rinnovo contrattuale del comparto dei ministeri e delle supplenze brevi nella scuola (1.473 miliardi); le maggiori spese per i trasferimenti (1.032 miliardi) ad imprese e regioni a statuto speciale; e soprattutto le maggiori spese per interessi (13.255 miliardi) dovute ad un'evoluzione dei tassi superiore a quella prevista in sede di approvazione della legge di bilancio. La flessione registrata nelle spese di competenza del conto capitale (476 miliardi) deve completamente attribuirsi ai trasferimenti alle imprese ed alle aree depresse, solo parzialmente compensate dall'incremento dei trasferimenti ad altri enti pubblici. Con il disegno di legge in corso di esame, si propone poi di ridurre le spese per il rimborso dei prestiti, per 8.831 miliardi, in considerazione delle minori richieste di rimborso dei CCT con opzione rispetto a quelle preventivate in sede di predisposizione del bilancio. Nel complesso, le variazioni proposte per la competenza con il suddetto provvedimento producono un peggioramento del saldo netto da finanziare pari a 12.517 miliardi che, tuttavia, è inferiore al miglioramento dovuto alle variazioni immesse per atto amministrativo che riguardano, essenzialmente, gli effetti positivi derivanti dalle norme adot-

tate con il decreto-legge n. 41 del 1995 (21.510 miliardi) e dall'applicazione dell'articolo 46 della legge n. 724 del 1994. Il saldo netto finale resta, dunque, positivo e pari a circa 7.260 miliardi. Passando alle previsioni di cassa il progetto di assestamento adegua le dotazioni dei capitoli alle esigenze di operatività delle amministrazioni, tenendo conto dell'entità dei residui accertati a chiusura dell'esercizio 1994 (che risulta essere superiore di 69.600 miliardi rispetto all'ammontare presunto in fase di approvazione della legge di bilancio per il 1995) e delle variazioni proposte per la competenza. Si viene così a determinare un peggioramento del saldo netto da finanziare per 40.959 miliardi e di quello del ricorso al mercato per 38.170 miliardi dovendosi, cioè, attribuire alla forte crescita dei pagamenti finali (45.115 miliardi) che, in aggiunta ai 5.464 miliardi derivanti dalle variazioni per atto amministrativo relative ai pagamenti, determinano un saldo netto da finanziare superiore di circa 50.000 miliardi rispetto al corrispondente saldo risultante dalle previsioni iniziali della legge di bilancio. Secondo la nota preliminare governativa, tuttavia, gli incrementi delle autorizzazioni di spesa per cassa determinati dall'adeguamento alla consistenza effettiva dei residui passivi sono in larga misura ininfluenti sulla stima delle operazioni di cassa del bilancio dello Stato per il 1994. In effetti, la tecnica di determinazione delle autorizzazioni di cassa conduce a errori sistematici di sovrastima dei pagamenti, con un conseguente effetto di sottostima dei residui. Quanto ai residui, nel corso del 1994 se ne sono formati di nuovi per 90.759 miliardi, gran parte dei quali risultano concentrati nelle spese di trasferimento (sia corrente che capitale) e, in tal ambito, soprattutto in relazione agli enti territoriali (circa 17.000 miliardi). Si può osservare come la formazione di ingenti nuovi residui sia particolarmente legata a regolazioni contabili (specificatamente verso alcune regioni a statuto speciale) e a difficoltà nella realizzazione da parte degli enti degli interventi finanziati dal bilancio dello Stato (specificatamente, quelli relativi all'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse). Lo scostamento tra residui presunti e accertati per il 1994 è, poi, legato alla tecnica contabile adottata in quanto i residui passivi presunti vengono calcolati come semplice differenza tra la massa spendibile del bilancio in gestione e le autorizzazioni di cassa, senza alcuna considerazione delle economie di spese di fine esercizio. Dalle risultanze, in termini di competenza e di cassa, così definite il disegno di legge di assestamento propone, conseguentemente, di ridurre l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, dai 138.000 miliardi fissati nella legge annuale di bilancio a 130.000 miliardi. Al riguardo, devono sottolinearsi tre aspetti; in primo luogo, come la ridefinizione del limite di emissione attraverso la legge di assestamento si sia verificata anche negli anni precedenti ma sempre in aumento. In secondo luogo, come lo scostamento tra i valori registrati a consuntivo e quelli risultanti dal provvedimento in esame siano dovuti ad una patrimonializzazione delle emissioni dei titoli pubblici sul conto corrente di tesoreria della Banca d'Italia come contropartita delle posizioni debitorie a carico del Tesoro.

Infine, occorre considerare come alcune questioni afferenti le tecniche di quantificazione e di contabilizzazione delle dotazioni del disegno di legge di assestamento possano costituire un freno al perseguimento dell'obiettivo di contenimento del tetto massimo di emissione dei titoli pubblici.

Un primo aspetto, riguarda la variazione accrescitiva delle spese di competenza per il personale in servizio a partire da 1.473 miliardi; infatti dalla relazione al provvedimento non risulta alcuna specificazione circa la composizione di detta variazione. Ciò rileva, soprattutto sotto il profilo della idoneità della copertura con un provvedimento di carattere formale quale il disegno di legge sull'assestamento qualora i suddetti maggiori oneri derivino dal contratto di lavoro in sé considerato oltre i limiti disposti dalla legge finanziaria.

Un secondo aspetto, concerne le disposizioni dell'articolo 2, comma 1 del disegno di legge in esame in relazione alla possibilità di conservare in bilancio somme iscritte in competenza e in conto residui contrariamente al principio di annualità del bilancio, con evidenti riflessi sul fabbisogno di cassa dello Stato.

Infine, un'ulteriore osservazione deve porsi in merito alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, 3 e 4, del provvedimento in esame che autorizzano il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti all'attuazione di una serie di leggi, alle quali invece potrebbe dare applicazione utilizzando gli ordinari poteri previsti dall'articolo 17 della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario GIARDA, riservandosi di intervenire alla fine della discussione generale, precisa che l'aumento della spesa per il personale cui si è riferito il relatore sul disegno di legge di assestamento riguarda in gran parte gli incrementi dei capitoli da 1032 a 1036 del Ministero della pubblica istruzione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CHERCHI ritiene indispensabile che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti in ordine alla corretta utilizzazione degli stanziamenti per i trasporti secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6 della legge finanziaria per il 1995. Ricorda, in proposito, che in tale norma sono contenute indicazioni estremamente precise relativamente al programma di investimenti per le ferrovie. Recentemente è stato approvato il relativo contratto di programma e sono sorte perplessità sulla sua mancata coerenza rispetto alla impostazione della stessa legge finanziaria. A suo avviso, la conferma di ciò costituirebbe un serio problema anche in vista dell'approvazione dei disegni di legge in titolo.

Il senatore PODESTÀ chiede che il Governo fornisca ulteriori elementi sui risultati negativi delle entrate concernenti l'andamento delle lotterie. È opportuno valutare, infatti, se si tratta di un fenomeno di carattere contingente o se è legato a problemi più strutturali. Quanto agli effetti della manovra di cui al decreto-legge n. 41 del 1995, si chiede se sia stata compiuta una analisi sulla incidenza delle misure in esso contenute rispetto al sensibile incremento dell'inflazione che si è registrato.

Il senatore CAPONI rileva che, in seguito alla manovra finanziaria testè citata e tenendo conto anche delle modificazioni introdotte dal disegno di legge per l'assestamento, si registra un miglioramento del saldo netto da finanziare di circa 7.200 miliardi. La sua parte politica pro-

porrà, pertanto, di incrementare le spese concernenti la scuola, la sanità e i trasferimenti alla finanza locale nei limiti di tale risparmio aggiuntivo. In tal modo, senza influire negativamente sulla linea di rientro dal debito pubblico, potranno essere attuati miglioramenti nei servizi sociali e si potrà determinare un allargamento del mercato interno con effetti positivi anche sull'occupazione. Inoltre, sarà possibile favorire le attività produttive e non, come invece normalmente avviene, le rendite finanziarie.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti volti ad ottenere i risultati indicati ed auspica che su di essi il Governo assuma un atteggiamento di apertura.

Il PRESIDENTE comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 21 di martedì 18 luglio. In ordine alla emendabilità del disegno di legge relativo all'assestamento, ricorda che ad esso si applica un regime analogo a quello della legge di bilancio. Gli emendamenti debbono essere quindi necessariamente compensati e non possono introdurre elementi giuridici di novità, essendo il disegno di legge di assestamento assimilato alla legge di bilancio. È fatto divieto peraltro di finanziare incrementi di capitoli di spesa con sopravvalutazione delle stime di entrata, così come decurtare capitoli di spesa obbligatoria o relativa agli interessi per finanziare incrementi di spesa relativa a capitoli discrezionali.

Ai fini della declaratoria di inammissibilità degli emendamenti che comportino aumenti di spesa discrezionale, si assume il non peggioramento dei saldi quale deriva dalle variazioni proposte dal disegno di legge in esame.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

90^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAVILLA

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1903) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazione alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

Il presidente FAVILLA, dopo aver ricordato che si è conclusa la discussione generale sul provvedimento in titolo, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 18 luglio.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente FAVILLA avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, giovedì 13 luglio, alle ore 9, non avrà più luogo. Resta confermata, invece, per le ore 15,30, la seduta pomeridiana già convocata, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCLEDÌ 12 LUGLIO 1995

106ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Paolucci e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Guiducci Bonanni.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLE DIMISSIONI DEL SENATORE NISTICÒ
(A003 000, C07ª, 0005ª)

In apertura di seduta, il presidente ZECCHINO comunica che il senatore Nisticò gli ha fatto pervenire una lettera nella quale, avendo presentato le dimissioni dal Senato a seguito della elezione a presidente della Giunta regionale della Calabria, egli rivolge un caloroso ringraziamento ai membri della Commissione per l'accoglienza ricevuta nel pur breve periodo per il quale ha preso parte ai suoi lavori.

Il Presidente rivolge quindi al senatore Nisticò i più fervidi auguri di buon lavoro nel nuovo incarico cui è stato chiamato, auguri cui si associa la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso il parere sugli emendamenti presentati al provvedimento in titolo, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 luglio scorso. Peraltro, poichè sui medesimi emendamenti non si sono ancora espresse nè la Commissione affari costituzionali nè la Commissione giustizia, egli rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

(1649) *Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali*

(1613) *ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che sul testo unificato dei provvedimenti in titolo, presentato dal relatore il 28 giugno, sono stati presentati numerosi emendamenti in ordine ai quali si è in attesa dei pareri delle Commissioni 1ª e 5ª. Poichè nessuno chiede di intervenire per illustrarli, si danno per illustrati e pertanto saranno pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta.

In considerazione dell'elevato numero di proposte emendative, il Presidente propone di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, che potrebbe riunirsi immediatamente, nel corso di una apposita sospensione della seduta.

Convieni la Commissione.

Il PRESIDENTE invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire le rispettive designazioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(893) *CAVITELLI ed altri: Celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre 1994.

Il PRESIDENTE informa che i lavori del Comitato ristretto, cui era stato affidato il compito di esaminare il testo, si sono conclusi con l'affidamento al relatore Scaglione del mandato a redigere un nuovo testo, testo da lui elaborato e che viene pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

Il relatore SCAGLIONE illustra quindi il nuovo testo da lui predisposto per rispondere ai rilievi emersi nel corso dei lavori del Comitato ristretto. L'onere del provvedimento è stato sensibilmente ridotto, così come sono state circoscritte le iniziative originariamente previste. Il testo, peraltro ancora suscettibile di ulteriori perfezionamenti, risponde alle indicazioni ricevute e rappresenta, a suo giudizio, un giusto punto di equilibrio tra l'esigenza di celebrare degnamente un anniversario di così grande rilievo e quella, contrapposta, di contenere gli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sul nuovo testo presentato dal relatore si apre il dibattito.

Il senatore PASSIGLI esprime apprezzamento per le modifiche introdotte rispetto all'originaria versione del disegno di legge. Il testo suscita tuttavia ancora qualche perplessità soprattutto a causa del carattere eccessivamente localistico non solo della composizione del comitato incaricato delle celebrazioni, ma anche delle iniziative che esso dovrebbe promuovere.

Il presidente ZECCHINO chiede chiarimenti in ordine al rapporto fra il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 e il Comitato nazionale di cui all'articolo 1. La legislazione vigente in materia di comitati celebrativi prevede infatti, in via generale, l'attribuzione della competenza a promuovere e coordinare le varie iniziative a Comitati nazionali, i quali a loro volta possono articolarsi, al proprio interno, in sottogruppi distinti per funzioni.

Il senatore CAVITELLI, primo firmatario del disegno di legge, chiarisce che il suo intendimento era nel senso di prevedere un Comitato nazionale a carattere onorifico e, distinto da questo, un comitato tecnico-scientifico incaricato dell'elaborazione in concreto del programma celebrativo. Tale impianto non esclude peraltro lo svolgimento di altre celebrazioni, a cura e nell'ambito degli stanziamenti propri di altri soggetti istituzionali, come ad esempio la Regione o gli enti lirici.

Per quanto riguarda in particolare il nuovo testo predisposto dal relatore, egli ritiene che si tratti della stesura minima ipotizzabile, essendone state espunte tutte le parti che comportavano spese a carattere continuativo.

Il senatore BERGONZI ritiene che il primo centenario della morte di Verdi dovrebbe essere l'occasione per promuovere iniziative di ben più ampio respiro rispetto a quelle indicate nel disegno di legge in esame.

A giudizio della senatrice BUCCIARELLI, non può essere contestata l'opportunità di celebrare il primo centenario della morte di Verdi, e ciò anche attraverso iniziative da svolgersi nella sua città natale. Ciò nonostante, ella ritiene opportuno inquadrare tali iniziative nell'ambito di un programma più ampio, a carattere nazionale, che investa anche le competenze di altre istituzioni.

Dopo un intervento del senatore PRESTI, che ricorda il modello adottato per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II, prende nuovamente la parola il presidente ZECCHINO, il quale propone che il testo ritorni all'esame del Comitato ristretto al fine di elaborare, in quella sede, una formulazione che renda gli strumenti attuativi più adeguati al fine che si intende perseguire.

Il relatore SCAGLIONE conviene con la proposta del Presidente, pur esprimendo il timore che la previsione di un programma celebrativo più ampio risulti, alla fine, di difficile praticabilità e vanifichi anche le più limitate celebrazioni previste dal disegno di legge n. 893.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore CAVITELLI esprime rammarico per la circostanza che il disegno di legge di cui è primo firmatario sollevi, ogni volta che viene esaminato, critiche di natura diversa. Auspica tuttavia che il Comitato ristretto, nuovamente incaricato del testo, concluda sollecitamente e positivamente i propri lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, per consentire la riunione del Comitato ristretto sui disegni di legge nn. 1649 e 1613.

La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,55.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A008 000, C07*, 0007*)**

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori del Comitato ristretto incaricato dell'esame preliminare dei disegni di legge nn. 1649 e 1613, testè riunitosi, propone che l'ordine del giorno della seduta già prevista per domani, giovedì 13 luglio, alle ore 15, sia integrato con il seguito della discussione in sede deliberante dei predetti disegni di legge.

Convieni la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte altresì che, a seguito della richiesta di rimessione alla sede plenaria avanzata da uno dei membri della Sottocommissione pareri, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato altresì con l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge per il rendiconto 1994 e l'assestamento di bilancio 1995 (Atti Senato n. 1910 e 1911).

Poichè non si è registrata l'unanimità di tutti i Gruppi sulla proposta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 1146, recante celebrazioni della città di Asti, il Presidente avverte infine che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato anche con il seguito dell'esame in sede referente di detto provvedimento.

La seduta termina alle ore 18.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1649 E 1613**

**Attribuzione di autonomia a musei ed istituti del Ministero per i
beni culturali e ambientali. Modificazioni e integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805**

Art. 1.

Al comma 2, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

«d-ter) l'Archivio centrale dello Stato, la Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze».

1.14**BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, SCAGLIOSO**

Al comma 3, capoverso 1, sostituire le parole: «le registrazioni sonore e audiovisive» con le altre: «gli strumenti sonori, audiovisivi e multimediali» e sostituire le parole: «sonora e audiovisiva» con le altre: «sonora, audiovisiva e multimediale».

1.20**PASSIGLI**

Al comma 3, capoverso 1, sopprimere le parole: «sul deposito legale».

1.1**PRESTI, relatore**

Al comma 3, capoverso 2, nelle lettere a) e b) sostituire le parole: «sonori e audiovisivi» con le altre: «sonori, audiovisivi e multimediali».

1.21**PASSIGLI**

Al comma 3, capoverso 2, lettera c), sostituire le parole: «sonoro e audiovisivo» con le altre: «sonoro, audiovisivo e multimediale».

1.22**PASSIGLI**

Al comma 3, capoverso 2, lettera c), dopo le parole: «italiani e stranieri», inserire le seguenti: «, nonchè con le regioni e gli enti locali.»

1.15 **BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, SCAGLIOSO,
ABRAMONTE**

Al comma 3, capoverso 2, aggiungere alla fine la seguente lettera:

«c-bis) promuove iniziative di coordinamento dei programmi e dei progetti delle regioni e degli enti locali relativi ai documenti sonori e audiovisivi.»

1.2 **PRESTI, relatore**

Al comma 4, capoverso 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) due rappresentanti del personale in servizio presso l'istituto eletti dal personale stesso secondo modalità stabilite con decreto del Ministero, sentito il consiglio di amministrazione.»

1.9 **BERGONZI**

Al comma 4, capoverso 3, sostituire le parole: «alla lettera c)» con le seguenti: «alle lettere c) e c-bis)».

1.10 **BERGONZI**

Al comma 4, capoverso 3, dopo le parole: «quattro anni», inserire le altre: «salvo revoca.»

1.23 **PASSIGLI**

Sopprimere il comma 5.

1.11 **BERGONZI**

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Articolo 20-bis. - 1. Le entrate degli istituti autonomi sono costituite:

a) dalla dotazione finanziaria all'uopo destinata per ciascuno sul rispettivo capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero;

- b) da eventuali assegnazioni per spese straordinarie sui capitoli di bilancio dei competenti Uffici centrali;
- c) dai proventi direttamente derivanti da attività tecnico-scientifiche ed economiche rientranti nei fini istituzionali;
- d) dalle somme ad essi destinate da enti e privati per scopi determinati rientranti nei fini istituzionali;
- e) dai canoni di concessione e dalle altre somme derivanti dalla concessione dei servizi aggiuntivi».

1.3

PRESTI, relatore

Sopprimere il comma 6.

1.12

BERGONZI

Al comma 6, dopo le parole: «delle relative procedure.» aggiungere alla fine le seguenti: «Il regolamento determina i casi in cui il parere del comitato di istituto al direttore è obbligatorio».

1.4

PRESTI, relatore

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il regolamento di cui all'articolo 21, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.16

BUCCIARELLI, ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. 1. I Musei sono istituzioni culturali permanenti, aperte al pubblico, che hanno lo scopo di acquisire, conservare, esporre, studiare e documentare beni storico-culturali o comunque oggetti che costituiscono testimonianza significativa della civiltà umana e dell'ambiente in cui essa si è sviluppata.

2. I Musei svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla fruizione, alla valorizzazione, alla ricerca scientifica e alla didattica relative ai beni di cui hanno titolo giuridico per occuparsi.

3. In attesa di una disciplina che ordini e regolamenti le diverse fattispecie di istituzioni museali, il Museo di Brera di Milano, il Museo degli Uffizi e di Palazzo Pitti di Firenze, la Galleria Borghese, con le Gallerie Spada, Barberini e Corsini di Roma, il Museo di Capodimonte di Napoli hanno personalità giuridica. Tali Musei sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile per quanto concerne le spese relative allo svolgimento dei compiti istituzionali, ad esclusione di quelle

per il personale; sono amministrati da un Direttore, nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali in conformità a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ciascun Museo è istituito un Comitato di gestione, composto dal direttore che lo presiede, dai responsabili scientifici dei settori e dei laboratori nei quali si articola il Museo e da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica funzionale non inferiore alla IX, che svolge funzioni di segretario. Le responsabilità per la conservazione, la manutenzione e il restauro degli immobili nei quali hanno sede i Musei ricadono sugli stessi.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina gli indirizzi e svolge i controlli sulla gestione dei Musei".

7-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa, nonché le competenze del Comitato di gestione e del Direttore di Museo di cui al comma 3 dell'articolo 29-bis».

1.27 (già emendamenti 1.17 e 1.18) BUCCIARELLI, ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO, ABRAMONTE, PASSIGLI

Al comma 7, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: «il Museo di Capodimonte di Napoli» con le altre: «il Museo e Gallerie nazionali di Capodimonte di Napoli, con il Museo nazionale di San Martino, il Museo nazionale delle ceramiche "Duca di Martina" nella Villa Floridiana e il Museo Pignatelli».

1.25

IL GOVERNO

Al comma 7, capoverso 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-bis) le Gallerie dell'Accademia di Venezia».

1.7

PERUZZA

Al comma 7, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ad essi si applicano gli articoli 19 e 20, in quanto compatibili».

1.13

BERGONZI

Al comma 7, capoverso 2, sostituire le parole: «le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento» con le altre: «le spese relative a programmi di investimento, all'attività svolta e quelle di funzionamento».

1.24

PASSIGLI

Al comma 7, capoverso 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Agli istituti di cui al comma 1 e al presente comma, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22».

1.5

PRESTI, relatore

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In attesa dell'adozione del regolamento di cui al comma 6, agli istituti indicati nel comma 7 si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501».

1.26

IL GOVERNO

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. L'elenco di cui all'articolo 29-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 può essere integrato da altri Musei che si distinguano per l'eccezionale valore delle raccolte, per l'alto numero dei visitatori, per la possibilità di scindere i loro compiti da quelli della Soprintendenza territoriale interessata. All'integrazione si provvede con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, previ i pareri dell'Osservatorio sull'autonomia di cui al comma 8-ter, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e dei Presidenti delle regioni nel cui territorio ricadono i Musei.

8-bis. Con la procedura di cui al comma 8, possono essere inclusi nell'elenco anche i sistemi di Musei e Gallerie che rispondano ai criteri indicati allo stesso comma 8. Tali enti non possono comunque essere separati dalla Soprintendenza competente del territorio. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina con proprio decreto l'ambito territoriale e le entità museali che fanno parte di ogni sistema.

8-ter. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e alle dirette dipendenze del Ministro è istituito un Osservatorio per l'autonomia, con compiti di esame e valutazione dell'attività svolta dai Musei e istituti di cui agli articoli 12 e 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio, sulla base dei risultati dell'attività dei Musei e degli istituti predetti dovrà presentare al Ministro per i

beni culturali e ambientali valutazioni sul funzionamento degli istituti in relazione alla autonomia attribuita, nonché le eventuali modifiche da apportare alla presente legge e al suo regolamento, al fine di estendere l'autonomia ad altri Musei ed istituti, ai sensi dei commi 8 e 8-bis, e di identificare le forme di autonomia più opportune da applicarsi agli organi periferici del Ministero e agli Istituti centrali.

8-quater. L'Osservatorio è composto da:

- a) quattro funzionari con qualifica dirigenziale del Ministero per i beni culturali e ambientali, scelti rispettivamente nei ruoli degli storici dell'arte, dei bibliotecari, degli archivisti e degli amministrativi;
- b) un funzionario con qualifica dirigenziale della Ragioneria centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- c) un esperto di economia dei beni culturali;
- d) un esperto di diritto amministrativo scelto fra i professori universitari di ruolo.

8-quinquies. Il Presidente è eletto dai membri dell'Osservatorio. Al finanziamento dell'attività dell'Osservatorio provvede il Ministro per i beni culturali e ambientali, che è autorizzato ad iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali uno stanziamento annuo di lire 500 milioni».

1.19 BUCCIARELLI, ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO, ABRAMONTE, PASSIGLI

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «Decorsi due anni» con le seguenti: «Decorso un anno».

1.8 MERIGLIANO

Al comma 8, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, nei limiti delle ordinarie dotazioni di bilancio e con esclusione di ogni onere aggiuntivo».

1.6 PRESTI, relatore

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I servizi affidabili in gestione e indicati dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché quelli indicati dall'articolo 47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono concessi, per i servizi che lo richiedano, unitamente agli spazi necessari, preferibilmente ad un unico soggetto, per ciascun museo, biblioteca, archivio di Stato e ogni altro istituto periferico, aperto al pubblico, del Ministero per i beni culturali e ambientali, applicando le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157».

1.0.1 BISCARDI, ABRAMONTE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. I responsabili degli istituti e dei Musei dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dei Musei di cui all'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, introdotto dall'articolo 1, comma 7, della presente legge, hanno la facoltà di concedere a soggetti privati, enti pubblici economici, associazioni, fondazioni, società cooperative o consorzi, la gestione dei seguenti servizi aggiuntivi, unitamente agli spazi necessari al loro esercizio:

a) servizio editoriale e realizzazione dei cataloghi e altro materiale informativo;

b) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

c) accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica e fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici anche in occasione di mostre e di ogni altra iniziativa promozionale;

d) utilizzazione commerciale delle riproduzioni; gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, ivi compresi i servizi di caffetteria di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale; gestione delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali.

2. La concessione dei servizi di cui al comma 1, di durata massima quinquennale, è effettuata ai sensi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e può essere affidata anche ad un unico soggetto per tutti i servizi relativi a ciascun istituto o Museo. Il rinnovo delle concessioni suddette può essere effettuato con clausola esplicita ove ricorrano i presupposti di convenienza e di economicità di cui all'articolo 44 della legge n. 724 del 1994 e comunque fino alla durata massima di quindici anni.

3. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 e l'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

4. I corrispettivi dovuti dai visitatori per l'ingresso ai Musei di cui all'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 e per gli altri servizi venduti sono determinati dal Direttore del Museo e affluiscono, insieme al contributo annuo dello Stato e con le erogazioni liberali in denaro o in qualsiasi altra forma, al bilancio del Museo».

2.13 (già emendamenti 2.10 e 2.11) **BUCCIARELLI, ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO, BISCARDI, ABRAMONTE, PASSIGLI**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I capi degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali possono concedere a soggetti privati, enti pubblici economici, associazioni, fondazioni, società, cooperative o consorzi, la gestione dei servizi aggiuntivi, unitamente agli spazi necessari al loro esercizio soltanto quando il personale in servizio non sia in grado di svolgerli».

2.4

DI ORIO

Al comma 1, sostituire le parole: «I capi degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali concedono» con le altre: «I Comitati di gestione possono stipulare convenzioni con» e dopo le parole: «o consorzi» aggiungere le altre: «o società miste per».

2.5

BERGONZI

In subordine all'emendamento 2.5, al comma 1, dopo le parole: «e ambientali» inserire le altre: «sulla base di delibere dei Comitati di gestione».

2.6

BERGONZI

Al comma 1, sopprimere la lettera a); alla lettera c) sopprimere la parola: «accoglienza»; alla lettera d) sopprimere le parole: «utilizzo commerciale delle riproduzioni»; sopprimere la lettera f).

2.7

BERGONZI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «gestione delle diapositive, delle raccolte discografiche e biblioteche museali».

2.1

PRESTI, relatore

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «organizzazione» con le altre: «allestimento e gestione».

2.2

PRESTI, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «La concessione» con le altre: «Le convenzioni».

2.8

BERGONZI

Sopprimere il comma 3 e aggiungere dopo il comma 4 il seguente:

«4-bis. Sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e l'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».

2.3

PRESTI, relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo da parte degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonchè i corrispettivi dovuti dai visitatori per l'ingresso ai musei di cui all'articolo 29-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 determinati dal Direttore del museo affluiscono, insieme al contributo annuo dello Stato e con le erogazioni liberali in denaro o qualsiasi altra forma, alle entrate del bilancio degli istituti stessi».

2.12

PASSIGLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «I canoni di concessione e».

2.9

BERGONZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per assicurare le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° luglio 1995 il 70 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1985, n. 332, nonchè il 50 per cento dei canoni di concessione derivanti dalla gestione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonchè le erogazioni liberali in denaro, effettuate per l'organizzazione di mostre, esposizioni e manifestazioni, di cui all'articolo 10, comma 2, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 597, e successive modificazioni, sono destinati ad incrementare la quota annuale del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, gli importi di cui al comma 1, al capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Le spese annuali per l'iscrizione e la frequenza al corso presso una sezione di tiro a segno nazionale degli addetti al servizio di vigilanza, ai sensi della legge 28 maggio 1981, n. 286, sono a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Il personale che rivesta i profili di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo contabile", "collaboratore bibliotecario" e "capo tecnico" della settima qualifica funzionale del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali - tabella A, in servizio alla data del 1° gennaio 1978 con le predette professionalità o munito del diploma di laurea, è inquadrato secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi fino ad esaurimento degli aventi diritto.

5. Il personale che rivesta il profilo di "operatore amministrativo" della quinta qualifica funzionale del ruolo del personale centrale e periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali - tabella A, in servizio alla data del 1° gennaio 1978 con la predetta professionalità o munito del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è inquadrato secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento nei profili professionali di "assistente amministrativo" di sesta qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per il profilo medesimo fino ad esaurimento degli aventi diritto.

6. Gli inquadramenti di cui ai commi 4 e 5 possono avvenire anche in sovrannumero rispetto ai posti previsti per ciascuna qualifica, salvo successivo riassorbimento, per il personale che alla data del 1° gennaio 1978 già rivestiva le qualifiche di "segretario capo e principale" e "coadiutore superiore e principale" previste dal preesistente ordinamento.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.586.210.000 a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo dei fondi in dotazione sui capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali - spese obbligatorie e d'ordine.

8. Gli impiegati vincitori del concorso a 50 posti di bibliotecario del ruolo della ex carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali e restituiti alla carriera di provenienza con decreto Ministeriale in data 16 febbraio 1983, sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, nel profilo professionale di bibliotecario. Il servizio prestatore nella ex carriera direttiva di bibliotecario è valutato a tutti gli effetti nel nuovo profilo professionale.

9. Il personale in servizio presso i centri di elaborazione dati (CED) del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere inquadrato, a domanda, previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione, anche in soprannumero al contingente di personale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1988, nei profili professionali dell'area informatica, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte per un periodo non inferiore a cinque anni alla data di entrata in vigore della legge. Da tale data decorrono i 30 giorni utili per la presentazione della domanda di inquadramento».

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per assicurare le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° luglio 1995 il 70 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1985, n. 332, nonché il 50 per cento dei canoni di concessione derivanti dalla gestione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché le erogazioni liberali in denaro, effettuate per l'organizzazione di mostre, esposizioni e manifestazioni, di cui all'articolo 10, comma 2, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 597, e successive modificazioni, sono destinati ad incrementare la quota annuale del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, gli importi di cui al comma 1, al capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il personale che rivesta i profili di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo contabile", "collaboratore bibliotecario" e "capo tecnico", "operatore amministrativo" del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali - tabella A, che alla data del 1° gennaio 1978 già rivestiva le qualifiche di "segretario capo o principale", "coadiutore superiore o principale" e qualifiche equiparate previste nel preesistente ordinamento o che sia in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge di una anzianità nei predetti profili di almeno 5 anni e del diploma di laurea (per i profili di ottavo livello) e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (per i profili di sesto livello) è inquadrato secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche funzionali immediatamente superiori anche in soprannumero.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.586.210.000 a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo dei fondi in dotazione sui capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali - spese obbligatorie e d'ordine.

5. Gli impiegati vincitori del concorso a 50 posti di bibliotecario del ruolo della ex carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali e restituiti alla carriera di provenienza con decreto Ministeriale in data 16 febbraio 1983, sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, nel profilo professionale di bibliotecario. Il servizio prestato nella ex carriera direttiva di bibliotecario è valutato a tutti gli effetti nel nuovo profilo professionale.

6. Il personale in servizio presso i centri di elaborazione dati (CED) del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere inquadrato, a domanda, previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione, anche in soprannumero al contingente di personale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1988, nei profili professionali dell'area informatica, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte per un periodo non inferiore a cinque anni alla data di entrata in vigore della legge. Da tale data decorrono i 30 giorni utili per la presentazione della domanda di inquadramento».

2.0.2

LONDEI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'Amministrazione garantisce ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'autonomia del personale scientifico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805:

a) assegnando funzioni e incarichi, nonché i necessari mezzi di esercizio, relativamente a attività e obiettivi istituzionalmente previsti con piena e diretta autonomia di attuazione e conduzione operativa da parte del personale scientifico, che è tenuto a rispondere direttamente al competente dirigente dello svolgimento complessivo delle funzioni o del conseguimento degli obiettivi;

b) attribuendo nominativamente ai responsabili o autori i lavori o gli elaborati tecnici o scientifici realizzati nell'ambito del servizio, senza alterarne l'integrità ideologica sostanziale nella successiva eventuale pubblicazione scientifica, fatte salve le prerogative di responsabilità dei competenti dirigenti in sede di utilizzazione giuridico-amministrativa.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e all'articolo 17, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano, compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale scientifico di cui al comma 1 anche relativamente a istituzioni italiane e per la partecipazione a convegni, seminari e altre iniziative di aggiornamento scientifico nella misura di un massimo di trenta giorni lavorativi annui, eventualmente cumulabili entro un periodo massimo di sei anni».

2.0.3

BUCCIARELLI, BISCARDI, MASULLO, SCAGLIOSO, ABRAMONTE

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 1996, le spese annuali di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale, per ciascuno degli istituti di cui alla presente legge, sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per gli anni 1996 e 1997 i relativi oneri sono determinati in base alla tabella A allegata alla presente legge; a decorrere dall'anno 1998 la relativa quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

3.1

PRESTI, relatore

Al comma 1, sostituire la tabella A richiamata con la seguente:

«TABELLA A
(art. 3, comma 1)

Spese per il funzionamento
(in miliardi di lire)

Museo di Brera.....	0,8
Galleria degli Uffizi.....	1,2
Galleria Borghese ed altre.....	0,8
Museo di Capodimonte.....	1
Biblioteca nazionale di Firenze.....	5
Biblioteca nazionale di Roma.....	5
Archivio centrale dello Stato.....	4
Istituto centrale beni sonori e audiovisivi.....	0,8».

3.5

BERGONZI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, nella riga: «Archivio centrale dello Stato» sostituire gli importi relativi al 1997 e al totale con i seguenti: «1,5» e «3,5».

3.2

PRESTI, relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 11,3 miliardi annui per il 1996 e il 1997, si provvede, quanto a lire 1,9 miliardi annui, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1996 e 1997, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e

ambientali iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, quanto a lire 9,4 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996 e 1997 con utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1995:

a) cap. 1538 per lire 3,5 miliardi annui, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 190;

b) cap. 1545 per lire 200 milioni annui, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 marzo 1981, n. 74;

c) cap. 1534 per lire 3,7 miliardi annui;

d) cap. 3033 per lire 2 miliardi annui».

3.3

PRESTI, *relatore*

Al comma 3, sostituire la cifra: «lire 11,3 miliardi» con l'altra: «18,6 miliardi» e dopo le parole: «dell'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali e ambientali» inserire le seguenti: «nonchè, quanto a lire 7,3 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.4

BERGONZI

**NUOVO TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 893**

Art. 1.

1. Al fine di promuovere e coordinare le iniziative per la celebrazione del primo centenario della morte di Giuseppe Verdi, avvenuta il 27 gennaio 1901, il Presidente del Consiglio di ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Comitato nazionale per le celebrazioni.

2. Ai membri del Comitato di cui al comma 1 non è assegnato alcun compenso o rimborso spese.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare il restauro del complesso immobiliare cinquecentesco e settecentesco «Villa Pallavicino», da destinare a sede permanente dell'Istituto nazionale di studi verdiani e dell'istituendo Museo della scenografia verdiana, è assegnato al comune di Busseto un contributo di lire 3 miliardi per il 1995 e 2 miliardi per il 1996, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

1. Al fine di concorrere alla realizzazione della messa in scena di opere verdiane destinate a celebrare nella sua città natale il primo centenario della morte di Giuseppe Verdi, al comune di Busseto è assegnato un contributo straordinario di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001.

2. La predisposizione del programma attività di cui al comma 1 è affidata ad un comitato tecnico-scientifico, nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, e composto da:

- a) il sindaco di Busseto, che lo presiede;
- b) il presidente dell'Istituto nazionale di studi verdiani;
- c) il direttore dell'Istituto nazionale di studi verdiani;
- d) tre persone di vasta e provata esperienza musicale e teatrale, di cui una designata dal presidente dell'Istituto nazionale di studi verdiani e le altre dal sindaco di Busseto;
- e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- f) un rappresentante del Ministero per beni culturali e ambientali.

3. Gli oneri derivanti dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 2 sono interamente a carico del contributo concesso al comune di Busseto ai sensi del comma 1.

4. La gestione del contributo di cui al comma 1 può essere affidata ad una fondazione appositamente costituita.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 3 miliardi per il 1995 e 2 miliardi per il 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-97 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-97, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

115^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
FAGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Puoti.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza

(Rinvio del seguito dell'esame)

Considerato che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere sul testo e sugli emendamenti illustrati ieri, la Commissione conviene sulla opportunità di rinviare la votazione degli emendamenti alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08^a, 0034^a)

Il senatore FALOMI interviene in relazione alla deliberazione assunta dalla Commissione nella seduta di ieri di audire i responsabili di Telepiù ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, proponendo di audire anche i rappresentanti del Consorzio dei satelliti Eutelsat, Astra e Sarin, al fine di acquisire in modo chiaro e completo elementi conoscitivi sulla situazione della trasmissione via satellite.

Il senatore DE CORATO, pur condividendo la rilevanza della questione, ritiene che sia preferibile procedere ad incontri di carattere informale con i soggetti indicati dal senatore Falomi. Osserva infatti che a tutt'oggi il Governo non ha ancora provveduto all'emanazione di un provvedimento di proroga del termine di cui all'articolo 11 della legge

n. 422 del 1993 per le emittenti che trasmettono in forma codificata e pertanto appare anomalo che la Commissione avvii un esame formale della questione prima ancora che il Governo si sia assunto la responsabilità politica di stabilire o meno la proroga stessa.

Il senatore ROGNONI, nel sottolineare l'importanza del problema e fermo restando che occorre evitare che emittenti radiotelevisive siano costrette a interrompere la loro attività a causa della scadenza prossima di un termine che impone loro di adeguare gli impianti trasmissivi a realtà tecnologiche ancora inattuali, concorda con la proposta del senatore Falomi, in quanto consente di acquisire i necessari elementi conoscitivi sulla trasmissione via satellite.

La senatrice FAGNI osserva che mentre i rappresentanti di Telepiù hanno fatto pervenire una precisa richiesta di audizione, sulla quale la Commissione ha deliberato ieri di richiedere al Presidente del Senato la prescritta autorizzazione *ex* articolo 48 del Regolamento, ulteriori soggetti interessati al problema potrebbero essere incontrati informalmente in sede di Ufficio di Presidenza, in modo da permettere comunque ai Commissari di approfondire ogni aspetto del problema.

Il senatore BACCARINI, concordando con le perplessità espresse dal senatore De Corato osserva peraltro che l'estrema delicatezza della materia consiglia di valutare le notizie che verranno fornite dai soggetti auditi con particolare spirito critico. In particolare, auspica che i rappresentanti di Telepiù vogliano fornire alla Commissione un quadro veritiero della situazione, considerato che, in occasione della indagine conoscitiva sulla multimedialità, interpellati sugli stessi argomenti, hanno fornito risposte quanto meno dubbie.

Il senatore FALOMI, sulla base delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, conviene sulla opportunità di procedere ad incontri informali con i rappresentanti dei Consorzi dei satelliti.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

96ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Bianco.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0053ª)

Il senatore BUCCI - in riferimento all'esame del disegno di legge n. 1814 sull'EIMA, concluso dalla Commissione nella seduta di ieri - sottolinea il proprio dissenso rilevando che le decisioni concernenti i primi dieci articoli erano state adottate in modo positivo senza alcun ostruzionismo.

Quando, mercoledì scorso, si prospettò, per l'esame del citato disegno previsto per la giornata di ieri, un orario di lavoro dalle ore 15 alle ore 20, egli fece notare che, per impegni istituzionali già assunti, non avrebbe potuto partecipare oltre le ore 18 e pertanto chiese di prevedere il seguito dell'esame anche nella seduta di mercoledì. In quella occasione, egli aggiunge, non fu sollevata una chiara osservazione alla sua richiesta, nè venne posta in votazione alcuna proposta di orario. C'era quindi nei senatori di Forza Italia la ferma convinzione che l'esame previsto per la seduta di ieri si sarebbe fermato alle ore 18 per riprendere oggi.

Rilevato, successivamente, che nel suo particolare caso s'è dovuto, subito dopo le ore 18, occupare, quale Senatore Questore, di compiti di istituto, aggiunge che analogamente altri Commissari sono stati impegnati in compiti istituzionali dopo detto orario.

Osservato poi che occorrerebbe procedere con un certo *fair play* per consentire ai colleghi di conciliare le varie legittime esigenze, il senatore Bucci ritiene che non si sia regolarmente proceduto da parte della Presidenza della Commissione e si chiede se ci sia stato il numero legale per procedere all'esame.

Chiede quindi che quanto verrà deciso nell'Ufficio di Presidenza sui lavori della Commissione sia verbalizzato e si proceda a norma di rego-

lamento, programmando i lavori in modo tale da evitare ordini del giorno troppo carichi, tali da impedire ai Commissari di predisporre il proprio lavoro in modo proficuo, restando difficile prevedere cosa in effetti verrà esaminato.

Conclude dichiarando di considerare quanto avvenuto nella seduta di ieri fuori dalle regole e ribadendo la sua forte disapprovazione e meraviglia su come è stata condotta detta seduta, anche in riferimento agli interessi della Nazione e di tutti.

Il senatore BORRONI, premesso che occorre distinguere fra l'andamento dei lavori della Commissione e quanto accaduto nella seduta di ieri, sottolinea che non si può certo esprimere un giudizio negativo sul lavoro svolto in un anno: sono state approvate le norme sulle denominazioni di origine protette; è stato approvato il disegno di legge sull'EIMA; si sta avviando la legislazione sui Consorzi agrari e sui servizi in agricoltura; si è avviata la riforma della ricerca e della sperimentazione agraria. Materie, egli aggiunge, tutte di rilevanza superiore a quelle trattate nella precedente legislatura.

Osserva poi che ci si può comunque sempre organizzare meglio, specie per quanto riguarda la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dove occorre che gli aventi titolo partecipino in modo puntuale e ordinato, facendo il punto su come proseguire nell'esame dei vari disegni di legge (sulla pesca, sull'uva da tavola, sulla tutela della salute dei lavoratori agricoli).

Relativamente alla seduta di ieri rileva che c'era stata una proposta del senatore Robusti di concludere fra le ore 15 e le ore 20; dichiara di ritenere offensiva all'intelligenza altrui l'insistere nell'illustrare emendamenti già da mesi a lungo discussi e ben compresi e sottolinea che non ci si può scandalizzare se - come avviene per materie come la *par condicio*, l'*antitrust* e altro - anche per i problemi dell'agricoltura sorgano posizioni divergenti, che non possono certo essere demonizzate.

Il senatore BORGIA, premesso che nella seduta di ieri era ampiamente presente il numero legale, prende atto dei motivi che hanno impedito ai colleghi di partecipare ai lavori della Commissione oltre le ore 18. Egli stesso aveva «salomonicamente» proposto di proseguire fino alle ore 19, ritenendo che entro tale orario si potesse concludere, anche considerando che molti dei restanti emendamenti restavano preclusi da precedenti decisioni sull'articolato.

Osservato che, in via empirica, si può parlare di doppia verità: di chi chiede la formalizzazione delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza sui lavori della Commissione, e di chi - come il senatore Borroni - pone l'accento sulla necessità di prendere atto della divergenza di posizione, il senatore Borgia, considera degne di ogni rispetto le cose dette dal senatore Bucci, e invita questi a non ritenersi offeso e a considerare che i commissari rimasti hanno continuato ad esaminare il disegno di legge senza l'intento di intaccare i diritti degli altri componenti della Commissione.

Il senatore CORMEGNA osserva che le considerazioni del senatore Borgia non possono cancellare la convinzione secondo cui nella seduta di ieri si è andati avanti in modo illegittimo. Concorda col senatore Bor-

roni circa il disordine con cui si procede nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le cui conclusioni vengono poi sintetizzate dal Presidente, ritenendo incomprensibile l'origine delle varie proposte.

Dichiarato poi che l'opposizione si è trovata un pò «smontata» da una certa arroganza della maggioranza che ha bocciato, senza approfondirne la portata, certi emendamenti, sottolinea le condizioni di difficoltà in cui la sua parte politica si è trovata nel sostenere le sue motivazioni.

Rilevato poi che è inaccettabile la considerazione secondo cui, essendo le posizioni già conosciute, non occorre riunirsi a discutere, il senatore Cormegna ribadisce di concordare circa le osservazioni sull'Ufficio di Presidenza e chiede se l'esame del disegno di legge sull'EIMA, ieri concluso, non possa essere ripreso a partire dall'articolo 10.

Il senatore RECCIA ricorda che nella riunione della scorsa settimana egli, per il Gruppo di Alleanza nazionale, ebbe a ribadire la richiesta di prevedere per i lavori della seduta di ieri il termine delle ore 18; proprio in considerazione di ciò si prevedeva il seguito dell'esame del disegno di legge sull'EIMA anche per oggi, mercoledì. Tale proposta - a fronte della quale non mancarono proposte per le ore 20 - derivava dagli impegni parlamentari dei Commissari; impegni che indussero a prevedere la partecipazione dei colleghi di altre Commissioni, come il senatore Grippaldi.

Rilevato poi che la logica del senatore Borroni ingloba la gestione e il controllo e non dà spazio alcuno ai membri dell'opposizione, che pure rappresentano il popolo italiano senza vincolo di mandato, il senatore Reccia auspica che - nel concordare le nuove regole - si giunga ad affidare a chi non vince la possibilità di svolgere la funzione di controllo.

Conclude manifestando sfiducia verso chi parla di libertà e di fatto si attiene strettamente alla logica dei numeri.

La senatrice D'IPPOLITO - premesso che fino a ieri il lavoro della Commissione si è svolto in un clima di cordialità, nella consapevolezza della necessità di confrontarsi su problemi concreti per soluzioni giuste - rileva l'imbarazzo provato ieri, anche nella sua qualità di Vice presidente, constatando che la seduta proseguiva oltre le ore 18, mentre lei, con altri colleghi, era costretta ad allontanarsi per altri impegni istituzionali.

Ricordando che era comunque nei poteri del Presidente consentire che proseguissero i lavori della Commissione, la senatrice D'Ippolito sottolinea che si tratta di riaffermare quel principio di una laboriosa e costruttiva collaborazione che non è mai mancata; auspica che si ristabiliscano condizioni di eticità e non di forza numerica e conclude prendendo atto delle dichiarazioni del senatore Borgia della mancanza di volontà di offendere ed auspicando che in una corretta democrazia tutti abbiano la possibilità di prendere parte alle discussioni.

Il senatore ROBUSTI, premesso che - se è vero che erano state progettate tre soluzioni sul termine dei lavori - non è possibile considerarne solo una come buona, rileva di essere un parlamentare pagato per svolgere le funzioni parlamentari e non funzioni di minore importanza;

sottolinea che comunque era chiaro, nella seduta di ieri, la volontà di proseguire e annuncia di opporsi ad una ipotesi di riesame a partire dall'articolo dieci.

Il senatore CORMEGNA propone di riesaminare il disegno di legge a partire dall'articolo dieci.

Il presidente FERRARI si dice amareggiato per le affermazioni che sono state fatte e che - egli aggiunge - potevano anche essere avanzate nella seduta di ieri, nella quale erano presenti ben undici senatori, oltre al Ministro che ha seguito i lavori fino alla conclusione.

Rilevato che ieri, in accoglimento della richiesta del senatore Natali, ha ritardato di mezz'ora l'inizio della seduta e sottolinea che nel momento in cui il senatore Bucci è stato costretto a lasciare la Commissione, il Gruppo di Forza Italia era adeguatamente rappresentato dai senatori D'Ippolito e D'Alì; lo stesso Gruppo di Alleanza nazionale era presente con quattro senatori.

Ribadito che la procedura seguita dalla Commissione è perfettamente legittima, ricorda le difficoltà di varia natura (necessità di avere il tempo di riposarsi; difficoltà di trasporti; impegni con altri organismi parlamentari) avanzate ogni qualvolta si è ipotizzato di convocare l'Ufficio di Presidenza non a ridosso della Commissione, ma in un'apposita fascia oraria che consentisse un non affrettato esame; comunica sin d'ora che domattina alle ore 9 si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per il prossimo calendario dei lavori.

Avviandosi alla conclusione, prende atto degli impegni che hanno costretto il senatore Bucci e altri ad assentarsi e osserva che non era pensabile ritardare ulteriormente l'esame di un provvedimento tanto atteso, su cui, peraltro, gli emendamenti rimasti, dopo l'articolo 10, erano per lo più preclusi dalle deliberazioni già assunte dalla Commissione.

La procedura seguita - egli aggiunge, riferendosi al senatore Cormegna - è perfettamente regolare e non c'è alcun riesame da compiere; i problemi sono politici e ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità.

Il senatore CORMEGNA prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(1666) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione rinviata nella seduta del 27 giugno scorso.

Il relatore ROBUSTI, ricordando che la contrarietà della 5ª Commissione bilancio è dovuta al fatto che le stesse somme indicate nel disegno di legge in titolo sono impegnate in analoghi articoli riportati in diversi decreti-legge, rileva che il problema è superabile rinunciando alla sede deliberante, ovvero - come egli ritiene preferibile e propone - mantenendo la sede deliberante e predisponendo emendamenti soppressivi degli articoli su cui la 5ª Commissione s'è detta contraria.

Concordano sulla proposta del relatore i senatori RECCIA, GIURIC-KOVIC, BORRONI e il sottosegretario BIANCO.

Il relatore ROBUSTI dichiara che predisporrà gli emendamenti per la prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SULL'AMMASSO DEI PRODOTTI AGRICOLI
(A007 000, C09ª, 0053ª)*

Il senatore ROBUSTI, fatto riferimento alla situazione in cui si trova il Consorzio agrario provinciale di Vercelli, rileva che il disegno di legge n. 715, sull'ammasso dei prodotti agricoli è stato inserito nel calendario dell'Assemblea e si augura che possa essere esaminato al più presto. Diversamente, egli aggiunge, si potrebbe ipotizzare una richiesta di rinvio in Commissione, considerando che c'è il parere contrario della 5ª Commissione e che si tratta di non riconoscere, perchè indebite, alla SGR una somma di 700 miliardi di lire per titoli di equivalente valore acquistati al prezzo di 50 miliardi (con una plusvalenza di 650 miliardi).

Il presidente FERRARI rileva che l'esame del disegno di legge n. 715 è stato già concluso dalla Commissione; il relatore Robusti ha presentato la relazione all'Assemblea e questa, secondo il calendario appena approvato, esaminerà il provvedimento la prossima settimana. Spetta dunque all'Assemblea decidere.

Il relatore ROBUSTI prende atto.

Il senatore ORLANDO osserva che se c'è una soluzione questa potrà essere adottata dall'Assemblea stessa.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C09ª, 0031ª)*

Il presidente FERRARI avverte che domani alle ore 9 si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per il calendario dei lavori della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 12 LUGLIO 1995

178^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE**(1675) BALDELLI ed altri. Istituzione del Ministero delle attività produttive****(1881) PERIN ed altri. Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero**

(Seguito dell'esame e rinvio del disegno di legge n. 1675. Esame e rinvio del disegno di legge n. 1881 e congiunzione con il disegno di legge n. 1675. Richiesta di trasferimento alla sede redigente)

Il relatore, presidente CARPI, osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 1881 si aggiunge ad altre iniziative legislative già all'esame della Commissione, miranti a una riforma dell'amministrazione pubblica centrale in materia di attività produttive e commercio con l'estero. Esso prevede, all'articolo 1, l'istituzione di un Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio nel quale sarebbero accorpate le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio con l'estero, analogamente a quanto previsto dal disegno di legge n. 1675, nonché quelle del Ministero delle risorse agricole e della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri. A queste funzioni si aggiungono, all'articolo 2, quelle in materia di privatizzazioni, di turismo, di promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e di vigilanza sull'Agenzia spaziale italiana.

Le competenze appaiono, quindi, ben più ampie di quelle previste nel disegno di legge n. 1675, essenzialmente perchè sono ricomprese le funzioni del Ministero delle risorse agricole; si dovrebbe, comunque, meglio precisare che il riferimento alla titolarità delle azioni degli enti trasformati in società per azioni deve essere limitato a tutti i soggetti che non riguardino le partecipazioni in banche e in altri istituti di credito, per le quali è preferibile che la titolarità resti attribuita al Ministero del tesoro. Per l'ulteriore precisazione delle funzioni attribuite al

nuovo Ministero si fa rinvio a un regolamento governativo che dovrà precisare altresì le funzioni di programmazione e di indirizzo generale da attribuire al CIPE e quelle di coordinamento delle competenze regionali.

Quanto all'organizzazione del nuovo Ministero, esso dovrebbe articolarsi, analogamente a quanto previsto dal disegno di legge n. 1675, in quattro dipartimenti di settore e una direzione generale per gli affari generali ed il personale, demandando a un regolamento l'organizzazione per specifici progetti. In proposito il ministro per la funzione pubblica Frattini aveva sottolineato l'opportunità di dettare con legge una disciplina snella ed elastica della organizzazione del nuovo Ministero, lasciando all'autonomia normativa dell'esecutivo la definizione puntuale della struttura amministrativa.

Il disegno di legge n. 1881, poi, prevede l'istituzione dell'ufficio di Segretario generale del Ministero con funzioni di coordinamento e di un consiglio di amministrazione; in fine, vengono precisate alcune funzioni di iniziativa e di vigilanza del Ministero, fra le quali rientra la vigilanza sull'ACI e le competenze in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie nel settore del turismo.

Il relatore propone, infine, che l'esame del disegno di legge n. 1881 prosegua congiuntamente a quello del disegno di legge n. 1675 per il quale, nella seduta pomeridiana di ieri, la Commissione ha già deliberato di procedere in sede di comitato ristretto. Propone infine alla Commissione di richiedere, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, l'autorizzazione al trasferimento in sede redigente dei disegni di legge nn. 1675 e 1881.

Conviene unanime la Commissione e il sottosegretario ZANETTI esprime il consenso del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1478) COVIELLO ed altri. Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio scorso.

Il presidente CARPI ricorda che in tale data è stato richiesto il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante e che, in data 4 luglio 1995, la Commissione bilancio ha fatto pervenire il suo parere di nulla osta, condizionato all'approvazione dell'emendamento 1.1, presentato dal relatore. In attesa che pervenga la richiesta autorizzazione a procedere nella nuova sede, la Commissione può ottemperare al dettato del parere della 5^a Commissione.

Il senatore LOMBARDI CERRI si dichiara favorevole all'estensione della fattispecie prevista dal disegno di legge in titolo a tutte le regioni nelle quali siano in corso prospezioni petrolifere: il suo atteggiamento -

egli precisa - non è dettato da ostilità nei confronti delle regioni meridionali bensì dall'esigenza di perequare i trattamenti riferiti alle singole regioni in linea con le tesi di federalismo amministrativo propugnate dalla propria parte politica.

Il senatore FERRARI Karl dichiara l'intenzione di ritirare la propria firma dal disegno di legge in titolo; si associa, inoltre, alle considerazioni svolte dal senatore Lombardi Cerri in quanto ravvisa profili di incostituzionalità circa il trasferimento di risorse esclusivamente alle regioni indicate nel disegno di legge.

Il presidente CARPI ricorda, per quanto attiene ai profili, che in tema di costituzionalità, la normativa prevista dal disegno di legge in titolo è già vigente, limitatamente alle regioni a statuto speciale.

Il sottosegretario ZANETTI rammenta che nel corso della discussione generale aveva preannunciato un emendamento governativo, da inserire nel disegno di legge comunitaria 1994 (atto Senato n. 1600), volto a prevedere, nell'ambito della delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/22/CE, l'armonizzazione per l'intero territorio nazionale della materia, rideterminandone le singole disposizioni. Le perplessità del Governo, tra l'altro, sono determinate dalla possibilità che l'esenzione delle *royalties* dovute allo Stato possa estendersi anche alla quota prevista per le regioni. Propone, pertanto, di rinviare l'esame del disegno di legge, eventualmente subordinandolo all'approvazione del citato emendamento governativo, anche al fine di evitare la ridondanza di norme e procedure nel medesimo settore.

Il relatore PAPPALARDO osserva che il disegno di legge non intende privilegiare le regioni meridionali, bensì richiamare la vigenza di precedenti leggi, vale a dire la n. 613 del 1967 e la n. 218 del 1978, abrogate dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Il senatore PONTONE si dichiara favorevole a un rinvio dell'esame del disegno di legge.

La senatrice BALDELLI sottolinea le condizioni di disagio ambientale determinate dalle compagnie petrolifere coinvolte in progetti di coltivazione.

Il presidente CARPI propone di conferire al relatore l'incarico di individuare una idonea soluzione emendativa che contemperi le esigenze espresse dal rappresentante del Governo e quelle emerse nel corso del dibattito.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente CARPI avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI COMITATO RISTRETTO

Il presidente CARPI informa che il comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1675 e 1881 è convocato per oggi, 12 luglio, alle ore 17.

La seduta termina alle ore 10.

179ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARPI*

Interviene il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: audizione del dottor Alberto Dondena, dell'avvocato Paolo Tartaglia e dell'ingegner Eugène Verzegnassi Butturini, commissari straordinari della Nuova cartiera di Arbatax spa

(R048 000, C10ª, 0004ª)

(Rinvio)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 giugno.

Il presidente CARPI comunica che i commissari straordinari della Nuova cartiera di Arbatax non sono presenti, pur essendo stati tempestivamente avvertiti e sensibilizzati circa l'importanza politica che la Commissione annette alla loro audizione per favorire la ripresa della produzione nello stabilimento sardo. Precisa inoltre che la Commissione avrebbe potuto ascoltare i predetti commissari anche ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento: poichè, invece, nulla lasciava prevedere intenti elusivi, e sostanzialmente lesivi delle attribuzioni parlamentari attinenti all'indirizzo e al controllo politico, ritiene doveroso che la Commissione si riservi di valutare con il Ministro dell'industria l'accaduto. Il commissario Tartaglia, infatti, già mercoledì 5 luglio aveva preannunciato che a causa di una faringite non sarebbe stato presente alla odierna seduta. Il commissario Butturini, martedì 4 luglio, aveva espresso dissenso in ordine alla convocazione e, il 10 luglio, ha inviato un telegramma in cui la

propria assenza viene motivata per ragioni familiari. Il commissario Dondena, poi, che non era presente neanche nella precedente seduta dell'11 maggio, ha invocato ragioni di salute che non gli consentiranno di partecipare ad alcuna audizione per tutto il mese di luglio.

Il presidente Carpi, infine, nell'augurarsi il rapido venir meno delle ragioni che hanno determinato l'assenza dei commissari, propone che essi siano ascoltati nella seduta antimeridiana di martedì 18 luglio, alle ore 9.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'Amministratore straordinario dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C10*, 0005*)

Il relatore LARIZZA richiama preliminarmente l'attenzione della Commissione sullo stato della Alenia spazio, nei cui confronti è stata di recente formalizzata la decisione di porre in cassa integrazione ordinaria un elevato numero di dipendenti, a causa del mancato finanziamento da parte dell'ASI di quattro programmi, con effetti assai negativi sull'occupazione. La rilevanza strategica del settore richiede un serio impegno del Governo affinché venga assicurato un regolare flusso di risorse al settore spaziale e una gestione manageriale unitaria. Poichè, infine, la nomina in titolo sembra essere coerente con i predetti intenti, propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il ministro SALVINI si sofferma sulle motivazioni che hanno determinato il Governo a designare l'ingegner Casini quale amministratore straordinario dell'ASI.

Il presidente CARPI sottolinea l'esigenza di affidare l'Agenzia a persone la cui indipendenza, unita a un'elevata capacità manageriale e competenza scientifica, possa garantire importanti risultati per il settore spaziale italiano, anche nel contesto internazionale.

Si passa alla votazione, alla quale partecipano i senatori BAGNOLI, CANGELOSI, CAPONE, CARPI, FARDIN (in sostituzione della senatrice BALDELLI), LADU, LARIZZA, LOMBARDI CERRI, PAPPALARDO, PERIN, PREVOSTO, PUGLIESE e WILDE.

Lo schema di parere favorevole risulta approvato con 12 voti favorevoli e 1 scheda bianca.

La seduta termina alle ore 15,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

126ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDÉ CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Schema di decreto ministeriale concernente la soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ed il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale di detto Servizio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724: favorevole con osservazioni) (R139 B00, C11ª, 0002ª)

Riprende l'esame del provvedimento in discussione, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore CARNOVALI, dà lettura della seguente bozza di parere favorevole:

La Commissione lavoro e previdenza sociale esprime sul provvedimento in esame parere favorevole, osservando quanto segue:

è auspicabile che la commissione tecnica prevista dall'articolo 2 possa svolgere nei tempi previsti i compiti ad essa assegnati;

poichè il Governo ha emanato il decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262, avente per oggetto la medesima materia ma, almeno in parte, diverso contenuto rispetto al provvedimento in esame, sottolinea che questa prassi è da ritenersi quanto meno inconsueta e comunque non condivisibile e rileva la necessità di sottoporre nuovamente al parere della Commissione eventuali e sostanziali modifiche che si volessero introdurre nello schema di decreto ministeriale.

Senza dibattito, la bozza di parere risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

93ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'assessore alla sanità della regione Veneto Braghetto accompagnato dal dottor Ferraro; il dottor Schiazza e il dottor Crisci, funzionari della regione Abruzzo; la dottoressa Pessoli, funzionario della regione Emilia Romagna; il dottor Abeni, funzionario della regione Lazio; il dottor Carreri, funzionario della regione Lombardia.

La seduta inizia alle ore 15,40

IN SEDE REFERENTE

(220) BETTONI BRANDANI ed altri: «Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico»

(348) TORLONTANO ed altri: «Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico»

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato accolto nella precedente fase procedurale, sospeso nella seduta dell'11 luglio 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI dà integralmente lettura del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali il 7 dicembre 1994 sui provvedimenti in titolo, al quale viene fatto espresso e integrale rinvio nel parere successivamente espresso dalla stessa Commissione in data odierna, dopo aver ricordato che in tale parere la Commissione affari costituzionali si è pronunciata in senso parzialmente favorevole sul testo unificato, esprimendo un avviso esplicitamente contrario sui commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2, relativi alla mancata espressione della manifestazione di volontà nei modi stabiliti al comma 3, e condizionando comunque il parere favorevole alla modifica dei commi 2 e 9 dello stesso articolo 2, riguardanti rispettivamente la dichiarazione di volontà dei minori di età superiore ai 14 anni e la disciplina della revoca della manifestazione di volontà.

Il senatore TORLONTANO manifesta il proprio vivo disappunto per il parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, poichè, a suo avviso, esso si è soffermato in maniera eccessiva su aspetti marginali, al tempo stesso non approfondendo in modo adeguato le problematiche essenziali recate dal provvedimento.

Convengono con le obiezioni del senatore Torlontano i senatori DI ORIO e SIGNORELLI, i quali sottolineano peraltro l'esigenza di concludere al più presto l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Anche il senatore ANDREOLI esprime un vivo dissenso sui contenuti del parere della 1^a Commissione che, a suo avviso, non ha adeguatamente valutato la complessità dei vari profili disciplinati dal provvedimento in esame.

Conviene con i rilievi del senatore Andreoli il relatore MARTELLI.

Secondo il senatore DIONISI le considerazioni espresse nel parere della Commissione affari costituzionali sono comunque meritevoli di attenta valutazione, in particolare per quanto riguarda i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2, sui quali egli ricorda di avere a suo tempo espresso forti perplessità ora autorevolmente suffragate dal parere della 1^a Commissione.

Il senatore MANARA ritiene che è mancato, nel corso dell'esame, un coordinamento tra la Commissione sanità e la Commissione affari costituzionali: un confronto più stringente e continuativo avrebbe consentito probabilmente un proficuo approfondimento delle tematiche recate dai disegni di legge in titolo, concorrendo a ridurre le distanze tra i diversi punti di vista.

Dopo che il PRESIDENTE ha chiarito che nel corso del complesso iter del provvedimento non sono mancate occasioni di incontro formale e informale - anche tra singoli componenti - delle Commissioni sanità e affari costituzionali, il relatore MARTELLI esprime il proprio avviso sugli emendamenti presentati. Egli si dichiara favorevole agli emendamenti 2.3, 2.5, 2.4 e 2.13 e contrario agli emendamenti 2.1, 2.16, 2.6, 2.7 e 2.17, 2.9 e 2.18, 2.10 e 2.19, 2.12, 2.20, 4.3, 4.2, 8.3 e 8.2.

La senatrice MODOLO ritira l'emendamento 4.2.

Il sottosegretario CONDORELLI esprime sugli emendamenti presentati un parere conforme a quello espresso dal relatore.

Si passa alla votazione degli articoli e degli emendamenti ad essi presentati.

All'unanimità viene accolto l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Vengono quindi accolti con distinte e successive votazioni gli emendamenti 2.3, 2.5, 2.4 e 2.13, sul quale il Presidente dichiara di astenersi.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.16 e 2.6.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.7 e 2.17, di identico contenuto.

Sono altresì posti ai voti congiuntamente e respinti gli emendamenti 2.9 e 2.18, di identico contenuto.

Sono infine posti ai voti congiuntamente e respinti gli emendamenti 2.10 e 2.19 di identico contenuto.

Vengono altresì respinti, con successive votazioni, gli emendamenti 2.12 e 2.20.

Viene quindi accolto l'articolo 2 nel testo modificato.

Dopo l'accoglimento dell'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti, viene respinto l'emendamento 4.3 e accolto l'articolo 4.

Con distinte e successive votazioni sono accolti gli articoli 5, 6 e 7, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Sono quindi respinti gli emendamenti 8.3 e 8.2 ed è accolto l'articolo 8.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo unificato predisposto per i disegni di legge nn. 220 e 348, così come modificato.

Nell'esprimere il proprio compiacimento per la conclusione dell'esame di un provvedimento particolarmente significativo, il PRESIDENTE avverte la Commissione che è suo intendimento segnalare ai Presidenti dei Gruppi parlamentari, con una apposita comunicazione, l'esigenza di iscrivere al più presto all'ordine del giorno dell'Assemblea la trattazione del suddetto provvedimento possibilmente entro la prossima settimana. Tale istanza è stata preliminarmente rappresentata alla Presidenza del Senato.

Convengono con l'iniziativa prospettata i senatori MARTELLI e ANDREOLI.

Il senatore DIONISI, pur ritenendo opportuna un'iniziativa volta a sollecitare l'iter del provvedimento, fa presente che quest'ultimo reca disposizioni di grande rilievo e destinate a sollecitare la più ampia attenzione dell'opinione pubblica e un esteso dibattito. È pertanto opportuno tenere conto di questo prevedibile clima di attesa e di conseguenza evitare l'assunzione di posizioni suscettibili di dare adito al sospetto di essere ispirate da motivazioni di stampo propagandistico, quando non elettoralistico.

Il senatore TORLONTANO sottolinea l'esigenza di pervenire comunque alla conclusione dell'iter di un provvedimento le cui problematiche sono state riproposte nel corso di varie legislature, senza esito a causa del reiterato scioglimento anticipato delle stesse. Rileva altresì che, nel tempo, si è purtroppo registrato un progressivo impoverimento dei contenuti normativi, mentre invece sarebbe stato necessario affrontare in tutta la sua complessità e in tutti i suoi aspetti il problema della disciplina legislativa dei trapianti.

Il senatore GREGORELLI concorda con l'iniziativa preannunciata dal Presidente e auspica un comune impegno della Commissione affinché si pervenga al più presto all'approvazione di un provvedimento che ha incontrato il consenso delle diverse parti politiche.

Anche il senatore MANARA conviene con l'iniziativa illustrata dal Presidente e sottolinea l'esigenza di richiedere che, in sede di programmazione dei lavori dell'Assemblea, venga previsto il tempo necessario ad esaurire la trattazione del provvedimento testè varato dalla Commissione.

La senatrice PIETRA LENZI sottolinea l'esigenza che l'Assemblea del Senato dedichi al provvedimento sui trapianti il tempo necessario per un esame approfondito ed esaustivo.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che l'esame in sede referente dei provvedimenti in materia di trapianti era stato concluso dalla Commissione nel mese di marzo e che, di conseguenza, la segnalazione dell'esigenza di avviare al più presto la discussione in Assemblea non può in alcun modo essere sospettata di soggiacere a una preoccupazione di stampo elettorale, il cui solo richiamo è inaccettabile, considerata la serietà con cui la Commissione ha condotto i propri lavori. Si tratta invece di operare affinché il lavoro svolto tra notevoli difficoltà possa pervenire al più presto all'esame del Senato e, pertanto, essere posto all'attenzione della pubblica opinione. Conviene inoltre con l'osservazione del senatore Manara, che intende fare propria e includere nella nota da inviare ai Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di predisporre una lettera per i Presidenti dei Gruppi parlamentari recante i contenuti da lei indicati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle trasfusioni di sangue in Italia: audizione di una delegazione di rappresentanti delle Regioni (R048 000, C12^a, 0002^a)

Dopo un breve indirizzo di saluto del PRESIDENTE, prende la parola l'Assessore alla sanità della regione Veneto BRAGHETTO il quale, dopo aver espresso un sentito ringraziamento al Presidente per l'opportunità offerta alle regioni di rappresentare alla Commissione il loro punto di vista su una materia così rilevante, fa presente che su quest'ultima sono stati svolti vari incontri tra le regioni e le competenti autorità

di Governo. Rileva altresì che l'esperienza realizzata dalla regione Veneto deve essere considerata nel suo complesso altamente positiva e che il Piano sangue e plasma regionale varato per il triennio 1994/96 costituisce un programma tra i più avanzati, così come va giudicata favorevolmente la legge regionale del 1994, che disciplina le attività trasfusionali in attuazione della legge nazionale n. 107 del 1990.

Prende quindi la parola il dottor FERRARO, funzionario della regione Veneto, il quale ricorda che il terzo Piano regionale si colloca in una linea di continuità con i precedenti Piani e si propone, tra l'altro, di conseguire l'obiettivo del raggiungimento dell'autosufficienza di sangue intero, plasma ed emoderivati nell'ambito della regione e di concorrere al raggiungimento dell'autosufficienza nazionale. Con riferimento a tali obiettivi, sottolinea la necessità di pervenire ad una modifica della legge n. 107 del 1990, nel senso, tra l'altro, di individuare una autorità nazionale di coordinamento del sistema in grado di operare la compensazione tra le diverse regioni, attualmente alquanto deficitaria. Dopo essersi soffermato dettagliatamente sui dati relativi al fabbisogno complessivo, segnalando in particolare le problematiche connesse alla disponibilità e all'uso ospedaliero di albumina, il dottor Ferraro dà conto del programma speciale relativo alla donazione di midollo osseo e delle misure che la regione Veneto intende adottare al fine di razionalizzare il sistema trasfusionale regionale e di valorizzare il ruolo svolto dalle associazioni dei donatori volontari.

Il dottor CARRERI fa presente che nella regione Lombardia si registra l'autosufficienza per il sangue indotto e gli emoderivati, mentre per il plasma tale obiettivo è ancora da conseguire, anche se in tale direzione sono stati fatti significativi passi in avanti: in tale prospettiva, infatti, è orientato il terzo Piano regionale, che si propone, per l'appunto, oltre al conseguimento dell'autosufficienza regionale, anche il concorso al conseguimento di quella nazionale.

Va altresì ricordato che la regione Lombardia vanta un'esperienza legislativa in materia di trasfusioni di sangue che risale al 1980 - anno nel quale venne istituito il Consorzio regionale emoderivati - e che i tre Piani regionali, rispettivamente del 1985, del 1990 e del 1995 hanno svolto un ruolo molto importante nella determinazione degli obiettivi e nell'individuazione delle risorse, nonché nel coinvolgimento delle organizzazioni dei donatori volontari, rappresentate nei dipartimenti di medicina trasfusionale e negli organismi regionali che hanno competenza in tale materia.

Dopo aver sottolineato la necessità di rimuovere vincoli monopolistici che incidono negativamente sulla lavorazione del sangue, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto fondamentale della sicurezza, il dottor Carreri fa presente che in sede di revisione della legge n. 107 del 1990 sarebbe particolarmente opportuno prevedere una semplificazione nell'organizzazione dei servizi trasfusionali, con una più decisa responsabilizzazione delle strutture regionali, nonché il trasferimento di tutte le strutture trasfusionali al Servizio sanitario regionale. Occorrerebbe anche ripensare il ruolo del Ministero della sanità, che dovrebbe essere dotato di maggiori strumenti per la valorizzazione degli sforzi compiuti da alcune realtà locali.

Osserva inoltre che nella regione Lombardia non si registrano infezioni da HIV successive a trasfusioni dal 1990, e ciò impone di proseguire nello sforzo di rendere ancora più puntuali i controlli che, insieme a un'opera continua di informazione, hanno consentito di pervenire a una drastica riduzione di tutte le patologie virali, a livello regionale, negli ultimi cinque anni. Di conseguenza, quando si parla di «malasanità», con riferimento alle notizie provenienti dai mezzi di comunicazione di massa e alle recenti inchieste giudiziarie, occorrerebbe anche tenere presente le esperienze più avanzate realizzate dalle amministrazioni regionali in materia sanitaria, e particolarmente nel settore delle trasfusioni.

La dottoressa PESSOLI, funzionario della regione Emilia Romagna, illustra preliminarmente le iniziative legislative assunte per disciplinare l'attività delle numerose associazioni di donatori volontari, attività che ha portato una situazione di eccedenza che pone alla regione il problema di operare nel senso dell'autosufficienza propria e del concorso all'autosufficienza nazionale. A tal fine, si pone il problema di modificare la legge n. 107 del 1990 per meglio definire l'essenziale problema del coordinamento a livello nazionale.

Rileva inoltre che l'utilizzazione del sangue come materia prima, che evidentemente richiede molta cautela, è attualmente vincolata da una miriade di limitazioni, prevalentemente di carattere amministrativo, che non concorrono certo a migliorare l'azione sanitaria e al tempo stesso non riescono a incidere con la dovuta efficacia sulla sicurezza delle trasfusioni. Occorre pertanto prevedere una semplificazione del quadro normativo che garantisca la piena funzionalità dei servizi.

Ha quindi la parola il dottor ABENI, ricercatore presso la regione Lazio, il quale precisa che l'ultimo caso di infezione da HIV derivante da trasfusione risale, per il Lazio, al 1991 e che attualmente il rischio di infezioni da trasfusione sembrerebbe collocarsi al di sotto della media nazionale. Un tale risultato può essere ulteriormente consolidato attraverso il ricorso prevalente alla donazione periodica, che deve essere adeguatamente incentivata. D'altra parte, va rilevato che l'epidemiologia delle infezioni trasmissibili per via di trasfusione si sta modificando in conseguenza della modificazione dei comportamenti a rischio: attualmente, infatti, i centri trasfusionali si possono trovare di fronte a donatori infetti, più difficilmente riconoscibili che in passato. Per ridurre il rischio è importante coordinare i centri trasfusionali attraverso sistemi informativi che, garantendo la riservatezza, assicurino però un adeguato livello di protezione. Occorre altresì prevedere l'introduzione di norme che separino le attività trasfusionali da quelle relative ai test diagnostici. In conclusione, rileva che il bisogno di incrementare le donazioni contrasta con alcuni atteggiamenti tenuti da diverse figure professionali e incoraggiati dalle notizie diffuse dai *mass media* circa il degrado della sanità e le connesse indagini giudiziarie. È auspicabile che tale situazione venga superata.

Il dottor SCHIAZZA rileva che la regione Abruzzo non ha fino ad oggi adeguatamente curato gli adempimenti previsti dalla legge n. 107 del 1990 e che solo ora si accinge a dare attuazione al Piano sanitario regionale.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente ALBERTI CASELLATI sottolinea che l'intento della audizione odierna è di conoscere non solo gli aspetti positivi, dei quali si compiace, ma anche i problemi e i limiti delle attività svolte dalle regioni in materia trasfusionale, al fine di approfondire i motivi che hanno portato alla attuale situazione di emergenza, che ha cause profonde e reali, al di là di quelle che possono essere state le amplificazioni dei mezzi di comunicazione.

La senatrice MODOLO chiede di approfondire le modalità con cui le regioni regolano il riconoscimento delle associazioni dei donatori volontari.

Il senatore ANDREOLI, dopo aver espresso un vivo compiacimento per i risultati positivi illustrati dai rappresentanti di alcune regioni, e in particolare della regione Veneto, sottolinea l'esigenza di superare le situazioni di monopolio segnalate in alcuni interventi e richiama l'attenzione sulla necessità di prevedere un ampio ricorso all'informatica e alle reti telematiche da parte delle strutture sanitarie, anche per quanto riguarda l'organizzazione delle trasfusioni.

Il senatore MARTELLI rileva che, in una situazione nella quale da parte di vari soggetti sono state in alcuni casi immotivatamente amplificate le critiche al sistema sanitario, le vere cause del disagio vanno ricercate nella legislazione eccessivamente complicata e nella burocratizzazione dei medici e degli altri operatori sanitari.

Chiede quindi di sapere se gli esponenti delle regioni siano al corrente di episodi riguardanti sprechi e quale sia la loro opinione sulle funzioni che dovrebbe svolgere l'AVIS.

Auspica infine che possano essere individuati meccanismi idonei a conoscere e sanzionare le eventuali inadempienze delle regioni.

Il senatore TORLONTANO chiede chiarimenti sui centri di compensazione regionali e sullo stato della loro attuazione. Chiede informazioni sulla incidenza delle emafresi per la produzione del plasma e auspica che le reti telematiche di cui ha parlato il senatore Andreoli vengano realizzate in modo razionale, unificando le funzioni ed eliminando già in fase di progettazione le possibili duplicazioni.

Il senatore DIONISI ravvisa il rischio che l'indagine svolta dalla Commissione possa in qualche modo sovrapporsi alle attività conoscitive poste in essere dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie. A suo avviso, l'odierna audizione, come le altre che la Commissione sanità ha programmato, dovrebbe essere finalizzata a chiarire i temi relativi alla revisione della legge n. 107 del 1990. Pertanto occorrerebbe, a suo parere, svolgere una prima riflessione sugli elementi conoscitivi posti a disposizione dai rappresentanti delle regioni, e solo successivamente, eventualmente dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, procedere a una nuova audizione, nella quale dedicare una particolare attenzione ai problemi relativi alla mancata applicazione della citata legge n. 107 da parte di alcune regioni e alle carenze dei controlli da parte del Governo.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione ha posto l'esigenza di procedere a una revisione della più volte citata legge n. 107 da molto tempo. Tale revisione rientra comunque tra le finalità dell'indagine conoscitiva in corso che, peraltro, anche in seguito agli accordi intercorsi con la Presidenza del Senato, deve svolgersi in tempi contenuti. Poiché l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea non consente di esaurire nella giornata odierna l'audizione dei rappresentanti delle regioni, propone pertanto che il seguito di essa si svolga nella giornata di domani, tenuto conto delle esigenze di speditezza dei lavori da lei testè illustrate.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 13 luglio, alle ore 15,30, per il seguito dell'audizione dei rappresentanti delle regioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle trasfusioni di sangue in Italia.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE. NN. 220-348

al testo unificato accolto nella precedente fase procedurale

Art. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «maggiorenni» con le altre: «di età maggiore ad anni 16».

2.3

MODOLO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o ND (non donatore)».

2.1

DIONISI

Al comma 2, sostituire le parole: «Per i minori di età» con le altre: «Per i minori di anni 16».

2.5

MODOLO

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche disgiuntamente».

2.4

DIONISI

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentanza legale» inserire le altre: «purchè non vi sia opposizione di altro avente titolo».

2.16

MANARA, BRUGNETTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «positiva o negativa».

2.6

DIONISI

Sopprimere il comma 4.

2.7

DIONISI

Sopprimere il comma 4.

2.17

MANARA, BRUGNETTINI

Sopprimere il comma 5.

2.9

DIONISIO

Sopprimere il comma 5.

2.18

MANARA, BRUGNETTINI

Sopprimere il comma 6.

2.10

DIONISI

Sopprimere il comma 6.

2.19

MANARA, BRUGNETTINI

Al comma 9, sopprimere le parole: «positiva o negativa».

2.12

DIONISI

Al comma 9, dopo le parole: «dall'interessato», inserire le altre: «o dal rappresentante legale in qualsiasi forma, purchè sia idonea a fornire prova certa di tale volontà».

2.13

MODOLO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata espressione della manifestazione di volontà rilevata dall'assenza di qualsiasi annotazione sulla tessera sanitaria equivale alla dicitura ND (non donatore)».

2.20

MANARA, BRUGNETTINI

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, nel periodo» fino a: «in vigore.».

4.3

DIONISI

Al comma 1, dopo la parola: «volontariato», inserire le altre: «alle aziende ospedaliere.».

4.2

MODOLO

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.3

MANARA, BRUGNETTINI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

8.2

DIONISI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 12 LUGLIO 1995

162^a Seduta (antimeridiana)Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1771) *Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata*

(228) **DIANA** ed altri: *Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione*

(229) **DIANA** ed altri: *Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive*

(323) **PACE** e **BEVILACQUA**: *Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(474) **SPECCHIA** ed altri: *Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(622) **RECCIA** ed altri: *Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici*

(1072) **CAMPO** ed altri: *Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri, dopo che degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge n. 193 (essendo stato assunto come testo base il disegno di legge n. 1771) era stata effettuata l'illustrazione.

Il relatore **PAROLA** riformula l'emendamento 8.4 in un nuovo testo. Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.11, 8.12, 8.47, 8.14, 8.41, 8.15, 8.45, 8.40, 8.16, 8.17, 8.42, 8.53, 8.52, 8.54, 8.20, 8.22, 8.23, 8.24,

8.25, 8.49, 8.26, 8.27, 8.28, 8.50, 8.34, 8.43 e 8.36. Sull'emendamento 8.13, è contrario al secondo capoverso, mentre si rimette alla Commissione sul primo; esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.48, 8.44, 8.51, 8.29 e 8.35. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 8.21, 8.30 e 8.46.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.1, 8.3, 8.7, 8.4 (nuovo testo), 8.51, 8.5 (nuovo testo), 8.6, 8.8, 8.30, 8.10, 8.9, 8.35 e 8.29. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 8.11, 8.12, 8.13, 8.47, 8.48, 8.2, 8.44, 8.14, 8.41, 8.15, 8.45, 8.40, 8.16, 8.17, 8.42, 8.53, 8.52, 8.54, 8.20, 8.22, 8.21, 8.23, 8.24, 8.25, 8.49, 8.26, 8.27, 8.28, 8.50, 8.34, 8.43, 8.36 e 8.46.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CARCARINO, la Commissione respinge l'emendamento 8.11; risulta altresì respinto l'emendamento 8.12.

I senatori SPECCHIA e RADICE condizionano il loro voto favorevole sull'emendamento 8.1 alla sua riformulazione senza il comma 3.

Su invito del sottosegretario STELLA RICHTER, il relatore PAROLA riformula l'emendamento 8.1 in un nuovo testo privo del comma 3.

La Commissione conviene, quindi, sull'emendamento 8.1 (nuovo testo).

La Commissione accoglie, dopo prova e controprova, l'emendamento 8.13.

La Commissione respinge l'emendamento 8.47.

I senatori SPECCHIA e TERZI riformulano rispettivamente gli emendamenti 8.48 ed 8.14 in un nuovo testo la cui formulazione è identica a quella degli emendamenti 8.2 e 8.44.

La Commissione conviene, con unica votazione, sugli emendamenti 8.2, 8.44, 8.48 (nuovo testo) e 8.14 (nuovo testo), di contenuto identico; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 8.41, 8.15 ed 8.45.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.40, 8.16, 8.17, 8.42 ed 8.3.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,05.

163^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Stella Richter e Testa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1771) Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(228) DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione

(229) DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

(323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(622) RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici

(1072) CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana mentre erano in corso le votazioni sugli emendamenti all'articolo 8 del decreto n. 193 del 1995, assunto a testo base per l'esame.

La Commissione respinge l'emendamento 8.53; risultano poi respinti, con unica votazione, gli emendamenti 8.52 e 8.54, di contenuto identico.

La Commissione conviene sull'emendamento 8.7.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.20 e 8.22.

La Commissione conviene sull'emendamento 8.21.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 8.23, 8.24, 8.25, 8.49.8.26, 8.27, 8.28 e 8.50.

La Commissione accoglie l'emendamento 8.4 (nuovo testo); risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 8.51 e 8.29.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 8.5 (nuovo testo), 8.6, 8.8, 8.30, 8.10 e 8.9.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 8.34, accoglie l'emendamento 8.35.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.43, 8.36 e 8.46.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.0.1, volto ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 8: il senatore RONCHI lo illustra, precisando che trattasi di interventi per il recupero edilizio volti ad utilizzare i fondi ex Gescal per il 25 per cento della somma non ancora impegnata.

I senatori TERZI e RADICE, lamentata l'estraneità all'oggetto del decreto-legge per l'emendamento 8.0.1, suggeriscono al proponente di valutare l'opportunità di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Il senatore RONCHI respinge l'invito, ritenendo peraltro che la materia sia pienamente conforme al titolo del decreto-legge.

Il senatore SPECCHIA invita a cogliere l'occasione offerta dall'emendamento 8.0.1 per dare al Governo un segnale dell'interesse di tutti i Gruppi parlamentari in direzione del recupero edilizio dei centri urbani; del resto, già alcune regioni utilizzano a tal fine parte dei finanziamenti loro attribuiti.

Il relatore PAROLA esprime parere favorevole sull'emendamento 8.0.1, sul quale invece il sottosegretario STELLA RICHTER si dichiara contrario.

Il senatore SPECCHIA, nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 8.0.1, aggiunge la propria firma.

Il senatore PINTO dichiara voto favorevole sull'emendamento 8.0.1, mentre i senatori TERZI e RADICE annunciano la propria astensione.

La Commissione accoglie l'emendamento 8.0.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 9, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore CARCARINO dà per illustrati gli emendamenti 10.1 e 10.2.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 10.3.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si dichiara favorevole sull'emendamento 10.1, mentre è contrario all'emendamento 10.2. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 10.3.

La Commissione conviene, poi, sull'emendamento 10.1.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore CARCARINO e contrario del senatore TERZI, la Commissione respinge l'emendamento 10.2.

La Commissione approva quindi l'emendamento 10.3.

Su proposta del presidente BRAMBILLA, la Commissione conferisce, infine, mandato al senatore Parola a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 1771 e sugli emendamenti accolti, proponendo altresì l'assorbimento dei disegni di legge nn. 228, 229, 323, 474, 622 e 1072. Gli conferisce inoltre mandato a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

(1207) COVIELLO ed altri: Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 31 maggio scorso, nella quale si assunse a testo base il testo del disegno di legge, già licenziato per l'Assemblea.

Non essendovi emendamenti proposti all'articolo 1, si passa all'unico emendamento proposto all'articolo 2.

Il relatore PINTO illustra l'emendamento 2.10, richiamando le motivazioni del disegno di legge in titolo e la necessità di superare il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente: quest'ultima ha dato il proprio nulla osta alla luce di tale emendamento, che introduce una formula di chiusura volta a soddisfare a pieno i rilievi di copertura finanziaria avanzati dal Governo. Infatti, la norma di cui all'articolo 2 crea un mero interesse legittimo, per cui nessuna erogazione di fondi potrà avvenire se non vi saranno disponibilità di bilancio.

Il senatore COVIELLO concorda con l'emendamento 2.10, ricordando che il disegno di legge in titolo non intende affatto rimettere in discussione la materia già affrontata con la legge n. 32 del 1992: si tratta soltanto di consentire alle comunità montane destinatarie di domande

di finanziamento, ai sensi della legislazione regionale della Basilicata, di indirizzare tali domande ai comuni, secondo la procedura prevista dalla legge n. 32. Quanto agli agricoltori che hanno presentato in ritardo i progetti, la proroga loro concessa fino al 1988 creò un'aspettativa che la legge n. 32 ha disatteso; non si tratta quindi di riaprire i termini, ma di muoversi all'interno dei limiti delle risorse finanziarie già assegnate ai comuni: del resto appare possibile - senza ulteriore aggravio per il bilancio - attingere risorse da residui di spesa inutilizzati, come quelli che derivano dalla limitazione al 25 per cento dei finanziamenti relativi ai plessi edilizi composti da abitazioni non adibite esclusivamente a prima casa.

Il senatore NAPOLI ed il senatore ARMANI si chiedono se la norma proposta abbia margini di applicabilità, senza creare ulteriori aspettative che la carenza di fondi inevitabilmente frustrerebbe.

Il senatore CARCARINO condivide la finalità dell'emendamento 2.10, dichiarando che il dubbio sulla sua reale applicabilità può essere efficacemente fugato prevedendo in sede di elaborazione del disegno di legge finanziaria un apposito finanziamento.

Replica agli intervenuti il sottosegretario TESTA, che esprime parere contrario sull'emendamento 2.10: la riapertura di un termine ad undici anni di distanza trova giustificazione solo se vi è la certezza di soddisfare le ulteriori domande che perverranno, in quanto non è opportuno creare aspettative che andrebbero altrimenti disattese. Nonostante l'emendamento proposto, vi è il rischio di un ulteriore impegno finanziario dello Stato, il cui ammontare non è al momento quantificabile con certezza: l'ultima stima dell'entità dell'impegno derivante dalla norma proposta oscilla intorno ai 400 miliardi di lire, ponendo un'incognita finanziaria difficilmente superabile; l'attenzione del Governo per le situazioni denunciate resta comunque intatta, pur essendo consigliabile riconsiderare globalmente la materia affrontando tali questioni in maniera diversa.

Il relatore PINTO ricorda che la platea dei potenziali beneficiari prevista dal disegno di legge resterebbe ristretta agli emigrati all'estero, agli agricoltori ed ai residenti in comuni disastriati dotati di piani di recupero; comunque, se il Governo paventa il rischio di una voragine finanziaria, è opportuno prevedere un'ulteriore pausa di riflessione, alla luce dei dati che a questo punto il Governo ha la responsabilità di fornire al più presto alla Commissione a supporto delle sue argomentazioni. Non basta infatti presentare una generica stima di 400 miliardi, ma occorre precisare quante sono le domande presentate dal 31 marzo 1984 al 30 giugno 1988 alle comunità montane della Basilicata, delle quali il successivo disposto della legge n. 32 non ha consentito l'esame; inoltre, va chiarito quanti sono i comuni che hanno diritto ai contributi e quanto è stato sin qui erogato, comune per comune, ai sensi della legge n. 32.

Sulla richiesta di informativa conviene il senatore COVIELLO, secondo cui la legge n. 32 prevedeva una verifica amministrativa di competenza di un comitato tecnico incardinato presso la Presidenza del

Consiglio: nessun altro dato potrà essere legittimamente considerato se non proveniente da tale fonte, in quanto occorre porre fine allo stato di inadempienza nella quale versano da due anni i Governi che non hanno mai proceduto a tale verifica.

Il sottosegretario TESTA prende atto della richiesta avanzata e dichiara che investirà gli organi della Presidenza del Consiglio dei quali la legge n. 32 prevede la competenza; del resto, vanno considerate le difficoltà connesse all'acquisizione dei dati, soprattutto per i contributi riguardanti la prima abitazione ed i finanziamenti per le opere di viabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

(721) GIOVANELLI ed altri: Nuove disposizioni in materia di espropri, indenizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci

(Esame e rinvio)

Il relatore RIANI riferisce sul disegno di legge in titolo, sottolineando come esso attribuisca al Governo una delega legislativa riguardante la ridefinizione dei criteri di espropriazione disposti per la realizzazione di opere di interesse statale o ultraregionale, oggi ancora regolate dalla legge del 1865, n. 2359. Con essi si intende riformare l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità al fine di offrire un'adeguata tutela per i terreni che non rientrano attualmente fra gli immobili soggetti all'espropriazione ma che subiscono direttamente danni anche molto rilevanti dalla costruzione e dal funzionamento delle opere pubbliche verso le quali vengono finalizzate le procedure.

Una riforma di questo tenore permette di tutelare in maniera più efficace diritti diffusi ormai considerati pacificamente essenziali, quali quello alla salubrità dell'ambiente, alla migliore qualità della vita e alla corretta gestione del territorio. Tale principio generale è stato già inserito sotto vari aspetti nel regime del procedimento amministrativo, a partire dalla fondamentale legge 8 luglio 1986, n. 349, in cui si sancisce l'obbligatorietà della valutazione dell'impatto ambientale per tutte le opere pubbliche, fino a giungere alla legge sul nuovo procedimento amministrativo. La legislazione in materia di espropriazione per pubblica utilità è rimasta invece inalterata, almeno per quanto riguarda le opere pubbliche di carattere statale, mentre le espropriazioni ai fini di edilizia popolare ed economica sono regolate dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La scelta di attribuire una delega al Governo per la riforma della materia appare pienamente conforme alla prassi legislativa, se si pensa che la funzione legislativa delegata prevista dall'articolo 76 della Costituzione risulta più efficace proprio quando si tratta di riscrivere la disciplina di interi settori, quali quello in esame, degli espropri per pubblica utilità. D'altra parte, la legislazione del 1865, che costituisce tutt'oggi la base normativa di buona parte dei poteri della pubblica amministrazione (basti pensare alla legge n. 2248, allegato E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo) fu emanata attraverso una delega legislativa. Va piuttosto rilevata una certa indeterminatezza dei criteri e, soprattutto, dei limiti temporali di questa delega.

Passando al merito del disegno di legge, il relatore rileva come si possano individuare tre disposizioni chiave: la prima è quella tesa a rideterminare le distanze tra la sede delle opere in costruzione e gli insediamenti privati (articolo 1, lettera a)). Tale determinazione deve sfociare in un aumento minimo del 50 per cento rispetto alle misure attuali, con la possibilità di aumentare ulteriormente tali misure in riferimento all'impatto ambientale dell'opera (articolo 2, lettera a)).

Il secondo elemento di novità riguarda la creazione di una nuova categoria di beni suscettibili di indennizzo, indicati in quei territori che subiscano una rilevante diminuzione di valore permanente, dovuta alla nuova opera (articolo 1, lettera b)). Su questo punto si addensano le perplessità più rilevanti, poichè questa categoria viene definita espressamente «non espropriabile» ma suscettibile ugualmente di indennizzo. Ora, una tale situazione giuridica appare fortemente anomala rispetto alla procedura espropriativa in vigore, che non viene peraltro intaccata dal disegno di legge n. 721. Essa configura, infatti, l'esercizio di una potestà di carattere conformativo da parte della pubblica amministrazione, piuttosto che di una potestà ablatoria, poichè il soggetto privato non perde la proprietà del bene - conseguenza dell'espropriazione - ma solo alcune potestà e facoltà sul bene medesimo. Su questo tema dottrina e giurisprudenza si sono a lungo misurate per determinare fino a che punto la pubblica amministrazione possa erodere la situazione giuridica del privato senza sconfinare nel provvedimento ablatorio, visto che solo quest'ultimo dà diritto all'indennizzo.

La soluzione più avveduta individua in un «minimo garantito di poteri di disposizione e di godimento per il proprietario in ragione della potenzialità economica del bene e della sua destinazione» il criterio per distinguere la situazione indennizzabile. Di tutte queste complesse problematiche la legge delega non riporta alcun elemento in sede di determinazione dei criteri per il Governo, e questo può essere un fattore di debolezza della nuova disciplina, anche se il principio per cui la diminuzione di «valore ambientale» deve essere in qualche modo evitata o in qualche modo indennizzata appare senza dubbio condivisibile. Occorrerà quindi riconsiderare non tanto il concetto di fondo, quanto i criteri guida della delega al Governo su questo punto.

Altro punto essenziale del disegno di legge è la ridefinizione dei criteri di quantificazione degli indennizzi, per i quali si prevede il meccanismo già illustrato dell'aggancio alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale (articolo 2, lettera c)). Anche su questo punto occorre ribadire la piena legittimità del legame fra l'economicità dell'opera e la compatibilità ambientale della stessa; appaiono però piuttosto deboli le direttive al Governo, in quanto non si affronta lo spinoso problema della natura dell'indennizzo (privatistica, pubblicistica, risarcitoria, eccetera) e delle recenti soluzioni normative in materia.

Conclude affermando che il disegno di legge n. 721 soddisfa nel suo insieme l'esigenza di una maggiore tutela ambientale in tema di grandi opere pubbliche quali le ferrovie per l'alta velocità e, pur necessitando di correzioni di carattere concettuale e tecnico, adegua la legislazione italiana ai canoni comunitari in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1771

al testo del decreto-legge

Art. 8.*Sopprimere l'articolo.***8.11**

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

*Sopprimere i commi 1 e 2.***8.12**

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Art. 13. - (*Programma triennale dei lavori pubblici del Comune*). - 1. Le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici sono realizzate sulla base del programma triennale dei lavori pubblici del Comune, che è elaborato tenendo conto anche della domanda di trasformazione e delle conseguenti intese con i proprietari. Il programma individua in allegato le aree servite dalle opere di urbanizzazione e perimetrate per destinazioni omogenee su cui debbono realizzarsi le previsioni degli strumenti urbanistici.

2. Fino all'approvazione del programma triennale, e comunque al di fuori delle aree individuate nel relativo allegato, sono consentite le costruzioni da realizzare su aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria, gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli subordinati a concessione gratuita, nonchè gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 7, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, e ogni altra categoria di opere che la legge regionale consideri compatibile con le scelte urbanistiche future.

3. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale sono consentiti solamente gli interventi di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonchè gli interventi di ristrutturazione edilizia”».

8.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Art. 13. - (*Programma triennale dei lavori pubblici del Comune*). - 1. Le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici sono realizzate sulla base del programma triennale dei lavori pubblici del Comune, che è elaborato tenendo conto anche della domanda di trasformazione e delle conseguenti intese con i proprietari. Il programma individua in allegato le aree servite dalle opere di urbanizzazione e perimetrate per destinazioni omogenee su cui debbono realizzarsi le previsioni degli strumenti urbanistici.

2. Fino all'approvazione del programma triennale, e comunque al di fuori delle aree individuate nel relativo allegato, sono consentite le costruzioni da realizzare su aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria, gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli subordinati a concessione gratuita, nonché gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 7, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, e ogni altra categoria di opere che la legge regionale consideri compatibile con le scelte urbanistiche future”».

8.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti commi:

“12-bis. Non è comunque richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma per la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli impianti tecnologici e dei servizi dei rifugi e dei bivacchi alpini, dei sentieri, delle vie ferrate e delle altre opere alpine riconosciute necessarie dal Club alpino italiano ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 1985, n. 776.

12-ter. Non sono inoltre soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo degli edifici a destinazione agricola, anche se parzialmente utilizzati ad abitazione transitoria dei conduttori dei fondi, eseguiti dai proprietari degli immobili che siano coltivatori diretti o enti pubblici o comunioni familiari”».

8.13

TERZI, PEDRAZZINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995».

8.47

NAPOLI, PALOMBI, PEPE, SPECCHIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IIVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 2.200 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per lire 550 miliardi per il 1994 e per lire 915 miliardi per il 1995, e, per le ulteriori minori entrate per il 1995, si provvede, quanto a lire 643 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 642 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di previsione parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.48

NAPOLI, PALOMBI, PEPE, SPECCHIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IIVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 1.700 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quanto a lire 550 miliardi per il 1994 ed a lire 915 miliardi per il 1995; per le ulteriori minori entrate relative al 1995 si provvede quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla voce Ministero del tesoro».

8.48 (Nuovo testo)

NAPOLI, PALOMBI, PEPE, SPECCHIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IIVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 1.700 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quanto a lire 550 miliardi per il 1994 ed a lire 915 miliardi per il 1995; per le ulteriori minori entrate relative al 1995 si provvede quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla voce Ministero del tesoro».

8.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 1.700 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quanto a lire 550 miliardi per il 1994 ed a lire 915 miliardi per il 1995; per le ulteriori minori entrate relative al 1995 si provvede quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla voce Ministero del tesoro».

8.44

SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le opere interne, come definite dalla lettera h) del comma 7, dell'articolo 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per quelli di restauro e di risanamento conservativo e per quelli di ristrutturazione, come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995».

8.14

TERZI, PEDRAZZINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 1.700 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quanto a lire 550 miliardi per il 1994 ed a lire 915 miliardi per il 1995; per le ulteriori minori entrate relative al 1995 si provvede quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla voce Ministero del tesoro».

8.14 (Nuovo testo)

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«3. Le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono soggette, fino al 31 dicembre 1995, all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento».

Conseguentemente, aggiungere, in fine al comma 3, le seguenti parole:
«Agli oneri derivanti dal presente comma, si fa fronte con riduzioni di pari importo al capitolo 5501 della tabella della Presidenza del Consiglio di Ministri».

8.41

CARCARINO

Al comma 3, dopo le parole: «manutenzione ordinaria e straordinaria» aggiungere le seguenti: «di restauro e risanamento conservativo».

8.15

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 3, dopo le parole: «manutenzione ordinaria e straordinaria» aggiungere le seguenti: «e di restauro e di risanamento conservativo».

8.45

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è deducibile dal reddito dell'unità immobiliare, determinato ai fini IRPEF, il 50 per cento delle spese sostenute per le opere di cui al comma 3, qualora esse siano comprovate da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi. La deduzione compete fino alla concorrenza del reddito dell'unità immobiliare. Le eventuali somme in eccedenza possono essere computate nei periodi di imposta successivi ma non oltre il secondo periodo successivo, e sempre in misura tale da non superare il reddito dell'unità immobiliare per ciascun periodo di imposta. Agli oneri derivanti dal presente comma, si fa fronte con riduzioni di pari importo al capitolo 5501 della tabella della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

8.40

CARCARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è deducibile dal reddito dell'unità immobiliare, determinato ai fini IRPEF, il 50 per cento delle spese sostenute per le opere di cui al comma 3, qualora esse siano comprovate da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi. La deduzione compete fino alla concorrenza del reddito dell'unità immobiliare. Le eventuali somme in eccedenza possono essere computate nei periodi di imposta successivi ma non oltre il secondo periodo successivo, e sempre in misura tale da non superare il reddito dell'unità immobiliare per ciascun periodo di imposta».

8.16

TERZI, PEDRAZZINI

Sopprimere il comma 4.

8.17

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 4, sostituire i capoversi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«Art. 4. - (*Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie*). - 1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.

3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali. Qualunque provvedimento o richiesta assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al progettista.

4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli

elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorchè si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso, da effettuarsi dal comune su richiesta del privato o mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista.

7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono, in caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo».

8.42

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, RECCIA, CUSIMANO

Al comma 4, capoverso 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i primi tre anni a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini previsti dal presente articolo per l'espletamento delle procedure di rilascio della concessione edilizia sono raddoppiati per i comuni con popolazione superiore ai 400.000 abitanti».

8.3

IL RELATORE

Al comma 4, dopo il capoverso 6, inserire il seguente:

«6-bis. I soggetti competenti all'adozione del provvedimento abilitativo all'attività edilizia, compresi il Commissario *ad acta* ed il Presidente della Giunta Regionale nei casi di cui al comma precedente, nonchè il responsabile del procedimento rispondono per i danni arrecati per l'illegittimo diniego del provvedimento nonchè per l'omissione di alcuno degli atti previsti nei commi precedenti in caso di dolo o colpa grave. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo».

8.53

NAPOLI, PALOMBI, PEPE, SPECCHIA

Al comma 4, dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-ter. Sono soppresse le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

8.52

NAPOLI, PALOMBI, PEPE, SPECCHIA

Al comma 4, dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-ter. Sono soppresse le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

8.54

RADICE, LASAGNA, SPECCHIA

Al comma 4, capoverso 7, all'alinea, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«, e pertanto in tali casi spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa:».

8.7

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso 7, sopprimere la lettera a).

8.20

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera a), sopprimere le parole: «manutenzione straordinaria».

8.22

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole: «sempre che vengano conservate le caratteristiche architettoniche dei prospetti».

8.21

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera b), dopo le parole: «opere di demolizione», aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle zone territoriali omogenee A di cui decreto ministeriale n. 1444 del 1968».

8.23

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera d), sopprimere le parole: «ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio».

8.24

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 4, capoverso 7, sopprimere la lettera e) e, di conseguenza, il capoverso 12 del medesimo comma.

8.25

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 4, capoverso 7, lettera e), sopprimere le parole: «come sostituito dal comma 12 del presente articolo». Sopprimere, conseguentemente, il comma 12.

8.49

NAPOLI, PALOMBI, PEPE, SPECCHIA

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera h), sostituire le parole: «alle costruzioni» con le seguenti: «di singole unità immobiliari».

8.26

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera h), dopo le parole: «e dei prospetti» aggiungere le seguenti: «, nè aumento del numero delle unità immobiliari.».

8.27

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera l), dopo le parole: «varianti a concessioni già rilasciate» aggiungere le seguenti: «o in itinere di sanatoria».

8.28

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 4, capoverso 7, lettera l), sostituire le parole: «sostanzialmente i prospetti» con la parola: «la sagoma».

8.50

NAPOLI, PALOMBI, PEPE, SPECCHIA

Al comma 4, capoverso 7, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) parcheggi nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato».

8.4

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso 7, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato».

8.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 7, lettera m), aggiungere le parole: «e delle aree di pertinenza».

8.51

NAPOLI, PALOMBI, PEPE, SPECCHIA

Al comma 4, capoverso 7, alla lettera m), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «di pertinenza dei fabbricati stessi».

8.29

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 4, capoverso 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) manufatti accessori per la conduzione di un fondo rustico quali depositi per attrezzi, legnaie, fienili e simili».

8.5 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-ter) altre opere individuate da legge regionale o provinciale».

8.6

IL RELATORE

Al comma 4, dopo il capoverso 7, inserire il seguente:

«7-bis. I comuni, con delibera consiliare, possono individuare zone di particolare pregio storico o architettonico, nelle quali le opere di restauro, di risanamento conservativo, di demolizione ed i mutamenti di destinazione d'uso restano sottoposti al precedente regime».

8.8

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso 11, sostituire le parole: «dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse» con le seguenti: «del costo dell'opera realizzata».

8.30

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 4, capoverso 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto».

8.10

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Fino all'approvazione di tali norme sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigenti».

8.9

IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere il capoverso 13.

8.34

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 4, capoverso 13, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Per le opere pubbliche comunali, la deliberazione comunale, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia».

8.35

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 4, capoverso 13, sostituire le parole: «comunali» con le seguenti: «dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane».

8.43

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

Al comma 15 sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

8.36

FERRARI Karl, RIZ, DUJANY, TERZI

Al comma 4, dopo il capoverso 15 inserire il seguente:

«15-bis. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 è sostituito dal seguente: "I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con delibera della Giunta regionale entro il termine perentorio di 120 giorni dalla presentazione"».

8.46

NAPOLI, PALOMBI, PEPE, SPECCHIA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dai seguenti:

«1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo con-

venzionale, non superiore al 25 per cento, in via prioritaria, degli interventi di recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzioni, da condomini, da proprietari singoli e da consorzi tra soggetti suddetti, nonché degli interventi di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti.

1-bis. Gli interventi di recupero edilizio nonché gli interventi di nuova edificazione di cui al comma precedente devono rispettare le finalità sociali previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e le esigenze di costruzione e risanamento volte a soddisfare categorie particolarmente disagiate individuate dalle Regioni.

1-ter. Gli alloggi recuperati con i contributi del presente articolo, se abitati dal proprietario, non possono essere alienati per un periodo minimo di dieci anni; altrimenti sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a dieci anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

1-quater. Nell'individuazione dei destinatari di cui al comma 1, la priorità viene assegnata ai seguenti interventi:

a) interventi diretti al recupero abitativo di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) interventi di adeguamento antisismico;

c) interventi diretti all'adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEE, di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, nonché diretti al risparmio energetico, di cui agli articoli 8 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

8.0.1

RONCHI, FALQUI

Art. 10.

Al comma 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: «già realizzate» aggiungere le seguenti: «entro i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

10.1

CARCARINO

Al comma 1, capoverso 4-quater, sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «cento».

10.2

CARCARINO

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili destinati alle strutture per i portatori di handicap».

10.3

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1207

al testo già accolto in sede referente

Art. 2.

Al comma 1, capoverso 2-ter, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio».

2.10

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

39ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 9,20.

INDAGINE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SANGUE

Audizione dell'avvocato Mario Beltrami, presidente dell'Associazione volontari Italiani del sangue (AVIS) e del dottor Giuseppe De Stasio, presidente della Società Italiana di medicina trasfusionale (A010 000, C34*, 0001*)

Il dottor DE STASIO, presidente della Società italiana di medicina trasfusionale, ritiene di dover sottolineare gli inconvenienti originati dalla impropria dicitura adottata nella legge 4 maggio 1990, n. 107, la quale recita che «chiunque, preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue umano, o produce e mette in commercio derivati del sangue umano, in violazione delle norme di legge o per fini di lucro, è punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 400.000 a lire 20.000.000. Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due anni» (articolo 17, comma 1).

Ponendo in alternativa la «violazione delle norme di legge» o i «fini di lucro» - mentre invece sarebbe stato necessario che i due termini concorressero insieme a configurare la fattispecie delittuosa - la predetta disposizione ha finito per lasciare spazio a decreti attuativi che hanno allargato a dismisura il campo dei soggetti penalmente perseguibili; e quindi posto oggettivamente le premesse per alimentare un certo clima di allarme nell'opinione pubblica e di spasmodica ricerca di figure criminali.

Ritiene inoltre che la decretazione ministeriale, succedendosi ad intervalli di tre o anche quattro anni, costituisca uno strumento troppo lento e macchinoso in un campo come quello trasfusionale che si evolve rapidamente dal punto di vista delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Sarebbe pertanto preferibile affidare il regolamento del settore ad un'agenzia composta da tecnici designati da Stato e Regioni, che possa coordinare attraverso apposite direttive e controllare

mediante l'invio di ispettori tutti i problemi di applicazione o di inosservanza che si dovessero porre.

L'agenzia avrebbe inoltre una particolare competenza, ed elasticità di intervento, ad effettuare controlli sull'importazione di plasma e derivati del plasma, che attualmente assorbe il 70 per cento dei consumi.

Il presidente dell'AVIS, BELTRAMI concorda pienamente con le linee espositive del collega De Stasio, in particolare per quanto riguarda la costituzione di un'agenzia.

Richiama l'attenzione sull'articolo 10, comma 3, della legge n. 107, che disciplina la materia, nella parte in cui dispone che «i centri di produzione di emoderivati non possono essere più di uno ogni 20 milioni di abitanti». La predetta disposizione costituisce infatti un serio impedimento d'ordine monopolistico che ostacola una più articolata ed efficiente fruizione ed offerta dei servizi trasfusionali. A suo avviso sarebbe importante che le Regioni stipulassero convenzioni a livello europeo con centri di produzione di emoderivati che siano in grado di competere per qualità e costi con la produzione interna. Vero è che bisogna tenere nella massima considerazione l'esigenza di realizzare risparmi attraverso le cosiddette economie di scala ma questo non può mai comportare regimi di monopolio.

Per l'occasione il presidente Beltrami sostiene che la risoluzione approvata recentemente alla Camera dalla XII Commissione (Affari sociali) ponga giustamente il problema del superamento del «regime di monopolio di fatto delle aziende produttrici di emoderivati», auspicando la promozione di nuove iniziative imprenditoriali.

La stessa risoluzione tuttavia commette un gravissimo errore nella parte in cui chiede di «incentivare le donazioni da soggetto compatibile, scelto, in quanto offertosi dal ricevitore medesimo»; quella che si chiama in gergo tecnico «donazione dedicata». Essa si risolverebbe in un grave pregiudizio perchè intanto darebbe luogo ad enormi problemi logistici ma soprattutto aumenterebbe il rischio infettivo, dal momento che la pressione psicologica esistente all'interno della parentela porta a sottacere alcuni comportamenti a rischio, come sono le abitudini sessuali o la tossicodipendenza.

Conclude la sua esposizione sostenendo come la categoria migliore è costituita dai donatori anonimi, volontari e periodici, e quindi associati.

Rivolgono domande agli oratori, il presidente MARTELLI, il senatore XIUMÈ, il senatore CARPINELLI ed il senatore MONTELEONE.

L'avvocato BELTRAMI ed il dottor DE STASIO rispondono alle domande dei senatori, precisando aspetti della loro relazione che erano rimasti poco sviluppati.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per oggi, mercoledì 12 luglio, alle ore 18, è integrato con l'audizione del senatore professor Giuseppe Mulas, specialista in medicina trasfusionale.

La seduta termina alle ore 10,40.

40ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 18,15.

INDAGINE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SANGUE

Audizione del professor Franco Mandelli ordinario di ematologia presso l'università La Sapienza di Roma e del professor Giuseppe Mulas specialista in medicina trasfusionale

Il professor Franco MANDELLI mette in evidenza come la vigenza della legge n. 107 del 1990, e dei decreti ad essa connessi sia servita ad imporre una più rigorosa organizzazione dell'attività trasfusionale. La predetta regolamentazione infatti definisce in maniera puntuale i compiti delle strutture trasfusionali, i criteri informativi dell'attività terapeutica con il sangue ed emocomponenti ed i rapporti tra strutture trasfusionali ed utenti.

Il clima di allarme sociale per i reali e presunti pericoli legati alle trasfusioni hanno reso indubbiamente più attenti tutti gli organismi giudicanti. A tale proposito ritiene utile sottolineare che anche l'effettuazione delle prove crociate di compatibilità al di fuori delle strutture previste cioè quelle trasfusionali autorizzate, è una attività che rientra nel disposto dell'articolo 4 ed è punibile secondo le previsioni dell'articolo 17 della predetta legge n. 107.

Il professor Mandelli ritiene che il vero problema sia costituito dalla mancanza nel centro-sud d'Italia di un numero sufficiente di donatori volontari periodici. In altre parole la mancanza di sangue provoca per forza di cose una drammatizzazione di problemi che sarebbero altrimenti insussistenti e comunque non darebbero luogo alla ricerca di responsabilità penali. Ritiene infatti che quest'ultimo fenomeno costituisca un aspetto assolutamente limitato e marginale e crede anche di potere escludere che i centri trasfusionali abbiano effettuato speculazioni.

Conclude la propria breve esposizione sostenendo che il problema della sicurezza del sangue abbia bisogno di un assiduo contatto tra uffici pubblici e case di cura private.

Pongono domande i senatori MARTELLI, CAMPUS e XIUMÈ alle quali risponde puntualmente il professor MANDELLI.

Il professor Giuseppe MULAS sostiene che, come ha già detto autorevolmente il professor Mandelli le critiche rivolte ai centri trasfusionali sono per il 90 per cento prive di fondamento. Piuttosto si tratta di sfoltire la legge n. 107, che nel testo attualmente vigente determina una dispersione e parcellizzazione di responsabilità perchè troppo carica di riferimenti tecnici.

Ad avviso dell'oratore bisogna tener rigorosamente distinti i momenti dell'assegnazione e della trasfusione del sangue, e quelli della raccolta.

Conclude il suo intervento sostenendo che ogni sforzo debba essere rivolto ad incrementare una cultura trasfusionale, oggi assente nella tradizione accademica della medicina italiana.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARTELLI avverte che la seduta già convocata per domani mattina non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 19,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 17,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il dottor Savoia e il dottor Pierri hanno restituito il resoconto stenografico delle loro audizioni tenutesi rispettivamente il 30 maggio e il 13 giugno 1995, apportandovi correzioni di carattere meramente formale.

AUDIZIONE DEL DOTTOR COSIMO BOTTAZZI, MAGISTRATO
(A010 000, C35ª, 0001ª)

La Commissione procede all'audizione del dottor Cosimo Bottazzi, sostituto procuratore della Procura presso la Pretura di Brindisi, sui rapporti tra «caporalato» e truffe sui contributi agricoli comunitari.

Il dottor BOTTAZZI, dopo una breve relazione introduttiva, risponde alle domande rivoltegli dai senatori CURTO, MANFROI, BORGIA, ALÒ, BRUNO GANERI.

Il Presidente MANFROI ringrazia il dottor Bottazzi e dichiara conclusa la sua audizione. Fa poi presente che la prevista audizione del dottor Francesco Novarese è rinviata ad altra data a causa della sopraggiunta convocazione dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 18.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

2ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
NATALI

La seduta inizia alle ore 15.

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari
(R027 000, B40*, 0001*)

La Commissione procede a due successive votazioni per l'elezione del Presidente. Nessun candidato raggiunge, in dette votazioni, la maggioranza assoluta dei componenti, prescritta dal Regolamento, ed il Presidente avverte che i Presidenti dei due rami del Parlamento hanno convocato la Commissione per domani 13 luglio 1995, alle ore 17, per procedere ad una terza votazione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

Audizione del senatore Enrico La Loggia
(A010 000, B53*, 0001*)

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che il nome del senatore La Loggia è stato fatto da Giuseppe Mandalari nel corso di alcune conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito di indagini giudiziarie.

Il senatore Enrico LA LOGGIA dichiara di non aver mai conosciuto nè incontrato Giuseppe Mandalari. Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche agli atti della Commissione ritiene che da quella del 17 marzo 1994 si possa chiaramente desumere che il Mandalari stesso non sapeva come mettersi in contatto con lui; da una ricostruzione effettuata successivamente risulta peraltro che nella citata conversazione con un suo collaboratore il Mandalari si dichiarava disponibile a fornire copia di una videocassetta con un'intervista del sindaco Orlando in cui questi si esprimeva in termini critici nei suoi confronti, cassetta peraltro mai ritirata in quanto non utilizzabile con un normale videoregistratore.

Per quanto riguarda invece la conversazione del 19 marzo 1994, svolta tra il Mandalari ed altro soggetto, emerge dalla relativa trascrizione che il Mandalari stesso non era sicuro del nome del candidato da sostenere e vantava rapporti ottimi su non si sa quali basi. Peraltro l'espressione «nostro candidato» può riferirsi al collegio anzichè al nome.

Su richiesta del Presidente Tiziana PARENTI precisa quindi che Sebastiano Purpura è deputato regionale siciliano, che faceva parte della corrente andreottiana e che sosteneva lo schieramento del Polo in occasione delle elezioni del 1994. Dichiara infine di non aver partecipato ad alcun incontro a Partinico.

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo progressisti-federativo) chiede se, a prescindere da qualsiasi forma di accordo, una campagna

elettorale oggettivamente condotta in modo critico nei confronti della legislazione antimafia non abbia potuto indurre la criminalità a tentativi di collegamento con alcune forze politiche.

Il senatore Enrico LA LOGGIA fa presente che la forza politica in cui si riconosce ha una posizione chiara ed inequivocabile sulle tematiche in questione.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti-federativo) osserva che nessuno degli interlocutori del Mandalari ha posto in dubbio la sua capacità di convogliare consenso e sottolinea che in una situazione come quella siciliana la criminalità organizzata avrebbe ben potuto pensare di infiltrarsi in forze nuove; non sembra peraltro che la vicenda Mandalari possa essere integralmente ridotta a quella di un millantato credito.

Il senatore Enrico LA LOGGIA ritiene evidente che nella vicenda in questione sussista una fortissima componente di millantato credito e che sia assai difficile riscontrare se la criminalità organizzata abbia voluto costruirsi una sponda politica. In ogni caso se tale tentativo fosse stato effettuato nei confronti di Forza Italia esso avrebbe avuto un esito del tutto fallimentare.

Dopo che il senatore Saverio DI BELLA ha fatto presente che l'espressione «nostro candidato» sembra assumere il valore di un'investitura il senatore Enrico LA LOGGIA ritiene di poter smentire categoricamente che tale espressione possa essere usata nei suoi confronti.

Su richiesta del Presidente Tiziana PARENTI il senatore Enrico LA LOGGIA fa presente di non conoscere direttamente il signor Franco Tusso e di non essersi occupato della campagna per l'elezione del Sindaco di Monreale, avendo solo partecipato ad un comizio in fase di ballottaggio.

Il deputato Alessandra BONSANTI (gruppo progressisti-federativo) chiede raggugli sulla precedente militanza del senatore La Loggia nella Democrazia cristiana, sulle sue interpretazioni delle minacce perpetrate da Riina nei confronti dei deputati Violante e Arlacchi, sulle sue critiche alla Procura di Palermo, sui pericoli di infiltrazioni mafiose nei movimenti politici e sulle valutazioni dell'allora Presidente del Consiglio Berlusconi circa l'opportunità di non insistere eccessivamente sui temi della mafia per non recare danni di immagine alla Sicilia.

Il senatore Enrico LA LOGGIA fa presente di essere stato eletto Consigliere comunale di Palermo nel 1985 e che la sua candidatura non fu particolarmente gradita ai maggiorenti politici dell'epoca, in quanto già nel 1980 essa fu evitata da Lima; a quell'epoca, infatti, non si poteva accedere ad una candidatura senza il benestare di Lima o di Gioia. Dopo la mancata rielezione di suo padre alla Camera nel 1983 decise di entrare comunque in politica e comunicò semplicemente questa sua intenzione a Lima, senza chiedere alcuna autorizzazione.

Nel 1993 pubblicò una analisi critica del sistema dei partiti auspicando la trasformazione della Democrazia cristiana in Movimento popo-

lare, senza tuttavia che i contenuti di tale documento fossero presi in considerazione; nel dicembre dello stesso anno incontrò Berlusconi e aderì a Forza Italia, senza porre alcun problema di candidatura.

Fa quindi presente di non essersi mai occupato di questioni penali nella sua attività professionale e ribadisce che il nome e la posizione di Mandalari gli erano sconosciute. Per quanto riguarda le sue dichiarazioni in ordine alle minacce di Riina, esse non erano certo intese a porre in dubbio la sua stima nei confronti dei citati parlamentari, ma a esprimere considerazioni di mero ordine politico; neanche corrisponde al vero l'affermazione secondo la quale avrebbe espresso giudizi negativi nei confronti della Procura di Palermo, essendosi invece limitato a dire che alcuni atti da questa posti in essere sono interpretati in modo strumentale da talune forze politiche. Ritiene inoltre sempre esistente, particolarmente in Sicilia, pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata nelle forze politiche e condivide le dichiarazioni dell'ex Presidente del Consiglio Berlusconi auspicando che siano maggiormente pubblicizzati gli aspetti positivi della Sicilia.

Il deputato Giuseppe ARLACCHI (gruppo progressisti-federativo) osserva che nelle audizioni degli esponenti politici è emerso che il Mandalari era quasi del tutto sconosciuto mentre da altre fonti ne è stato delineato un profilo di forte virulenza criminale. Fa altresì presente che la vera differenza tra gli atteggiamenti delle forze politiche nei confronti della mafia si riscontra non dalle dichiarazioni ma dai fatti. Chiede quindi come si siano schierati negli ultimi tempi gli esponenti della corrente andreottiana e quali iniziative concrete abbia assunto il senatore La Loggia nella sua attività parlamentare contro la mafia.

Il senatore Enrico LA LOGGIA, dopo aver ribadito che non aveva alcuna idea di chi fosse Mandalari, fa presente che la ex corrente andreottiana, certo non criminalizzabile in blocco, è confluita in parte nel Partito Popolare, rammenta che gli obiettivi di un suo documento approvato nel 1985 dal Consiglio comunale di Palermo sull'emergenza palermitana non sono stati ancora raggiunti dopo dieci anni e dichiara la propria delusione per quanto riguarda l'azione dello Stato nei confronti della Sicilia. Non ritiene inoltre utile ricordare di essere stato uno dei presentatori della proposta di legge per la ricostruzione della Commissione Antimafia e di essersi pronunciato a favore della proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis.

Il deputato Michele CACCAVALE (gruppo forza Italia) ritiene che dalla lettura degli atti emerge chiaramente la figura del Mandalari come quella di un millantatore.

Il senatore Enrico LA LOGGIA osserva che il Mandalari, dagli stessi atti in possesso della Commissione, non sembra schierato univocamente e rammenta che questi ha in ogni caso mostrato una capacità ben scarsa nella raccolta del consenso.

Il deputato Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) rammenta d'aver presentato una proposta di legge costituzionale per ridurre da cinque a quattro anni la durata dell'Assemblea regionale siciliana e ritiene che lo statuto regionale debba essere rivisto in tale senso.

Il senatore Enrico LA LOGGIA ritiene utile uno scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana sebbene a ciò si oppongano ragioni connesse alla legge elettorale regionale, ancora strutturata su un meccanismo proporzionale che prevede il voto di preferenza.

Il senatore Gianvittorio CAMPUS (gruppo forza Italia) dopo aver ritenuto che molte delle domande effettuate possano dare origine a dubbi di parzialità chiede quali siano state le iniziative assunte in Sicilia da Forza Italia per evitare il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il senatore Enrico LA LOGGIA, dopo aver fatto presente che nelle elezioni amministrative non è stato candidato alcun esponente politico uscente e che dei 1300 club sorti spontaneamente ne sono stati riconosciuti da Forza Italia non più di 200, si augura che tutte le forze politiche possano dimostrare di aver assunto le stesse cautele di Forza Italia.

Il deputato Antonio DEL PRETE (gruppo alleanza nazionale), dopo aver fatto presente di non aver apprezzato alcune domande poste nel corso dell'audizione, osserva che il prezioso lavoro ereditato dalla Commissione costituita nel corso della precedente legislatura è forse inquinato dal fatto che un suo componente è ora inquisito.

Il deputato Giuseppe SICILIANI (gruppo federalisti e liberaldemocratici) auspica che i lavori della Commissione siano condotti senza alcuna strumentalizzazione e si dichiara soddisfatto delle risposte fornite dal senatore La Loggia.

Il deputato Nicola VENDOLA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ritiene che sarebbe opportuno verificare quanto accaduto in campagna elettorale con riferimento alle tematiche della lotta alla mafia. Osserva inoltre che le risposte del senatore La Loggia ricordano il tipico stile andreottiano.

Il senatore Enrico LA LOGGIA, dopo aver concordato sull'opportunità di fare chiarezza su quanto verificatosi nel corso della campagna elettorale, fa presente di essersi espresso senza seguire alcuno stile e secondo quanto a sua conoscenza. Rammenta quindi di essere sempre stato in posizione di rottura con la corrente di Lima e fa presente che era ben noto l'influsso politico di tali correnti pur dovendosi osservare che all'inizio degli anni ottanta le connessioni con la criminalità organizzata erano molto meno evidenti che ora.

Il senatore Antonio D'ALÌ (gruppo forza Italia) ritiene necessario approfondire le connessioni tra legge elettorali e influsso della criminalità organizzata e indispensabile individuare nuove modalità di controllo per assicurare che gli investimenti pubblici non cadano in mano a esponenti della mafia.

Il senatore Francesca SCOPELLITI (gruppo forza Italia) ritiene che sia ormai tempo di smettere di indicare come elemento di contrasto

all'azione antimafia chiunque sia in disaccordo sull'articolo 41-bis o sul regolamento per la gestione dei pentiti e, con riferimento alla questione dianzi sollevata dal deputato Del Prete, rammenta che non si può pronunciare un verdetto di condanna sulla base dei soli titoli dei giornali.

Il deputato Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia) ritiene che le risposte fornite dal senatore La Loggia siano state ampiamente esaurienti ed abbiano chiarito i reali rapporti all'attenzione della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo**

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
MENSORIO

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR ANTONINO ZICHICHI
(A010 000 B33 0001)

Il presidente MENSORIO presenta alla Commissione il professor ZICHICHI, il quale svolge un'ampia relazione sul ruolo svolto in tema di cooperazione dagli organismi scientifici da lui diretti.

Si apre quindi un ampio dibattito, nel corso del quale il professor ZICHICHI risponde a domande poste dal presidente MENSORIO e dai commissari GREGORELLI, BERGAMO, GRASSI, CANESI, GRITTA GRAINER, PERIN e BRUNETTI.

Nel corso del suo intervento l'onorevole BRUNETTI chiede che la programmata missione in Asia venga differita di quindici giorni.

La seduta è tolta alle ore 12,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

La seduta inizia alle ore 20.

*AUDIZIONE DEI SINDACI DEI COMUNI DELLA VALLE DEL BELICE
(R046 001, B81ª, 0001ª)*

Il Presidente LAURICELLA fa presente che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Rende noto che, fin dall'inizio dei suoi lavori, la Commissione ha inteso conferire priorità alle istanze dei comuni interessati ed ha quindi invitato i sindaci ad esporre le loro valutazioni nell'odierna seduta.

Il sindaco di Vita (Trapani), INGRALDI, ricorda che, subito dopo gli eventi sismici del 1968, lo Stato avocò a sé tutti i meccanismi di intervento per quanto riguarda la ricostruzione, tagliando fuori la regione e soprattutto i comuni: ciò fino al 1976.

Illustrati i contenuti della legge n. 178 del 1976, ritiene che l'esiguità dei finanziamenti e l'inadeguatezza della normativa hanno di fatto ritardato notevolmente il processo di completamento della ricostruzione; solo con la legge n. 120 del 1987 i meccanismi preordinati alla ricostruzione ed alla riparazione dell'edilizia privata nei comuni belicini sono stati resi agibili, con l'equiparazione a quelli varati nel 1976 e nel 1981 rispettivamente in favore del Friuli e dell'Irpinia.

Osserva che solo dopo molti anni dal sisma la normativa ha consentito la concessione di contributi ai privati, non più simbolici ma adeguati, sia nei nuovi insediamenti urbanizzati dallo Stato, sia nei tessuti edilizi da ripristinare *in situ*.

Riferendosi ai fondi disponibili per la ricostruzione, sottolinea l'estrema esiguità delle somme via via stanziata. Ciò risulta, del resto, da alcuni incontri svoltisi negli anni scorsi con i rappresentanti governativi.

In generale, può affermare che, mentre sono giacenti presso i comuni progetti per ricostruzioni e riparazioni edilizie per diverse centi-

naia di miliardi, le somme disponibili non assumono alcun rilievo se rapportate al fabbisogno finanziario reale ed alle gravissime problematiche conseguenti soprattutto alla presenza di alcune «baraccopoli», ancora visibili qualche comune.

Ferma restando la quantificazione del fabbisogno finanziario corrente per il completamento della ricostruzione, censito in un rilevamento attuato nell'agosto 1993 ed in possesso del Ministero dei lavori pubblici, ritiene che occorra varare il piano di riparto, per quanto riguarda i fondi stanziati con la legge n. 493 del 1993.

Circa i fondi previsti per il triennio 1995-1997, ritiene necessario un provvedimento legislativo con il quale rendere disponibili le somme stanziati per il proseguimento della ricostruzione.

Ricorda poi che, con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 1995, tutti i fondi a disposizione, sia per quanto riguarda i contributi a privati che per le opere di interesse pubblico, sono stati bloccati. Per procedere all'assunzione degli impegni di spesa a carico dei vari capitoli, il Ministero del tesoro necessita di un'apposita autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Detti fondi, tra l'altro, non solo non sono impegnabili, ma hanno subito anche riduzioni negli stanziamenti.

Quanto alla ricostruzione degli edifici privati, osserva che i decreti ministeriali per fissare i costi di costruzione rivalutati, negli ultimi anni non sono stati varati.

Circa le pratiche finanziarie antecedenti alla legge n. 120 del 1987, sottolinea che con la soppressione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate di Palermo sono rimaste inevase circa settemila pratiche finanziate con la legge n. 178 del 1976 e con la normativa precedente: è quindi necessario un provvedimento legislativo per trasferire ai comuni, così come è avvenuto con la legge n. 120 del 1987, le competenze ed i fondi necessari per la definizione di tali pratiche.

Dà conto, infine, delle somme stanziati per la ricostruzione nella Valle del Belice con i provvedimenti varati dal 1968 fino al 1995.

Dopo un breve intervento del deputato Mario CARUSO, che stigmatizza il ritardo intervenuto per la costituzione della Commissione, prende la parola il sindaco di Monreale (Palermo), CAPUTO, il quale auspica una diversa ripartizione dei fondi disponibili per i comuni belicini, ritenendo in particolare che le somme stanziati per il suo comune debbano essere aumentate fino al totale di quattro miliardi.

Il sindaco di Menfi (Agrigento), LOTÀ, valuta opportuno che la Commissione tenga conto nell'espressione del parere al Governo delle reali necessità dei territori interessati, nella preminente considerazione che lo svolgimento dell'opera di ricostruzione non si presenta ovunque equilibrato.

Osserva, in particolare, che i comuni non sono in grado di procedere alla completa urbanizzazione delle aree occupate dalle «baraccopoli» già dismesse o in via di dismissione.

Auspica che il dialogo dei sindaci interessati con l'organo parlamentare sia in futuro incrementato, come dovrà essere ampiamente concertata un'azione comune fra le istituzioni pubbliche al fine di

arrivare ad una soluzione definitiva del problema a ventisette anni dal sisma.

Invita la Commissione a procedere sollecitamente all'espressione del parere al Governo.

Seguono gli interventi di alcuni commissari.

Il deputato LUCCHESI svolge alcune considerazioni riassuntive sulle disposizioni normative e sulle ricostruzioni effettuate dopo i terremoti verificatisi nei decenni scorsi in varie regioni italiane. Auspica che la prossima legge finanziaria preveda gli stanziamenti definitivi per avviare a soluzione le rilevanti problematiche ancora esistenti nella Valle del Belice.

Dopo che il senatore CORRAO ha chiesto al sindaco di Monreale i dati completi ed i finanziamenti avuti per la ricostruzione in quel comune, interviene il senatore BATTAGLIA, il quale afferma in particolare l'opportunità di visitare i territori interessati, in modo che la Commissione possa tener conto nella sua azione delle opere finora eseguite.

Il deputato RIZZA giudica del tutto opportuna l'odierna audizione, che permette alla Commissione di ascoltare le valutazioni dei sindaci belicini circa le somme già stanziare e le opere avviate.

Concorda con l'opportunità di visitare i comuni interessati, anche al fine di controllare le modalità con cui sono state impiegate le risorse stanziare. Sarebbe necessario che il Governo preveda una dotazione finanziaria annuale, per rispondere non solo alle esigenze derivanti dalla ricostruzione degli edifici privati ma anche per rispondere alle situazioni di difficoltà conseguenti alla mancanza di adeguati servizi pubblici.

Il deputato MARTINELLI ritiene opportuno sottolineare che il Parlamento non intende penalizzare nessuna parte del territorio nazionale: e però necessario che i progetti di ricostruzione siano esattamente definiti, con la precisa quantificazione dei costi.

Valuta, altresì, necessaria la predisposizione il più possibile sollecita di un piano pressochè definitivo di intervento per le ricostruzioni ancora da completare.

Il sindaco di S. Ninfa (Trapani), GIARAMITA, non crede necessari ulteriori interventi legislativi per la ricostruzione, ma soltanto adeguati finanziamenti, allo stesso livello di quelli varati per altre zone terremotate.

Invita la Commissione a visitare i territori della Valle del Belice per poi tenerne conto nella sua azione successiva, stimolando così l'operato del Governo, spesso non adeguatamente sollecito.

Ribadisce, infine, che occorrono soltanto finanziamenti adeguati ed intelligenti ripartizioni dei fondi disponibili.

Il sindaco di Chiusa Sclafani (Palermo), POLLICHINO, si sofferma in particolare sulle necessita dei singoli cittadini dei comuni colpiti dal terremoto, ritenendo necessario un intervento mirato alla ricostruzione degli edifici privati.

Valuta infine non adeguati i fondi finora stanziati e quelli in via di stanziamento per le opere di ricostruzione.

Intervengono quindi l'assessore ai lavori pubblici di Corleone (Palermo), TAVERNA, il quale chiede che insieme all'edilizia privata sia recuperato anche il patrimonio pubblico; il sindaco di Salaparuta (Trapani), CASTRONOVO, il quale invita la Commissione a visitare i comuni interessati ed auspica che si giunga in tempi brevi alla conclusione della ricostruzione; ed infine il vicesindaco di Salemi (Trapani), SCUDERI, il quale facendo riferimento alla legge n. 120 del 1987 si sofferma in particolare sul completamento delle opere urbanistiche primarie e secondarie.

Seguono gli interventi del deputato Luigi MARINO, il quale valuta opportuno verificare nelle prossime leggi finanziarie quali siano le reali possibilità di ulteriori stanziamenti a favore del Belice; del deputato Franca MARINO BUCCELLATO, la quale auspica che sia portato finalmente a termine il periodo degli impegni e delle promesse per giungere alla definitiva conclusione della vicenda; e del deputato LUCCHESI, il quale facendo riferimento all'esiguità degli stanziamenti complessivi valuta necessario definire le modalità generali per la ripartizione dei fondi.

Seguono alcuni brevi interventi del deputato Luigi MARINO, del sindaco di Sambuca di Sicilia (Agrigento), MAGGIO, del sindaco di Calatafimi (Trapani), GALLO, e del sindaco di Monreale (Palermo), CAPUTO, il quale rispondendo alle domande rivoltegli dal senatore CORRAO si impegna a far pervenire alla Commissione i dati completi riguardo alle opere di ricostruzione in quel comune.

Il Presidente LAURICELLA ringrazia innanzitutto i sindaci intervenuti, che hanno sinteticamente ed esaurientemente esposto le loro osservazioni e valutazioni sulle necessità ancora presenti, dando così modo alla Commissione di perfezionare la sua conoscenza della materia.

È sua intenzione favorire ogni rapporto con il Governo, sia con gli organi centrali che con quelli periferici, per accelerare l'attuazione degli stanziamenti già varati. Le sollecitazioni potranno svolgersi altresì anche nei confronti di altri organi istituzionali, ed in particolare della regione siciliana.

Ritiene che la Commissione nelle prossime settimane possa ascoltare gli esponenti governativi, per conoscere con esattezza le somme da destinare al Belice nel prossimo futuro e quali siano in generale gli intendimenti per avviare a definitiva soluzione le problematiche delle zone terremotate.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 13 luglio 1995, alle ore 14,30, per esaminare la proposta di parere al Governo sulla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 398 del 1993, convertito dalla legge n. 493 del 1993.

La seduta termina alle ore 21,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1904) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
(Parere alla 6ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore FIEROTTI, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

(1846) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(1742) Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Parisi, Valensise ed altri
(Parere alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio: il relatore DE MARTINO Guido propone un parere favorevole, integrato dall'osserva-

zione critica formulata a suo tempo dal Presidente in riferimento all'articolo 2.

La Sottocommissione concorda.

(1911) Rendiconto dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore DE MARTINO Guido propone di esprimere un parere favorevole, osservando che l'articolo 81 della Costituzione esige una ridefinizione complessiva degli strumenti di bilancio, tale da renderli più comprensibili e controllabili da parte del Parlamento.

La Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole, con l'osservazione esposta dal relatore.

(1927) Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
(Parere alle Commissioni riunite 10ª e 13ª: favorevole con osservazioni)

La relatrice BRICCARELLO propone di confermare il parere reso sul precedente decreto.

Conviene la Sottocommissione.

(893) CIVITELLI ed altri. - Celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi

(Parere su nuovo testo alla 7ª Commissione: non ostativo)

La relatrice BRICCARELLO illustra il nuovo testo - predisposto dal relatore alla Commissione di merito - del disegno di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

(1675) BALDELLI, ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive
(1881) PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero

(1621) CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(1667) Deputato RUBINO - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(1619) LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero

(1773) Soppressione del Ministero del Commercio con l'estero e riforma dell'ICE

(1858) LOMBARDI-CERRI ed altri. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero

(Parere alla 10ª Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il relatore FIEROTTI ricorda il conflitto di competenza sollevato dalla Commissione affari costituzionali in riferimento ai disegni di legge

n. 1675, 1621 e 1667, risolto negativamente dal Presidente del Senato, che peraltro ha invitato il Presidente della Commissione industria a dare il massimo rilievo al parere che sarà espresso dalla 1^a Commissione.

Rilevata la complessità e l'importanza della materia, mette a disposizione dei commissari una nota, da lui predisposta, che riassume i termini delle questioni sottese ai diversi disegni di legge e agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge n. 1675, che assumono sostanzialmente la configurazione di nuovo testo.

Propone, quindi, di acquisire nella prossima seduta la valutazione del Ministro per la funzione pubblica, con particolare riguardo all'opportunità di un intervento normativo specifico, diverso da quello previsto dal disegno di legge del Governo già esaminato dalla Commissione affari costituzionali, che prevede una delega legislativa per il riordino complessivo dell'amministrazione statale.

La Sottocommissione, nell'accogliere la proposta del relatore, conviene di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge.

(220) BETTONI, BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(348) TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(Parere alla 12^a Commissione su testo unificato accolto dalla Commissione nella precedente fase procedurale: in parte favorevole condizionato e in parte contrario)

Riprende l'esame, sospeso il 28 giugno e rinviato il 5 luglio.

Il presidente PERLINGIERI propone di confermare il parere in parte favorevole condizionato e in parte contrario, già reso dalla Commissione, in quanto compatibile con il testo attualmente all'esame della Commissione di merito.

Conviene la Sottocommissione.

(221) TORLONTANO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule

(Parere alla 12^a Commissione su testo accolto dalla Commissione nella precedente fase procedurale: favorevole, condizionato e con osservazioni)

Il presidente PERLINGIERI propone di confermare il parere favorevole, condizionato e con osservazioni già reso dalla Commissione, in quanto compatibile con il testo attualmente all'esame della Commissione di merito.

Conviene la Sottocommissione.

(223) BETTONI BRANDANI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(713) NAPOLI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(822) DIONISI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco

(Parere alla 12ª Commissione su testo accolto nella precedente fase procedurale: favorevole)

Il presidente PERLINGIERI propone di esprimere un parere favorevole, ricordando che l'osservazione critica a suo tempo esposta è stata successivamente accolta dalla Commissione di merito.

La Sottocommissione concorda.

(721) GIOVANNELLI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientale con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

La relatrice BRICCARELLO propone di esprimere un parere favorevole, integrato dall'osservazione formulata dal Presidente, nella precedente seduta, in riferimento all'esigenza di prevedere anche il risarcimento dei danni subiti dai residenti non proprietari.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 12) COZZOLINO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido, rilevando che non vi è alcunchè da osservare per quanto di competenza.

Il presidente PERLINGIERI ritiene preferibile, nell'articolo 3, comma 1, lettera *h*), riferirsi ai procedimenti e agli uffici giudiziari, piuttosto che ai singoli magistrati.

Con tale osservazione, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 9,50.

DIFESA (4*)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ramponi, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 3ª Commissione:

(1846) Rattifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993: parere favorevole.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

62° Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI*La seduta inizia alle ore 15,20*

(1905) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. In parte favorevole, in parte contrario sul testo; favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge sulle gestioni aeroportuali e dei relativi emendamenti.

Per quanto riguarda il testo si segnala che il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 è identico a quello della precedente versione del decreto-legge, sul quale la Sottocommissione espresse parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto tale da comportare una deroga almeno al principio dell'annualità del bilancio.

Si segnala inoltre che l'articolo 2 prevede, ai fini del riordino dell'Azienda autonoma di assistenza al volo, che l'amministratore straordinario si avvalga, oltre che di due assistenti, anche di un comitato consultivo composto di 5 membri (quest'ultimo non era previsto nella precedente versione del decreto-legge). La disposizione va segnalata in quanto il comma 3 dello stesso articolo 2 demanda al Ministro dei trasporti la fissazione dei compensi da corrispondere agli assistenti e ai membri del comitato consultivo, senza peraltro quantificare nè coprire i relativi oneri. Al riguardo, si tratta di avere contezza se tale Azienda aveva già un trasferimento da parte dello Stato. In tale ipotesi, infatti, l'articolo 2 sembra non comportare un incremento di oneri.

Per quanto riguarda gli emendamenti, vanno segnalati quelli 1.5 e 1.6, di identico contenuto, che assegnano contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, facendo fronte ai corrispondenti oneri con somme iscritte sul capitolo ordinario dell'entrata, sul quale si dispone il versamento di alcuni canoni di concessione. In proposito occorre verificare se si tratta di entrate già destinate.

Si segnalano poi gli emendamenti 2.1 e 2.2, di identico contenuto, che riformulano l'articolo 2, comma 1, comportando gli stessi problemi

sopra evidenziati per il testo. Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento 2.5.

Si fa presente che invece gli emendamenti 2.4 e 2.6 eliminano la previsione del comitato consultivo e della relative indennità, e hanno quindi un effetto migliorativo rispetto al testo del decreto-legge.

Il presidente **BOROLI** dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, che esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento e ai relativi emendamenti parlamentari. Il Tesoro precisa inoltre, relativamente al comma 4 dell'articolo 1, che la prevista deroga alle norme di contabilità di Stato relativa ai termini di conservazione delle somme iscritte sui capitoli 7501 e 7509 va valutata tenendo conto della complessità delle procedure di spesa e dei conseguenti tempi tecnici delle stesse. Per quanto riguarda infine le perplessità manifestate dal relatore in merito all'articolo 2, nonché agli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.5, il Tesoro ritiene che esse non siano giustificate, in quanto l'Azienda autonoma di assistenza al volo dispone di entrate proprie, nonché di una sovvenzione annua statale di importo pressochè costante.

Il senatore **MORANDO** ritiene che le osservazioni formulate dal Tesoro chiariscano le perplessità suscitate dall'articolo 2 e dai relativi emendamenti. Rimane invece il problema posto dal comma 4 dell'articolo 1, mentre sugli emendamenti 1.5 e 1.6 può essere espresso parere di nulla osta, condizionandolo all'insussistenza di nuovi oneri.

Il senatore **BACCARINI** fa presente che il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 è stato reso necessario dalle numerose reiterazioni subite dal decreto-legge in esame, dalle quali è discesa l'esigenza di conservare in bilancio le somme in questione anche oltre il termine dell'esercizio finanziario di riferimento.

Su proposta del **RELATORE**, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, ad eccezione che sul terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1, per il quale il parere è contrario, tenendo conto che il decreto-legge in esame costituisce la reiterazione di precedenti provvedimenti d'urgenza entrati a far parte dell'ordinamento giuridico nel precedente esercizio finanziario.

Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.5 e 1.6, per i quali il nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'insussistenza di oneri per il bilancio dello Stato.

(1906) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale

(Parere alle Commissioni riunite 1° e 8°: favorevole)

Il relatore **COPERCINI** fa presente che si tratta della reiterazione del decreto-legge n. 137 del 1995 su cui la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta. Nell'attuale versione, peraltro, non sono state riproposte le modifiche che erano state introdotte dalla Camera.

Non si pongono quindi problemi per ciò che concerne la competenza della Commissione bilancio.

Il presidente BOROLI avverte che il Tesoro ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1916) Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione penitenziaria
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che il provvedimento è finalizzato all'incremento dell'organico del personale dell'amministrazione penitenziaria attraverso l'assunzione di 1.400 agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

La quantificazione degli oneri di cui alla relazione tecnica, nonché la copertura della spesa (che viene riferita all'accantonamento del Ministero di grazia e giustizia del fondo speciale di parte corrente) appaiono corrette.

Il presidente BOROLI fa presente che il Tesoro ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(102) SALVATO ed altri: Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta

(1139) FIEROTTI e BUCCI: Norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici

(1695) GUERZONI ed altri: Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici

(1696) ZACCAGNA: Norme sulla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e dei movimenti politici

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che si tratta di una serie di disegni di legge volti ad attribuire contributi di vario tipo e facilitazioni fiscali a favore dei partiti politici.

Per ciò che concerne i disegni di legge n. 102 e 1139, va precisato che non viene effettuata alcuna quantificazione degli oneri e che la copertura finanziaria appare generica o inesistente. Quanto ai disegni di legge 1695 e 1696, occorre rilevare che la copertura attraverso il fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Tesoro, non è utilizzabile relativamente al 1995, non essendovi capienza. Anche per tali disegni di legge si pone poi un problema di quantificazione degli oneri.

Apparirebbe, pertanto, opportuno richiedere su di essi una relazione tecnica, anche se occorrerebbe valutare la convenienza di rinviare tale richiesta al momento in cui sarà possibile disporre di un testo unificato.

Il senatore MANTOVANI osserva che il disegno di legge n. 1695 commisura l'importo del contributo corrisposto ai partiti politici alla scelta di destinazione del 4 per mille dell'IRPEF operata dai contribuenti, in rapporto alla quale appare difficile effettuare stime attendibili.

Il relatore MORANDO propone il rinvio dell'esame in attesa della predisposizione, da parte della 1ª Commissione, di un testo unificato.

L'esame è quindi rinviato.

(1846) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI fa presente che si tratta di un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione sulla proibizione dell'uso di armi chimiche. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente BOROLI avverte che il Tesoro ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(743-Bis) Emendamenti al disegno di legge: Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali, risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743, d'iniziativa dei senatori Ventucci ed altri, deliberato dalla 6ª Commissione nella seduta del 4 agosto 1944

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il relatore COPERCINI ricorda che la Sottocommissione ha deliberato il rinvio dell'esame degli emendamenti al fine di acquisire elementi da parte del Ministero delle finanze in ordine a quelli 6.0.2 e 6.0.4, su cui il Tesoro aveva espresso una valutazione contraria.

Il presidente BOROLI fa presente che il Tesoro ha comunicato che le osservazioni precedentemente formulate in relazione agli emendamenti 6.0.2 e 6.0.4 possono ritenersi superate, previa riformulazione dei due emendamenti. In particolare all'emendamento 6.0.2 dovrebbe essere aggiunta la clausola: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno stabilite le relative modalità di attuazione». All'emendamento 6.0.4 dovrebbe essere aggiunta la seguente clausola: «purchè la merce, all'atto dell'importazione, sia rilasciata con procedura sospensiva debitamente garantita».

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione di quelli

6.0.2 e 6.0.4, per il quali il nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione nel senso indicato dal Tesoro.

(764) FAVILLA ed altri: Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il relatore MANTOVANI ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato, a maggioranza, di rinviare l'esame del provvedimento, anche in considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale conferma che il fabbisogno finanziario derivante dall'iniziativa trova copertura nell'ambito degli stanziamenti stabiliti annualmente nella tabella c) della legge finanziaria. Si tratta quindi di un mero provvedimento interpretativo, inerente alla legge n. 98 del 1994, con la quale è stata razionalizzata l'intera materia, già disciplinata con la legge n. 16 del 1980 e quella n. 135 del 1985. In virtù di tali provvedimenti legislativi la copertura finanziaria è assicurata mediante determinazioni annuali di legge finanziaria tenuto conto dei tempi di liquidazione e di interventi. Per il Tesoro pertanto nulla osta all'ulteriore seguito dell'iniziativa, che tende a realizzare un obiettivo di perequazione tra le varie categorie di cittadini italiani danneggiati, senza alterare la logica adottata dal legislatore per la regolazione degli effetti finanziari.

Il senatore CHERCHI, dopo aver rilevato che la finalità del disegno di legge appare nel merito condivisibile, osserva che non vi sono motivi per rinviare ulteriormente l'espressione del parere, sulla base dei chiarimenti forniti dal Tesoro.

Il relatore MANTOVANI si rimette alla Sottocommissione.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1611) Emendamenti al disegno di legge: ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Parere alla 7^a Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso nella seduta del 13 giugno parere di nulla osta, eccetto che sugli articoli 4 (comma 3) e 9, su cui il parere era contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali quello 9.2 del relatore aggiunge all'articolo 9 un ulteriore comma, nel quale si specifica che l'istituzione e il funzionamento della prevista commissione per il deposito legale non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato. L'ap-

provazione di tale emendamento supera la contrarietà nel testo sull'articolo di riferimento. Per quanto riguarda poi l'articolo 4, comma 3, del testo, l'emendamento 10.0.1 appresta la copertura finanziaria delle minori entrate che deriverebbero dalla prevista esenzione postale. In proposito occorre verificare, acquisendo il parere del Tesoro, la congruità della quantificazione indicata. Ove si esprima parere positivo, con ciò è superata la contrarietà sull'articolo 4.

Si segnala quindi l'emendamento 2.0.1, che dispone l'inquadramento del personale assunto dai conservatori delle biblioteche pubbliche statali, senza peraltro quantificare nè coprire i relativi oneri.

Si fa presente infine che sull'emendamento 9.1, il nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 9.2.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, che esprime parere contrario sull'emendamento 2.0.1, in quanto esso comporta oneri non quantificati e privi di copertura. Il Tesoro fa presente inoltre che anche l'emendamento 9.1 è suscettibile di comportare una maggiore spesa, per cui un eventuale parere favorevole è subordinato all'approvazione dell'emendamento 9.2. Per quanto riguarda l'emendamento 10.0.1, il Tesoro fa presente che esso utilizza, per la copertura delle minori entrate che deriverebbero dall'articolo 4, comma 3, del disegno di legge, disponibilità finanziarie preordinate a diverse priorità, per cui il loro utilizzo per la copertura dell'onere in questione dovrebbe scaturire da una specifica valutazione politica.

Il senatore MORANDO esprime perplessità circa il disposto dell'emendamento 9.2, essendo difficile ipotizzare che l'istituzione e il funzionamento di una commissione ministeriale possano non comportare oneri per il bilancio dello Stato.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 2.0.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e 9.1, per il quale il nulla osta è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, all'approvazione dell'emendamento 9.2.

Precisa inoltre che l'approvazione degli emendamenti 9.2 e 10.0.1 farebbe superare la contrarietà rispettivamente espressa sugli articoli 9 e 4 (comma 3) del testo del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 12 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione Favilla, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni riunite 1^a e 8^a:

(1906) *Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale: parere favorevole;*

alle Commissioni riunite 1^a e 11^a:

(1063) *D'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità: parere di nulla osta;*

alla 3^a Commissione:

(1846) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla distruzione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993: parere di nulla osta;*

alla 8^a Commissione:

(1905) *Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza: parere favorevole;*

alla 10^a Commissione:

(1659) *ZACCAGNA ed altri - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM: parere favorevole;*

(1858) *LOMBARDI CERRI ed altri - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero: rinvio dell'emissione del parere.*

ISTRUZIONE (7°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 1° e 8° riunite:

(1906) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale: parere contrario;

alla 5° Commissione:

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994: rimessione alla sede plenaria;

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995: rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 13 luglio 1995, ore 9,30

Seguito dell'esame di questioni relative alle mozioni di sfiducia individuali.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Giovedì 13 luglio 1995, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (1794).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).
- LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).
- BRIGANDÌ ed altri. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1671).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (1826).
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (1706) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ROCCHI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (1557).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- BATTAGLIA ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana (410).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Disposizioni sulla Corte dei conti (461).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti (886).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- IMPOSIMATO ed altri. - Modifica della disciplina del sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti (1178).
- Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1303).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività all'estero svolta dalle regioni e dalle province autonome (1839).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).
- ROBUSTI ed altri. - Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti pubblici (631).
- BRIGANDÌ ed altri. - Nuove norme per la composizione dei Gabinetti, delle Segreterie, degli Uffici legislativi e degli Uffici stampa di tutti i Ministri della Repubblica (1670).
- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- BONANSEA ed altri. - Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i senatori della Repubblica ed i deputati (1791).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

Procedure informative

Interrogazioni.

GIUSTIZIA (2°)

Giovedì 13 luglio 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (1875).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIGANDÌ ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).

IV. Esame dei disegni di legge:

- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (1190).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (1694).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (1740) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Peraboni ed altri; Becchetti)*.

DIFESA (4*)

Giovedì 13 luglio 1995, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva (1742) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Parisi; Valensise ed altri)*.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA ed altri. - Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943 (1055).
- PRESTI e BAIOLETTI. - Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale (1186).

Affari assegnati

Esame - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - degli elenchi analitici dell'intero patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa e dell'elenco degli alloggi non più utili del medesimo Ministero.

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994 (1911).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995 (1910).

FINANZE E TESORO (6°)

Giovedì 13 luglio 1995, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1731).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (1903).

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).
- FAVILLA ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).
- Riforma del credito agevolato (1300).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria (1904).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 13 luglio 1995, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali (1649).
- ZECCHINO ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1613).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori (821).
- Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1629).
- MARTELLI ed altri. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (331).

- LA LOGGIA. - Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori (1656).
- CAMPUS e NISTICÒ. - Nuove norme in materia di concorsi universitari (1746).
- SERRA. - Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1824).
- BATTAGLIA e PEDRIZZI. - Norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1842).

II. Esame del disegno di legge:

- MANIERI ed altri. - Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (1633).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SCAGLIONE. - Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica Astese (1146).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995 (1910).
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994 (1911).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Giovedì 13 luglio 1995, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza (1905).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (1755).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ancona.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Napoli.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ravenna.

INDUSTRIA (10*)

Giovedì 13 luglio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).
- STEFANI e WILDE. - Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
- MACERATINI ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- COVIELLO ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).
- GERMANÀ ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).
- ZACCAGNA ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).
- LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **BALDELLI** ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- **PERIN** ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).

IV. Esame dei disegni di legge:

- **LARIZZA** ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).
- **LOMBARDI CERRI** ed altri. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1858).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'avvocato Angelo Pettinari, commissario dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), in ordine al disegno di legge n. 1578.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11)

Giovedì 13 luglio 1995, ore 15

*In sede referente***I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- **MANZI** ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1209).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **DANIELE GALDI**. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- **GEI** ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- **PAINI** e **MARCHINI**. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- **CAMO** ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- **MULAS**. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347)
- MULAS ed altri. - Norme per l'organizzazione dell'orario di lavoro (1749).
- SPISANI e ZANETTI. - Disposizioni relative all'organizzazione dell'orario di lavoro (1793).

IGIENE E SANITÀ (12*)

Giovedì 13 luglio 1995, ore 15,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle trasfusioni di sangue in Italia: seguito dell'audizione di una delegazione di assessori regionali alla sanità.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Giovedì 13 luglio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci (721).
- COVIELLO ed altri. - *Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (1207).*

II. Esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- COZZOLINO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno (*Doc. XXII, n. 12*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale (1665) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico (1777) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DOPPIO ed altri. - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (637).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Legge quadro in materia di inquinamento acustico (1372).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 13 luglio 1995, ore 17

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Giovedì 13 luglio 1995, ore 14,30

Audizione del Prefetto Ferdinando Masone, Capo della Polizia e del generale Giovanni Verdicchio, direttore della DIA, sulle prospettive dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata in seguito all'arresto di Leoluca Bagarella.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice

Giovedì 13 luglio 1995, ore 14,30

Esame della proposta di parere al Governo sulla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 398 del 1993 (convertito dalla legge n. 493 del 1993).
